



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Relazione illustrativa del Presidente della Corte in ordine al programma di gestione per l'anno 2021 dei procedimenti civili e penali ex art. 37 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111.

PARTE GENERALE

1. L'organico della Corte di Cassazione.

Con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 e il successivo decreto del Ministro della giustizia in data 17 aprile 2019 l'organico dei magistrati che compongono la Corte di cassazione è stato elevato da 308 a 356 consiglieri e da 55 a 59 presidenti di sezione, oltre il Primo Presidente e il Presidente aggiunto, per un totale di 417 magistrati. Con decreto del 17 aprile 2019 il Ministro della giustizia ha dato attuazione all'art. I, comma 379, legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo un aumento di 48 consiglieri e di 4 presidenti di sezione. Si tratta, allo stato, di un aumento solo virtuale, atteso che il Consiglio superiore della magistratura ha bandito solo in data 22 dicembre 2020 la procedura per la selezione e la destinazione alla Corte di 40 nuovi consiglieri (di cui 22 da destinare al settore civile e 18 da assegnare al settore penale). Parallelamente è stata avviata la procedura selettiva per la nomina di alcuni presidenti di sezione, destinati a coprire in parte le attuali vacanze.

La pianta organica della Corte di cassazione astrattamente prevista dalla legge è la seguente.

Funzioni	Primo Presidente	Presidente Agg.	Presidenti Sez.	Consiglieri
Organico d.p. 2019	1	1	59	356

La situazione effettiva delle presenze, alla data del 1° aprile 2021, è la seguente.

Funzioni	Organico	Presenze effettive	Vacanze	Percentuale scopertura
Primo Presidente	1	1	-	-
Presidente aggiunto	1	1	-	-
Presidente di sezione	59	45	14	23,7%
Consigliere	356	266	90	23%

La situazione della pianta organica dei Presidenti di Sezione e dei Consiglieri è illustrata nei prospetti seguenti, ripartiti tra settore civile e penale e contenenti la specificazione delle presenze effettive a fronte dell'organico previsto, nonché le percentuali di scopertura.

Settore civile - Presidenti di Sezione

Sezione	Pianta	Presenze	scopertura
Prima	5	7	+2
Seconda	4	4	-
Terza	5	5	-
Quarta	7	4	-3
Quinta	6	6	0
Sesta	1	1	-
Totali	28	27	-1

Settore civile - Consiglieri

Sezione	Pianta	Presenze	scopertura
Prima	27	25	-2
Seconda	23	21	-2
Terza	29	22	-7
Quarta	41	29	-12
Quinta	35	40	+5
Sesta	-	-	-
Totali	155	137	-18

Settore penale - Presidenti di Sezione

Sezione	Pianta organica	Presenze effettive	scopertura
Prima	4	2	-2
Seconda	4	5	+1
Terza	4	2	-1
Quarta	5	2	-3
Quinta	5	4	-1
Sesta	5	3	-2
Totali	27	18	-8

Settore penale - Consiglieri

Sezione	Pianta	Presenze	scopertura
Prima	25	23	-2
Seconda	25	24	-1
Terza	21	23	+2
Quarta	23	18	-5
Quinta	29	22	-6
Sesta	25	19	-6
Totali	148	129	19

2. L'articolazione interna della Corte di cassazione.

Come già precisato nel progetto di organizzazione tabellare per il triennio 2020-2022 viene mantenuta, in quanto confacente alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio e di efficacia della sua azione, l'articolazione interna della Corte che prevede sei sezioni civili, sette sezioni penali, le sezioni unite civili, le sezioni unite penali, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il C.E.D., il Tribunale superiore delle acque pubbliche, come da prospetto allegato (cfr. all. 1).

3. I criteri di assegnazione delle risorse previste dalla nuova pianta organica.

3.1. All'esito di una preventiva, proficua collaborazione con la Commissione flussi, è stata progettata la distribuzione dei nuovi posti della pianta organica quale espressione di un più articolato processo di rinnovamento organizzativo che persegue i seguenti obiettivi qualitativi, oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi.

Esso si propone, in ambito civile, di: a) ridefinire il rapporto numerico di proporzione dei magistrati da co-assegnare alla Sesta sezione civile, quale prima sede di cernita del totale dei ricorsi civili che pervengono alla Corte, sì da rendere più fluide e celeri le attività e da garantire la continua osmosi tra gli orientamenti giurisprudenziali della Sesta civile e quelli delle sezioni ordinarie; b) intervenire sui segmenti procedurali che fanno registrare tempi eccessivamente lunghi; c) promuovere un'ampia programmazione del lavoro che faciliti nel suo complesso l'attività giudiziaria e quella del personale amministrativo; d) predeterminare tempi e carichi di

lavoro in modo da rendere possibile la previsione dei tempi necessari a definire i ricorsi nella prospettiva di riuscire ad adeguarli alla media europea; e) intercettare tempestivamente i ricorsi che, ponendo questioni nuove, rendono necessario l'immediato intervento nomofilattico della Corte; f) rafforzare gli uffici "spoglio" sezionali cui spetta predisporre schede informatiche riassuntive della materia e dell'oggetto dei ricorsi in modo da permettere al presidente titolare di avere contezza della qualità, oltre della quantità, del lavoro, di formare i ruoli nella maniera più efficace, anche mediante raggruppamenti tematici, di investire le sezioni unite civili in presenza dei relative presupposti.

Nel settore penale l'impegno organizzativo è finalizzato a: a) valorizzare l'attività di esame preliminare dei ricorsi svolta presso ciascuna sezione in modo da effettuare, nel rispetto dei parametri normativi, la cernita motivata di quelli manifestamente infondati; b) rafforzare il ruolo dei presidenti non titolari che possano seguire l'elaborazione giurisprudenziale per settori omogenei di materia sì da prevenire la formazione di contrasti infra-sezionali inconsapevoli o da adottare gli immediati interventi correttivi in presenza di contrasti intersezionali che rendano necessario l'intervento delle sezioni unite; c) sollecitare i presidenti titolari a formare ruoli di udienza in grado di coniugare l'esigenza di pronta definizione dei ricorsi a carico di persone detenute o relativi a reati prossimi alla prescrizione con quella di fornire una risposta adeguata alle questioni di rilievo nomofilattico.

Entrambi i settori richiedono una rinnovata riflessione sulla motivazione dei provvedimenti al fine di rendere più chiari ed incisivi i principi da essi enunciati, nonché sul possibile apporto dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo all'attività delle singole sezioni.

Ai fini della predisposizione del presente programma di gestione la valutazione dei dati statistici, comprensivi degli andamenti triennali, dei rendimenti medi, deve tenere conto delle previsioni normative legate all'emergenza epidemiologica che hanno inciso in maniera significativa sugli assetti organizzativi della Corte. Essa deve, inoltre, misurarsi con:

- i parametri generali attualmente vigenti per l'attribuzione dei valori ponderali;
- il loro effettivo utilizzo in vista della formazione di ruoli equilibrati;
- il tema della produttività media dei consiglieri di ciascuna sezione in relazione al carico di lavoro sezionale e alla qualità degli affari rientranti nella sua competenza tabellare;
- la possibile individuazione di carichi esigibili distinti per settore (civile e penale).

Deve anche tenere conto dei termini stabiliti dalla legge per la trattazione dei ricorsi in tema di protezione internazionale (sei mesi), e della esigenza, segnalata come prioritaria a tutti i livelli, economico, politico e anche dal Capo dello Stato, di abbattere il contenzioso tributario, erodendone l'arretrato.

La riflessione su tutti questi aspetti è imposta anche dal rispetto dei parametri internazionali, di riduzione dei tempi del contenzioso civile.

Nel settore penale, a sua volta, la lettura dei dati statistici deve confrontarsi con l'esigenza di non aggravare ulteriormente il carico di lavoro dei Consiglieri che, negli ultimi anni, hanno

raggiunto gli obiettivi programmati di riduzione dei tempi sotto l'anno, ma a costo del massimo sforzo esigibile.

3. 2. Tanto premesso, occorre ricordare che, con delibera del 20 maggio 2019, il Consiglio direttivo aveva avviato la procedura per l'acquisizione e la verifica dei dati statistici necessari per l'individuazione dei flussi dei nuovi ricorsi e dei carichi di lavoro della Corte e delle singole sezioni penali e civili, finalizzati alla ripartizione interna del nuovo organico e, all'esito, aveva adottato a maggioranza la relativa deliberazione.

La Commissione aveva proposto i criteri per la suddivisione dell'aumento dell'organico tra il settore civile e quello penale, mentre per la suddivisione tra le singole sezioni civili aveva avanzato una pluralità di ipotesi, in relazione all'esito della variazione tabellare, all'epoca all'esame del C.S.M., che prevedeva l'assegnazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale con rotazione trimestrale tra le sezioni Prima, Seconda, Terza e Quarta (decreti del Primo Presidente n. 67 e n. 92 del 2019).

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 14 maggio 2020, ha ritenuto di non approvare detti decreti, in quanto non aderenti al principio di specializzazione del giudice imposto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 (conv. dalla l. 13 aprile 2017 n. 46) e dalla circolare del C.S.M. in materia di organizzazione tabellare degli uffici giudiziari nel triennio 2017-2019 e ha disposto che nelle tabelle per il successivo triennio 2020-2022 i ricorsi in materia di protezione internazionale vengano assegnati a una unica sezione.

3.3. In adesione a tale autorevole indicazione e alla luce del vigente criterio generale di ripartizione della competenza tabellare in materia di immigrazione, protezione internazionale e tutela dei diritti della persona, nonché per non disperdere le professionalità e competenze acquisite, è stata confermata l'attribuzione della suddetta materia alla Prima sezione civile, anche al fine di non istituire una nuova sezione cui sarebbe attribuita in via esclusiva una competenza per necessità limitata, potendosi, del resto, assicurare la necessaria specializzazione dei magistrati della suddetta Prima sezione mediante il ricorso alla assegnazione dei relativi affari ad un'area di competenza specifica.

Per quanto riguarda la suddivisione dell'aumento di organico tra il settore penale e quello civile e, nell'ambito di ciascun settore, tra le singole sezioni, la Commissione Flussi ha formulato il proprio parere muovendo dai dati statistici di base.

Il parere è stato recentemente aggiornato a seguito di una proficua collaborazione preventiva; sono state espresse delle valutazioni, ampiamente condivisibili, che fondano la ripartizione dell'incremento di organico sulla media delle sopravvenienze, ove possibile in una serie storica quinquennale (circa 50.000 procedimenti penali; circa 34.000 procedimenti civili), della effettiva presenza dei consiglieri e della individuazione di un ragionevole livello di produttività media che tenga conto delle peculiarità dei due settori e della necessità di incrementare la qualità del lavoro giudiziario in vista della funzione nomofilattica, nonché di erodere l'arretrato formatosi, in particolare, nel settore tributario, del lavoro e della protezione internazionale.

Tale condivisibile approccio, richiede, con riguardo alla prioritaria assegnazione di risorse al settore civile ove si registrano l'arretrato più significativo (oltre 45.000 nella materia tributaria; oltre 17.000 nel lavoro e previdenza, circa 12.000 nell'immigrazione e protezione internazionale) e la non ragionevole durata delle procedure (oltre 80.000 pendenze ultra-annuali, di cui circa 44.000 nel settore tributario e circa 11.000 nel lavoro; durata media complessiva di circa 1.150 giorni nel 2020), una particolare enfaticizzazione anche alla luce delle plurime e convergenti sollecitazioni, provenienti dai più alti livelli istituzionali nazionali ed europei, in ordine alla necessità di intervenire in maniera decisiva per dare adeguata risposta, da un lato, ai fenomeni migratori e di tutela dei soggetti deboli, e, dall'altro, alla domanda di giustizia in particolare nel settore tributario che versa in condizioni di grave criticità, determinando, tra l'altro, una rilevante problematica di efficacia dell'azione tributaria che si riverbera inevitabilmente sui conti pubblici e sul complessivo andamento dell'economia.

Quanto al settore penale, la Commissione ha ravvisato nel complesso un sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni, con un indice di ricambio stabilmente superiore a 100 e una consistente diminuzione del numero totale dei procedimenti pendenti, sostanzialmente ascrivibile a tutte le sezioni. Si tratta di un dato che non risulta seriamente modificato dalle recenti vicende pandemiche che, pur avendo determinato una generale flessione delle iscrizioni e delle definizioni, non sembrano avere influito in maniera determinante sul positivo andamento della giustizia penale, tanto è vero che nel secondo semestre 2020 si è registrata una decisiva e rilevante inversione di tendenza con un prodigioso recupero della capacità di smaltimento. Tuttavia, il settore penale richiede una particolare attenzione in ragione del rilevante numero di sopravvenienze, delle specifiche esigenze connesse al rispetto dei termini di prescrizione e di custodia cautelare e alla necessità di ottimizzare il gravoso carico di lavoro dei magistrati per rafforzare la funzione nomofilattica.

Quanto al settore civile, la Commissione ha evidenziato un rilevante aumento per la Prima sezione civile, tabellarmente competente per le controversie in materia di protezione internazionale. Tali valutazioni devono essere confermate, quanto al rilevante carico di lavoro della citata materia, nonostante la disposta distribuzione tra più sezioni del relativo carico di lavoro nel corso degli anni 2019 (Prima, Seconda e Terza) e 2020 (Prima e Quarta-Lavoro); si registra, in tale settore, un rilevante carico di lavoro nella media triennale delle sopravvenienze, nonostante il parziale blocco dell'attività giudiziaria e delle Commissioni provinciali nel periodo pandemico. Del resto, a causa di tale rilevante incremento degli affari, si registra un grave quanto improvviso divario (riguardo ai precedenti periodi di rilevazione) del rapporto esistente tra sopravvenienze e definizioni, che diviene fortemente negativo.

Una volta rilevati i dati complessivi di settore, la Commissione ha suggerito di riequilibrare il settore penale e quello civile mediante la destinazione di nuove risorse, sufficienti a far fronte alle maggiori sopravvenienze e, quantomeno, ad evitare la formazione di ulteriore arretrato in campo civile, ravvisando le maggiori criticità soprattutto nelle sezioni Prima civile (competente tabellarmente, tra l'altro, per la materia della protezione internazionale) e Tributaria.

La Commissione ha riconosciuto che nel settore penale il conseguimento dei rilevati positivi risultati ha imposto ai presidenti e ai consiglieri un pesante impegno e uno sforzo personale particolarmente intenso, onde si rende necessario un adeguato incremento delle risorse che consenta una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e l'incremento della qualità della risposta giudiziaria. Sulla base di tali considerazioni è stato ritenuto utile attribuire, come criterio generale di ripartizione dell'incremento dell'organico dei consiglieri, al fine di evitare gravi sperequazioni derivanti della rilevanza percentuale dell'incremento rispetto alla dotazione vigente (15% circa), un posto di consigliere a ciascuna sezione civile e penale, riservando il residuo contingente di 45 posti ad interventi mirati per i singoli settori e sezioni.

Per quanto riguarda l'attribuzione dell'incremento di consiglieri al settore civile, tenuto conto delle risultanze statistiche e degli indici presi a riferimento dalla Commissione Flussi, nonché delle ulteriori analisi compiute sui dati più aggiornati (per i quali si è ritenuto corretto procedere alla individuazione delle sopravvenienze medie su base triennale, incrementate, quanto all'anno 2020, di 2\12 per annullare statisticamente la registrata riduzione delle iscrizioni per effetto della pandemia) è stata data priorità al criterio distributivo basato sulle sopravvenienze, onde consentire un pieno recupero di efficienza di quelle sezioni civili che registrano il più sfavorevole carico di lavoro pro-capite rispetto alla media del settore civile.

Per fare ciò, non essendo metodologicamente corretto valorizzare direttamente il dato delle pendenze – che non sono idonee a rappresentare un criterio diretto di attribuzione delle risorse essendo, piuttosto, riferibili ad asimmetrie verificatesi nel passato (e che possono adesso venire riassorbite, come si dirà), nonché a plurimi fattori, anche di natura organizzativa, che devono essere affrontati secondo un approccio multifattoriale –, l'analisi è stata integrata secondo due concorrenti metodologie che, all'esito delle elaborazioni statistiche, hanno del resto condotto a soluzioni sovrapponibili, anche rispetto a quelle espresse dalla Commissione flussi, per quello che riguarda l'effettivo carico di lavoro delle sezioni civili.

Lo studio del carico di lavoro, caratterizzato dalle sopravvenienze, è stato valorizzato prendendo in considerazione anche la capacità di definizione dei procedimenti mediante il «filtro» della Sesta sezione. Tale indice di produttività, dimostrativo della capacità di affrontare tempestivamente ed efficacemente le sopravvenienze, è stato impiegato per correggere l'indicazione che rinvia dal prioritario criterio numerico delle nuove iscrizioni. La capacità definitoria della singola sotto-sezione della Sesta sezione civile è stata, dunque, sommata alle sopravvenienze della relativa sezione ordinaria, in quanto rappresentativa della capacità di ridurre le pendenze e, quindi, di gestire efficientemente le nuove iscrizioni, così concorrendo alla erosione dell'arretrato che, quanto meno per l'immigrazione e la materia tributaria, si è in larga parte prodotto per fattori esterni alla organizzazione della Corte (abolizione dell'appello nelle procedure di protezione internazionale; abolizione della Commissione Tributaria Centrale). In tale ottica, quindi, il criterio scelto per attribuire l'incremento di organico si è giovato della prioritaria valorizzazione delle sopravvenienze, che costituiscono il criterio guida di una buona distribuzione delle risorse, nonché, come pure suggerito dalla Commissione flussi, del dato

relativo alle pendenze – che costituiscono di per sé un gravissimo ostacolo all'andamento del ciclo economico – le quali possono essere erose grazie alle risorse umane liberate dall'incremento della funzione di «filtro» sui nuovi procedimenti iscritti, tempestivamente operato dalla Sesta sezione, e da quelle assegnate in aumento sulla originaria dotazione.

Una seconda metodologia, basata sempre sul prioritario criterio delle sopravvenienze della singola sezione, valorizza altresì il dato delle sopravvenienze della relativa sotto-sezione della Sesta sezione, depurate dei procedimenti inviati alla sezione ordinaria, in tal modo consentendo di censire l'effettivo carico di lavoro dell'anno di riferimento, in modo da neutralizzare a livello statistico la dilazione temporale esistente tra la data di iscrizione del procedimento, l'esame da parte della Sesta sezione (che solitamente non avviene prima di 500 giorni) e la definizione ex art. 375 cod. proc. civ. o la trasmissione alla sezione ordinaria.

D'altra parte, la mancata individuazione degli indicatori di produttività media delle singole sezioni – destinata ad essere definita con l'imminente approvazione dei programmi di gestione ex art. 37 DL n. 98/2011 (conv. nella legge n. 111/2011) – nonché la complessiva inattendibilità dell'analisi del carico di lavoro basata sul valore ponderale dei procedimenti civili – cui pure si è posto rimedio nel nuovo progetto tabellare rendendone vincolante la relativa indicazione in sede di spoglio –, non consentono un diverso approccio metodologico per l'attribuzione delle risorse organiche.

Nella distribuzione dell'organico si è tenuto conto, come anche suggerito dalla Commissione Flussi, di un ragionevole obiettivo di riduzione dell'arretrato del settore civile da conseguire, in misura non inferiore al 10% nelle materie suddette, nell'ambito della durata quadriennale del programma di riorganizzazione rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al quale la Corte partecipa.

Nella determinazione della produttività sezionale, utile per determinare le prospettive di riduzione dell'arretrato, si è tenuto conto anche di quella delle sottosezioni della Sesta, così giungendosi a valori più rispondenti alle caratteristiche del contenzioso e alla effettiva organizzazione della materia (procedimenti definiti pro capite dalle sezioni ordinarie e dalle relative sottosezioni: S1: 211; S2: 187; S3: 181; SL: 184; ST: 236).

Si è tenuta, altresì, in considerazione la prevista adozione di modelli organizzativi e decisionali maggiormente efficienti, tuttavia non immediatamente apprezzabili in termini di atteso incremento di produttività nelle cause seriali, ma di cui si potrà tenere conto nella prospettiva della concreta attribuzione delle risorse umane.

Sono stati, perciò, attribuiti al settore civile 34 posti di consigliere, secondo il prospetto che segue, alla luce del carico lavoro medio complessivo pro-capite di 200 procedimenti e in considerazione delle economie di scala derivanti dalla dotazione originaria di magistrati e dalla maggiore funzionalità conseguente alla specializzazione dei magistrati addetti, rispettivamente, alle sezioni Prima (area della protezione internazionale), Lavoro e Tributaria.

Si è, infine, accolto il suggerimento della Commissione Flussi di rafforzare ulteriormente, rispetto al progetto originario, la sezione Tributaria, senza penalizzare con riduzioni dell'organico

rispetto a quello vigente, come invece suggerito, le sezioni Terza e Lavoro, contenendo, come pure suggerito, il previsto maggior incremento della sezione Prima, fermo restando che la concreta attribuzione delle risorse umane sarà oggetto di una specifica analisi al momento in cui saranno disponibili. Per la sezione Tributaria si è anche tenuto conto della prevedibile riduzione del carico di lavoro derivante dagli interventi in tema di «rottamazione», i cui effetti non sono ancora esauriti alla data odierna, e di condono fiscale recentemente approvati.

Settore civile - Consiglieri

Sezione	Organico attuale	Organico finale	Differenza (+)
Prima	27	41	14
Seconda	23	25	2
Terza	29	30	1
Quarta Lavoro	41	42	1
Quinta Tributaria	35	51	16
Sesta	-	-	-
Totali	155	189	34

Per quanto riguarda il settore penale, la distribuzione dell'organico tiene conto, anzitutto, delle sopravvenienze ed anche della produttività media, sia come numero di procedimenti definiti in media da ciascun magistrato, sia come valore ponderale attribuito in media ai ricorsi definiti. Se, però, da un lato, il numero di procedimenti definiti è un ammontare oggettivo, dall'altro il valore ponderale è assegnato, in fase di esame preliminare dei ricorsi, da ciascun ufficio "spoglio" sezionale: si tratta, quindi, di un valore che, pure in presenza delle puntuali indicazioni tabellari, risente di una certa variabilità soggettiva. Si è, perciò, analizzata la complessità dei procedimenti anche attraverso il parametro della durata media di trattazione per singola unità di valore ponderale, nonché della riscontrata rilevanza ponderale dei procedimenti di criminalità organizzata (assegnati per rotazione trimestrale alle sezioni Prima, Seconda, Quinta e Sesta), così pervenendosi a una valutazione multifattoriale del carico di lavoro che conduce alla individuazione del seguente prospetto di distribuzione di n. 19 posti di consigliere.

Non si è tenuto conto, viceversa, del tasso percentuale di invio alla Settima sezione, poiché si tratta di un valore che dipende fortemente dalla valutazione effettuata dai magistrati addetti allo spoglio ed è perciò scarsamente indicativo della complessità del lavoro sezionale. Analogamente, non si è tenuto conto della modalità di trattazione dei ricorsi (udienza pubblica;

udienza camerale; udienza camerale non partecipata), perché non indicativa della complessità e del carico di lavoro, ma piuttosto dei criteri legali di trattazione e di quelli tabellari di assegnazione delle materie. Neppure si può valorizzare l'apporto dei presidenti di sezione che, salvo ipotesi sporadiche, non sono assegnatari di ricorsi.

Sulla base delle considerazioni sinora svolte, è stata prevista la distribuzione delle nuove unità di organico di consigliere descritta nei prospetti che seguono, distinti per ambito penale e civile.

Settore penale - Consiglieri

Sezione	Organico attuale	Organico finale	Differenza (+)
Prima	25	29	4
Seconda	25	29	4
Terza	21	25	4
Quarta	23	25	2
Quinta	29	32	3
Sesta	25	27	2
Totali	148	167	19

Con riferimento ai posti di presidente di sezione si osserva che l'attuale distribuzione prevede 55 posti, di cui uno derivante dal D.M. 16 luglio 2015, che sono divisi nella misura di 28 al settore civile e di 27 a quello penale, in considerazione di un organico che vede assegnati 155 consiglieri alle sezioni civili e 148 alle sezioni penali.

Sulla base di queste considerazioni, debbono essere attribuiti i residui 4 posti di presidente di sezione, assegnandone 2 al settore penale, in considerazione dell'attuale minore organico, della necessità di rendere maggiormente proporzionale il rapporto tra presidenti e consiglieri, nonché delle crescenti esigenze di nomofilachia che sono state rappresentate, e 2 al settore civile, per fare fronte ai relativi rilevanti incrementi dell'organico dei consiglieri delle sezioni Prima e Tributaria.

Settore civile - Presidenti di sezione

Sezione	Organico attuale	Organico finale	Differenza (+)
---------	------------------	-----------------	----------------

Prima	5	6	1
Seconda	4	4	-
Terza	5	5	-
Quarta Lavoro	7	7	-
Quinta Tributaria	6	7	1
Sesta	1	1	-
Totali	28	30	2

Settore penale – presidenti di sezione

Sezione	Organico attuale	Organico finale	Differenza (+)
Prima	4	5	1
Seconda	4	5	1
Terza	4	4	-
Quarta	5	5	-
Quinta	5	5	-
Sesta	5	5	-
Totali	27	29	2

Grazie alla legge n. 205 del 2017, infine, la sezione Tributaria si avvale, dal 2018, di magistrati ausiliari (attualmente tredici rispetto ai cinquanta previsti), reclutati fra quelli in pensione e destinati a durare in carica per un triennio con l'obbligo di redigere almeno 150 provvedimenti all'anno, inseriti allo scopo di contribuire a eliminare il corposo arretrato formatosi in materia. Non può non evidenziarsi che l'utilizzo dei magistrati onorari non si è rivelato in questo settore risolutivo come auspicato, pur avendo recuperato alla Corte notevoli professionalità, per la carenza di vocazioni, ascrivibile sia agli stringenti criteri di selezione adottati, sia alla modestia dell'incentivo economico in relazione all'impegno richiesto.

È d'obbligo sottolineare che le procedure per la copertura dell'organico relativo ai consiglieri, che sono in corso al Consiglio Superiore della Magistratura, riguardano 40 degli 80 posti da consigliere relativi alla copertura presente nell'organico attuale.

PROGRAMMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI

1. Premessa.

Occorre premettere che i dati statistici relativi all'anno 2020 risentono del rallentamento causato dall'emergenza sanitaria che ha comportato il rinvio d'ufficio, fuori udienza, di gran parte dei procedimenti fissati nel periodo compreso tra 9 marzo - 11 maggio 2020, a data successiva al 30 giugno 2020.

Nel corso del 2020 nel complessivo settore civile, compresa la materia tributaria, si è avuta una riduzione delle nuove iscrizioni di ricorsi (in misura di 32.548 e pertanto -16% rispetto ai 38.725 all'anno 2019), che ha indicato nell'insieme una inversione di tendenza rispetto agli anni 2018 e 2019, da analizzare, così come gli altri dati, anche in ragione delle ricadute giudiziarie della crisi pandemica.

Alla riduzione delle nuove iscrizioni non ha potuto corrispondere una riduzione dell'arretrato, il cui aumento è intervenuto in misura del +2,9%. In ciò ha avuto un ruolo determinante e non prevedibile la crisi sanitaria pandemica.

In ragione di tali eventi, le udienze e le adunanze camerali civili già previste per parte del mese di marzo, e dei mesi aprile e maggio 2020, salvo le eccezioni stabilite, non si sono potute tenere, mentre tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 si sono tenute in numero compatibile e con le misure - anche mediante collegamento da remoto - adottate dalla Presidenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei termini a difesa delle parti e della pienezza del contraddittorio.

Ciò, ha inciso oggettivamente sul numero complessivo dei ricorsi che è stato possibile trattare e definire.

Nei mesi di gennaio (+18,4%) e febbraio del 2020 (+12,1%), sono stati decisi un numero maggiore di ricorsi rispetto al 2019, per poi ridursi nel mese di marzo (-76,4), mancare nei mesi di aprile e maggio, e riprendere progressivamente e poi in modo costante e significativo a partire dal mese di luglio (dove si registra +64,8%).

Si può quindi ragionevolmente ritenere che, se non vi fosse stata la sospensione dell'attività di udienza/adunanza camerale per l'emergenza sanitaria, il dato dei ricorsi decisi nel 2020 avrebbe ben potuto almeno raggiungere quello di 32.627 del 2019.

Dunque, i dati statistici relativi all'anno 2020 risentono del rallentamento causato dall'emergenza sanitaria che ha comportato il rinvio d'ufficio, fuori udienza, di gran parte dei procedimenti fissati nel periodo compreso tra 9 marzo - 11 maggio 2020, a data successiva al 30 giugno 2020.

Il persistere della crisi pandemica sta tutt'ora incidendo sul lavoro della Corte nonostante l'impegno profuso dai magistrati e dal personale amministrativo.

Va poi premesso che la Corte, con il progetto tabellare, ha definito un articolato processo di rinnovamento al fine di salvaguardare gli obiettivi qualitativi e di razionalizzare l'organizzazione per favorire la riduzione dei tempi di definizione dei giudizi, una maggiore definizione dei ricorsi, ridurre la durata dei procedimenti.

In tale prospettiva le nuove tabelle per il triennio 2020-2021 e il documento organizzativo ad esse allegato prevedono di:

a) ridefinire il rapporto numerico di proporzione dei magistrati da co-assegnare alla Sesta sezione civile, quale prima sede di cernita del totale dei ricorsi civili che pervengono alla Corte, sì da rendere più fluide e celeri le attività e da garantire la continua osmosi tra gli orientamenti giurisprudenziali della Sesta civile e quelli delle sezioni ordinarie;

b) intervenire sui segmenti procedurali che fanno registrare tempi eccessivamente lunghi;

c) promuovere un'ampia programmazione del lavoro che faciliti nel suo complesso l'attività giudiziaria e quella del personale amministrativo;

d) predeterminare tempi e carichi di lavoro in modo da rendere possibile la previsione dei tempi necessari a definire i ricorsi nella prospettiva di riuscire ad adeguarli alla media europea;

e) intercettare tempestivamente i ricorsi che, ponendo questioni nuove, rendono necessario l'immediato intervento nomofilattico della Corte;

f) rafforzare gli uffici "spoglio" sezionali cui spetta predisporre schede informatiche riassuntive della materia e dell'oggetto dei ricorsi in modo da permettere al presidente titolare di avere contezza della qualità, oltre della quantità, del lavoro, di formare i ruoli nella maniera più efficace, anche mediante raggruppamenti tematici, di investire le sezioni unite civili in presenza dei relativi presupposti.

In tale contesto, l'illustrazione dei seguenti dati statistici costituisce il presupposto necessario per formulare le previsioni di definizione relative all'anno 2021.

I procedimenti civili sopravvenuti.

1.7.2016-30.6.2017: 30.080;

1.7.2017-30.6.2018: 33.242;

1.7.2018-30.6.2019: 37.297;

1.7.2019-30.6.2020: 35.516;

1.1.2020-31.12.2020: 32.548.

I procedimenti civili definiti.

Il totale dei procedimenti civili definiti ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 29.688;

1.7.2017-30.6.2018: 31.066;

1.7.2018-30.6.2019: 32.450;
1.7.2019-30.6.2020: 29.185;
1.1.2020-31.12.2020: 29.100.

I procedimenti civili pendenti.

La pendenza dei procedimenti civili ha registrato il seguente andamento:

30.6.2017: 106.856;
30.6.2018: 109.019;
30.6.2019: 113.862;
30.6.2020: 120.186;
31.12.2020: 120.473.

L'indice di ricambio generale.

L'indice di ricambio generale ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 99%;
1.7.2017-30.6.2018: 93%;
1.7.2018-30.6.2019: 87%;
1.7.2019-30.6.2020: 82%.
1.1.2020-31.12.2020: 89%.

L'indice di smaltimento generale.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 22%;
1.7.2017-30.6.2018: 22%;
1.7.2018-30.6.2019: 22%;
1.7.2019-30.6.2020: 20%;
1.1.2020-31.12.2020: 19%.

La durata media dei procedimenti.

La durata media in giorni dei procedimenti ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 1.140;
1.7.2017-30.6.2018: 1.200;
1.7.2018-30.6.2019: 1.200;
1.7.2019-30.6.2020: 1.050;
1.1.2020-31.12.2020: 1.129.

Il rendimento medio pro capite.

Il rendimento medio pro-capite dell'Ufficio nel settore civile è stato il seguente nei diversi periodi:

- 1.7.2016-30.6.2017: 242; a fronte di un numero di magistrati pari a 119;
- 1.7.2017-30.6.2018: 210; a fronte di un numero di magistrati pari a 145;
- 1.7.2018-30.6.2019: 186; a fronte di un numero di magistrati pari a 171;
- 1.7.2019-30.6.2020: 171; a fronte di un numero di magistrati pari a 167;
- 1.7.2020-31.12.2020:101; a fronte di un numero di magistrati pari a 160;

La **classificazione per esito** dei procedimenti definiti ha avuto nel tempo i seguenti andamenti:

VALORI ASSOLUTI

PROCEDIMENTI DEFINITI *per esito*

	ESITO						Totale
	Accogli_ mento con rinvio	Accogli_ mento senza rinvio	Accoglimento senza rinvio <i>(con decisione nel merito)</i>	Rigetto	Inammis_ sibilità	Altre decisioni	
2010	5.474	5.040	-	11.352	5.015	2.082	28.963
2011	6.113	1.233	3.884	13.971	5.902	1.846	32.949
2012	5.238	623	3.734	10.082	2.984	2.351	25.012
2013	5.288	748	4.710	12.100	3.856	3.465	30.167
2014	5.494	370	4.278	11.815	3.884	2.356	28.197
2015	5.524	278	2.977	12.069	3.316	2.036	26.200
2016	6.829	275	2.514	11.698	3.479	2.580	27.375
2017	7.682	340	1.985	12.979	4.826	2.423	30.235
2018	8.387	354	1.881	13.758	5.381	2.681	32.442
2019	8.264	323	2.035	13.564	6.179	2.680	33.045
2020	6.881	268	1.414	10.769	7.193	2.575	29.100

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

PROCEDIMENTI DEFINITI *per esito*

	ESITO						Totale
	Accogli_ mento con rinvio	Accogli_ mento senza rinvio	Accoglimento senza rinvio (con decisione nel merito)	Rigetto	Inammis_ sibilità	Altre decisioni	
2010	18,9%	17,4%	-	39,2%	17,3%	7,2%	100,0%
2011	18,6%	3,7%	11,8%	42,4%	17,9%	5,6%	100,0%
2012	20,9%	2,5%	14,9%	40,3%	11,9%	9,4%	100,0%
2013	17,5%	2,5%	15,6%	40,1%	12,8%	11,5%	100,0%
2014	19,5%	1,3%	15,2%	41,9%	13,8%	8,4%	100,0%
2015	21,1%	1,1%	11,4%	46,1%	12,7%	7,8%	100,0%
2016	24,9%	1,0%	9,2%	42,7%	12,7%	9,4%	100,0%
2017	25,4%	1,1%	6,6%	42,9%	16,0%	8,0%	100,0%
2018	25,9%	1,1%	5,8%	42,4%	16,6%	8,3%	100,0%
2019	25,0%	1,0%	6,2%	41,0%	18,7%	8,1%	100,0%
2020	23,6%	0,9%	4,9%	37,0%	24,7%	8,8%	100,0%

2. Analisi della situazione delle singole sezioni civili

Va premesso che, nel corso dell'anno 2020, si sono registrati differenti modelli organizzativi delle sezioni civili nei rapporti con la Sesta sezione. Alcune sezioni (in particolare la Prima, la Seconda, la Terza) hanno, infatti, privilegiato il modello della co-assegnazione della maggior parte dei consiglieri alla Sesta sezione civile, mentre altre (la sezione Lavoro e la sezione Tributaria) hanno optato per la co-assegnazione in via esclusiva alla Sesta sezione civile di un certo numero di consiglieri.

Nel nuovo progetto tabellare e nel documento organizzativo è stata, invece, privilegiata la scelta della generalizzata co-assegnazione alle Sesta sezione civile di n più ampio numero di consiglieri al fine di intensificare l'attività di esame preliminare dei ricorsi, funzionale alla cernita dei ricorsi manifestamente fondati o infondati (in quanto tali destinati ad essere definiti dalla esta sezione civile) e alla selezione di quelli destinati, invece, ad essere definiti dalle sezioni ordinarie.

Tale premessa si rende necessaria in vista della analisi dei dati relativi alla produttività per gli anni pregressi e per la elaborazione di previsioni attendibili per l'anno 2021, modulate o sul precedente modello o di quello nuovo, ove tempestivamente attuato.

3. Prima Sezione civile.

3.1. Situazione dell'organico.

Al 31 dicembre 2020 l'organico della Prima sezione civile era composto, oltre che dal Presidente titolare, da n. 6 presidenti di sezione, nonché da n. 26 consiglieri, di cui 20 co-assegnati alla Sesta Sezione. Un consigliere è, però, andato in pensione il 31 marzo 2021.

Oltre a questi componenti, la Prima sezione potrà contare, a partire dal mese di giugno 2021, su tre magistrati del Massimario co-assegnati per un'udienza al mese, per contribuire ad eliminare il carico relativo alla protezione internazionale, e su quindici consiglieri in servizio presso altre sezioni (civili e penali) co-assegnati con il loro consenso, espresso all'esito di interpello, per la partecipazione (ciascuno) a due udienze nell'arco dell'anno, per definire i ricorsi in materia di protezione internazionale.

Dei consiglieri assegnati alla Prima alcuni godono di esoneri per altri incarichi interni alla corte: il Cons. Acierno, già direttore aggiunto del Massimario, ne è appena stata nominata direttore, il dott. Lamorgese fa parte dell'UPSUC ed è componente delle Sezioni Unite civili, la dott.ssa Nazzicone fa parte del TSAP ed è componente delle SU civili, i dott. Valitutti, Ferro, Di Marzio, Marulli, Mercolino e Terrusi fanno parte delle SU civili.

La sezione fruisce dell'aiuto di due sottoufficiali della guardia di finanza e di quattro ricercatrici distaccate dell'EASO, per il progetto di smaltimento delle cause in materia di protezione internazionale.

L'organico, ampiamente insufficiente per far fronte alle sopravvenienze in materia di protezione internazionale, oltre che per assicurare la tempestiva trattazione delle molte complesse materie affidate alla competenza tabellare della prima Sezione civile, verrà, secondo il decreto di incremento degli organici, rinforzato di n. 14 elementi, che diverranno effettivi quando destinati dal CSM in data ancora non esattamente prevedibile.

3.2. Competenza

Materie di competenza della Prima Sezione civile:

Acque
Adozione
Alimenti
Arbitrato
Azienda e Impresa
Borsa
Cittadinanza
Concorrenza e consorzi
Contratti bancari
Diritto internazionale privato
Diritto amministrativo

Edilizia economica e popolare
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile
Espropriazione per pubblica utilità
Fallimento
Famiglia
Filiazione
Immigrazione e Protezione Internazionale
Inabilitazione
Interdizione
Mandato di credito
Materia elettorale
Minori
Opere dell'ingegno (beni immateriali)
Opere pubbliche
Persone fisiche e giuridiche
Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile
Società
Stato civile
Titoli di credito

3.3. Flussi e trattazione dei ricorsi¹

¹ FORZA LAVORO EFFETTIVA

I valori della forza lavoro effettiva in ogni sezione sono stati calcolati ai sensi della "*Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall'art.37 D.L. 98/2011*" (circolare n. P- n.22890 del 9 dicembre 2016 - Delibera del 7 dicembre 2016).

Ai fini del calcolo del coefficiente di presenza effettiva in ufficio di ogni consigliere nel periodo considerato, si sono rapportati i giorni effettivi di presenza al totale dei giorni del periodo (365) ed il risultato moltiplicato per la percentuale di servizio depurata da eventuali esoneri.

Aggregando i coefficienti relativi alle specifiche sezioni si è ottenuta la forza lavoro effettiva di ogni sezione.

La produttività media è il risultato del rapporto tra il numero dei procedimenti definiti in ogni sezione e la forza lavoro effettiva.

In pratica:

le variabili da prendere in considerazione per il calcolo del **Coefficiente Annuale di Presenza individuale** (CaP)¹ all'interno dell'Ufficio sono:

1. Presenza del magistrato nell'ufficio: 365 giorni per chi era presente nel periodo di analisi;
2. Assenze significative (≥ 15 giorni totali nel periodo di analisi);

I **procedimenti assegnati** alla Prima Sezione hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 3.240;
1.7.2017-30.6.2018: 2.123;
1.7.2018-30.6.2019: 6.781;
1.7.2019-30.6.2020: 5.006;
1.1.2020-31.12.2020: 2.940.

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

30.6.2017: 6.864;
30.6.2018: 6.392;
30.6.2019: 10.195;
30.6.2020: 10.148.
31.12.2020: 9.683.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione è quello di seguito descritto:

1.7.2016-30.6.2017: 1.921;
1.7.2017-30.6.2018: 2.549;
1.7.2018-30.6.2019: 2.909;
1.7.2019-30.6.2020: 5.019;
1.1.2020-31.12.2020: 5.170.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 3.517;

Giorni di Presenza Effettiva

GPE = 365 – assenze

Coefficiente annuale di Presenza

CaP = $\frac{\text{GPE}}{\text{GPE}}$ → 1 se assenze < 15 giorni

A questo punto occorre tenere conto della effettiva **piena disponibilità** dei magistrati ad operare all'interno dell'Ufficio/Sezione e quindi si devono conoscere le percentuali di:

1. Esonero;
2. Apporto in unità organizzativa (N).

Forza lavoro effettiva individuale = CaP * Percentuale di Servizio

= CaP * [(% di apporto - % di esonero)]

Forza lavoro effettiva = \sum forza lavoro effettiva individuale

1.7.2017-30.6.2018: 5.009;
1.7.2018-30.6.2019: 4.813;
1.7.2019-30.6.2020: 7.249;
1.1.2020-31.12.2020: 7.235.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 160; a fronte di un numero di magistrati pari a 12;
1.7.2017-30.6.2018: 159; a fronte di un numero di magistrati pari a 16;
1.7.2018-30.6.2019: 139; a fronte di un numero di magistrati pari a 21;
1.7.2019-30.6.2020: 251; a fronte di un numero di magistrati pari a 20;
1.7.2020-31.12.2020:118; a fronte di un numero di magistrati pari a 20.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione e Sesta è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 185; a fronte di un numero di magistrati pari a 19;
1.7.2017-30.6.2018: 228; a fronte di un numero di magistrati pari a 22;
1.7.2018-30.6.2019: 172; a fronte di un numero di magistrati pari a 28;
1.7.2019-30.6.2020: 259; a fronte di un numero di magistrati pari a 28;
1.7.2020-31.12.2020:120; a fronte di un numero di magistrati pari a 28.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 61%;
1.7.2017-30.6.2018: 123%;
1.7.2018-30.6.2019: 44%;
1.7.2019-30.6.2020: 101%;
1.1.2020-31.12.2020: 177%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 22%;
1.7.2017-30.6.2018: 29%;
1.7.2018-30.6.2019: 23%;
1.7.2019-30.6.2020: 33%;
1.1.2020-31.12.2020: 35%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 1.542;
1.7.2017-30.6.2018: 1.538;
1.7.2018-30.6.2019: 1.094;

1.7.2019-30.6.2020: 792;
1.1.2020-31.12.2020: 782.

3.4. Cause di più risalente iscrizione pendenti al 31 marzo 2021.

	S1
2012	1
2013	3
2014	20
2015	533
2016	1.076
2017	1.427
2018	1.733
2019	2.926
2020	2.079
2021	13
TOT	9.811

3.5. Obiettivi 2021

Brevemente, al fine di offrire una chiave di lettura dei numeri sopra riportati, la prima Sezione si è da tempo autorganizzata in quattro aree, alle quali, stante il massiccio aumento dei ricorsi in tema di protezione internazionale, se ne è aggiunta nel 2019 una quinta dedicata a questo ambito. Tutte e cinque le aree hanno dato buoni risultati, migliorando nonostante le difficoltà legate alla pandemia le *performances* dell'anno precedente, a riprova non solo dello sforzo e dello spirito di sacrificio dei presidenti e dei consiglieri, ma anche della bontà del modulo prescelto che è stato confermato per il 2021.

È previsto, nel corso del 2021, un aumento delle sopravvenienze in materia di protezione internazionale, legato sia al ritorno della materia nell'ambito di esclusiva competenza della Prima sezione, sia alla ripresa dell'attività delle Commissioni territoriali e dei tribunali, con il conseguente aumento delle impugnazioni.

La Sezione si pone quindi un duplice obiettivo:

- l'eliminazione delle cause di più antica data, ovvero di tutte le cause iscritte a ruolo fino al 2016;
- il contenimento e la pronta definizione delle cause di nuova iscrizione in materia di protezione internazionale

3.6. Definizione del carico esigibile sezionale ed individuazione del range di produttività.

La Prima sezione, nel corso dell'anno 2020, è riuscita a definire un numero significativo di ricorsi, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. La sezione ha cominciato ad affrontare in modo sistematico le cause di protezione internazionale trovando il metodo di lavoro per ridurre progressivamente la pendenza mediante la tempestiva rimessione alle Sezioni Unite civili delle questioni su cui si registrano orientamenti difformi in modo da rafforzare la funzione nomofilattica in un settore di particolare rilievo sociale.

Si può indicare per il 2021 un valore di produttività medio di 250 provvedimenti, tenuto conto di tutti i parametri previsti e del lavoro svolto in Sesta dai consiglieri ad essa co-assegnati, considerando fisiologico un *range* di variabilità del 15% in meno o in più.

3.7. Criteri di priorità.

Come menzionato al punto 1.5., la Prima Sezione ha indicato come obiettivi:

- l'eliminazione delle cause di più antica data, ovvero di tutte le cause iscritte a ruolo fino al 2016;
- il contenimento e la pronta definizione delle cause di nuova iscrizione in materia di protezione internazionale.

Ad essi si aggiungono i criteri di priorità determinati dalle materie di competenza della Sezione, già indicati per l'anno 2020:

- ricorsi in materia di elettorato attivo e passivo;
- ricorsi in materia di famiglia e altri diritti fondamentali (ivi compresi i ricorsi in materia di immigrazione).

4. Seconda Sezione civile

4.1. Situazione dell'organico:

A fine dicembre 2020 l'organico della Seconda sezione civile era composto dal Presidente titolare, da tre presidenti di Sezione, di cui uno coordinatore della sottosezione Seconda presso la Sesta sezione e, per tale motivo, chiamato a presiedere soltanto una udienza mensile presso la Seconda sezione.

I consiglieri in organico sono, allo stato, 22, ma di fatto saranno 20 fino al 31 marzo 2021 a causa dell'esonero totale di due consiglieri a causa di altri incarichi. Va segnalato, però, che, nel corso dell'anno un magistrato sarà collocato a riposto e un altro fuori ruolo.

Dei magistrati in servizio, uno è esonerato per $\frac{3}{4}$ dal servizio in sezione, essendo membro fisso delle Sezioni unite civili, un altro è esonerato per $\frac{1}{4}$, perché coordinatore dell'Ufficio spoglio, cosicché il numero effettivo scende a 19.

Tutti i consiglieri, con esclusione allo stato di sei, erano addetti a fine 2020 anche alla Sesta sezione civile. Nell'anno 2021 essi sono destinati a salire almeno ad otto.

Fanno parte delle Sezioni Unite, con conseguente riduzione di un'udienza presso la Seconda sezione, due presidenti e sei consiglieri.

4.2. Competenza

Materie di competenza della Seconda Sezione civile:

Agenzia (tranne rito del lavoro)

Appalto

Comunione - Condominio

Deposito

Divisione

Donazione

Edilizia

Enfiteusi

Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile

Lavoro autonomo - Profess./onorari

Mediazione

Mutuo

Nuova opera - Danno temuto

Patrocinio a spese dello Stato

Possesso

Proprietà

Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali

Rendita perpetua e vitalizia

Riforma fondiaria

Sanzioni amministrative, escluse quelle in materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di previdenza

Servitù

Successioni

Superficie

Trascrizione

Urbanistica

Usi civici

Usufrutto - Uso - Abitazione

Vendita - Permuta - Riporto

4.3. Flussi e trattazione dei ricorsi

I **procedimenti assegnati** alla Seconda Sezione civile hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 3.901;
1.7.2017-30.6.2018: 3.181;
1.7.2018-30.6.2019: 3.528;
1.7.2019-30.6.2020: 4.999;
1.1.2020-31.12.2020: 2.238.

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

30.6.2017: 9.055;
30.6.2018: 8.918;
30.6.2019: 8.853;
30.6.2020: 11.600;
31.12.2020: 10.619.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione:

totale dei procedimenti definiti dalla sezione:

1.7.2016-30.6.2017: 2.620;
1.7.2017-30.6.2018: 3.142;
1.7.2018-30.6.2019: 3.507;
1.7.2019-30.6.2020: 2.192;
1.1.2020-31.12.2020: 2.719.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 4.553;
1.7.2017-30.6.2018: 4.360;
1.7.2018-30.6.2019: 4.820;
1.7.2019-30.6.2020: 3.525;
1.1.2020-31.12.2020: 3.984.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 187; a fronte di un numero di magistrati pari a 14;
1.7.2017-30.6.2018: 185; a fronte di un numero di magistrati pari a 17;
1.7.2018-30.6.2019: 185; a fronte di un numero di magistrati pari a 19;
1.7.2019-30.6.2020: 129; a fronte di un numero di magistrati pari a 17;
1.7.2020- 31.12.2020: 135; a fronte di un numero di magistrati pari a 15.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione tenuto conto del lavoro svolto in sesta è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 240; a fronte di un numero di magistrati pari a 19;
1.7.2017-30.6.2018: 182; a fronte di un numero di magistrati pari a 24;
1.7.2018-30.6.2019: 179; a fronte di un numero di magistrati pari a 27;
1.7.2019-30.6.2020: 147; a fronte di un numero di magistrati pari a 24;
1.7.2020-31.12.2020:120; a fronte di un numero di magistrati pari a 22.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 69%;
1.7.2017-30.6.2018: 104%;
1.7.2018-30.6.2019: 102%;
1.7.2019-30.6.2020: 45%;
1.1.2020-31.12.2020: 124%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 23%;
1.7.2017-30.6.2018: 27%;
1.7.2018-30.6.2019: 29%;
1.7.2019-30.6.2020: 16%;
1.1.2020-31.12.2020: 21%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 1.485 giorni;
1.7.2017-30.6.2018: 1.305 giorni;
1.7.2018-30.6.2019: 1.293 giorni;
1.7.2019-30.6.2020: 1.349 giorni;
1.1.2020-31.12.2020: 1.062 giorni.

4.4. Cause di più risalente iscrizione pendenti al 31 marzo 2021.

	S2
2011	1
2014	6
2015	19
2016	1.177

2017	2.223
2018	2.702
2019	4.018
2020	314
2021	2
TOT	10.462

4.5. Obiettivi 2021

La seconda Sezione non è attualmente organizzata in aree, ma sta elaborando un proprio diverso progetto organizzativo articolato, da attuarsi non appena l'organico sarà ripristinato ed incrementato, come previsto dal progetto tabellare. Esso prevede quattro aree omogenee alle quali si accederà previo interpello, con facoltà di partecipare per ogni consigliere a più di una di esse, ma con prevalenza di una sulle altre.

Pur con le difficoltà enunciate nel par. 2.1. a proposito degli organici, la Seconda sezione ha mantenuto nel 2020 un buon livello organizzativo complessivo, frutto di una positiva sinergia tra presidenti, consiglieri e personale amministrativo – tanto che è stata scelta come sezione pilota per la sperimentazione del PCT di cassazione.

4.6. Definizione del carico esigibile sezionale, ed individuazione del range di produttività.

Le segnalate difficoltà di organico della sezione, che ha recentemente perso un altro elemento perché destinato, fuori ruolo, alla Corte costituzionale come assistente, non sono destinate a risolversi a breve.

Si può indicare per il 2021 un valore di produttività medio di 193 provvedimenti, considerati i parametri previsti ed il lavoro svolto in sesta, con un possibile incremento del 15%.

4.7. Criteri di priorità.

La Seconda Sezione indica come di prioritaria definizione le materie dell'equa riparaione, delle sanzioni amministrative finanziarie e del disciplinare dei professionisti, materie che involgono interessi diffusi o che sono accelerate per volontà legislativa.

Si deve ritenere intesa nelle priorità anche la definizione dei ricorsi, assegnati nel corso del 2019, in tema di protezione internazionale.

Costituisce inoltre obiettivo prioritario l'eliminazione delle cause di più antica data, ovvero di tutte le cause iscritte a ruolo fino al 2016.

5.1. Situazione dell'organico:

La terza Sezione gode sulla carta di un organico di cinque presidenti, oltre il titolare, e 29 consiglieri, ma presenta significative scoperture a causa di pensionamenti e collocamenti fuori ruolo: al 31 dicembre erano presenti 24 consiglieri, scesi a 23 nei primi mesi del 2021 a causa del collocamento fuori ruoli di un consigliere. Godono di esoneri parziali i presidenti e i componenti delle Sezioni Unite civili e un membro del segretariato generale.

Tali fattori sono destinati ad incidere sul conseguimento degli obiettivi e sulla definizione dei ricorsi di più risalente iscrizione.

5.2. Competenza

Materie di competenza della terza Sezione civile:

Anticresi

Arricchimento

Assicurazione

Contratti agrari

Contratto estimatorio

Contratti in genere

Diritto della navigazione

Esecuzione forzata

Fideiussione

Gestione di affari

Gioco e scommessa

Ipoteca

Locazioni e comodato

Mandato - Commissione

Cessione di beni ai creditori

Obbligazioni in genere

Pagamento d'indebito

Pegno

Prescrizione e decadenza

Privilegi

Promesse unilaterali

Responsabilità civile

Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile

Somministrazione

Spedizione

Transazione

Trasporto

5.3. Flussi e trattazione dei ricorsi

I **procedimenti assegnati** alla Prima Sezione hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 2.951;

1.7.2017-30.6.2018: 1.677;

1.7.2018-30.6.2019: 2.482;

1.7.2019-30.6.2020: 4.978;

1.1.2020-31.12.2020: 3.673.

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

30.6.2017: 4.272;

30.6.2018: 3.228;

30.6.2019: 2.878;

30.6.2020: 5.432;

31.12.2020: 5.554.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione:

totale dei procedimenti definiti dalla sezione:

1.7.2016-30.6.2017: 2.695;

1.7.2017-30.6.2018: 2.643;

1.7.2018-30.6.2019: 2.707;

1.7.2019-30.6.2020: 2.381;

1.1.2020-31.12.2020: 2.018.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 4.455;

1.7.2017-30.6.2018: 4.622;

1.7.2018-30.6.2019: 4.288;

1.7.2019-30.6.2020: 3.921;

1.1.2020-31.12.2020: 3.625.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 245; a fronte di un numero di magistrati pari a 11;

1.7.2017-30.6.2018: 147; a fronte di un numero di magistrati pari a 18;

1.7.2018-30.6.2019: 142; a fronte di un numero di magistrati pari a 19;

1.7.2019-30.6.2020: 132; a fronte di un numero di magistrati pari a 18.

1.7.2020- 31.12.2020: 57; a fronte di un numero di magistrati pari a 17.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione, tenuto conto anche del lavoro svolto in Sesta è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 248; a fronte di un numero di magistrati pari a 18;

1.7.2017-30.6.2018: 171; a fronte di un numero di magistrati pari a 27;

1.7.2018-30.6.2019: 159; a fronte di un numero di magistrati pari a 27;

1.7.2019-30.6.2020: 145; a fronte di un numero di magistrati pari a 27;

1.7.2020-31.12.2020:77; a fronte di un numero di magistrati pari a 24.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 98%;

1.7.2017-30.6.2018: 162%;

1.7.2018-30.6.2019: 114%;

1.7.2019-30.6.2020: 49%;

1.1.2020-31.12.2020: 56%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 40%;

1.7.2017-30.6.2018: 46%;

1.7.2018-30.6.2019: 50%;

1.7.2019-30.6.2020: 31%;

1.1.2020-31.12.2020: 27%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 991 giorni;

1.7.2017-30.6.2018: 951 giorni;

1.7.2018-30.6.2019: 864 giorni;

1.7.2019-30.6.2020: 796 giorni;

1.1.2020-31.12.2020: 726 giorni.

5.4. I procedimenti di più risalente iscrizione pendenti al 31 marzo 2021 sono i seguenti:

S3

2014	2
2015	6
2016	22
2017	94
2018	752
2019	4.465
2020	209
2021	
TOT	5.550

5.5. Obiettivi 2021

La terza sezione non è rigidamente organizzata in aree; prevede però la gestione programmata di diversi progetti legati a specifiche materie di competenza della sezione, a ciascuno dei quali è preposto un presidente (progetto esecuzioni, progetto responsabilità civile, progetto immigrazione per la definizione dei 2700 procedimenti in materia di protezione internazionale assegnati alla sezione). La gestione dei progetti fin dalla formazione dei ruoli in udienze tematiche è stata consentita dall'integrale spoglio dell'esistente con realizzazione di una scheda informatica per ciascun procedimento e ha prodotto negli ultimi anni la razionalizzazione della giurisprudenza non solo di legittimità, ma anche di merito sul punto.

È da evidenziare che con l'assegnazione, tra il 2019 e il 2020, di 2700 cause in materia di protezione si è improvvisamente raddoppiata la sopravvenienza ed incrementata la pendenza della sezione, il che ha portato all'abbattimento dell'indice di ricambio e di smaltimento.

Parallelamente la Sezione è impegnata nella definizione dei ricorsi di più risalente iscrizione.

5.6. Definizione del carico esigibile sezionale e individuazione del range di produttività.

Le segnalate difficoltà di organico della sezione non sono destinate a risolversi a breve.

Si può indicare per il 2021 un valore di produttività medio, tenuto conto dei parametri previsti e del lavoro svolto in Sesta, di almeno 181 provvedimenti e si considera raggiungibile un ulteriore incremento del 15%.

5.7. Criteri di priorità.

Gli obiettivi perseguiti per il 2021 sono i seguenti:

- l'eliminazione delle cause in materia di protezione internazionale;
- la definizione dei ricorsi iscritti a ruolo fino a tutto il 2017;
- ricorsi in materia di responsabilità civile dei magistrati;

- ricorsi in materia di responsabilità per danni alla persona;
- ricorsi in materia di locazioni abitative;
- ricorsi in materia di esecuzioni.

6. Sezione LAVORO

6.1 Situazione dell'organico:

L'organico della Sezione Lavoro prevede, allo stato, oltre al Presidente Titolare, 6 Presidenti e 41 consiglieri, destinati a salire di un'unità a seguito del decreto di assegnazione delle ulteriori unità previste dalla nuova pianta organica. Peraltro, attualmente sono presenti in Sezione 32 consiglieri (compresi quelli assegnati in via esclusiva alla Sottosezione Sesta) e n. 4 presidenti.

Nel corso del 2021 le presenze effettive dei consiglieri si sono ridotte di 5 unità.

Con riguardo alle modalità organizzazione di partecipazione dei consiglieri alla Sesta Sezione, per tutto il periodo in considerazione e fino alla fine del 2020, la sezione Lavoro ha scelto il modello della assegnazione esclusiva, ritenendolo più funzionale alle esigenze organizzative.

Dai primi mesi del 2021, la Sezione lavoro è passata al regime della co-assegnazione dei consiglieri della Sezione ordinaria alla Sottosezione della Sesta Sezione civile.

Pertanto, si ritiene opportuno per ragioni di omogeneità, in relazione alla produttività media, considerare i dati della Sezione ordinaria e quelli della Sottosezione, tenuto conto in particolare del nuovo modello organizzativo adottato per la partecipazione alla Sesta Sezione.

6.2 Competenza

Materie di competenza della Sezione Lavoro:

Lavoro privato; Diritto sindacale; Lavoro pubblico; Previdenza e assistenza; Immigrazione per l'esaurimento dei ricorsi già assegnati

6.3 Flussi e trattazione dei ricorsi anno giudiziario (1.7.-30.6)

I procedimenti assegnati alla Sezione ordinaria Lavoro hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 4.984;

1.7.2017-30.6.2018: 3.159;

1.7.2018-30.6.2019: 4.036;

1.7.2019-30.6.2020: 5.418.

1.1.2020-31.12.2020: 4.865

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

30.6.2017: 15.094;

30.6.2018: 13.096;

30.6.2019: 12.306;
30.6.2020: 14.507.
31.12.2020: 14.010

Il totale dei procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria Lavoro periodo

1.7.2016-30.6.2017: 4.493;
1.7.2017-30.6.2018: 5.098;
1.7.2018-30.6.2019: 4.795;
1.7.2019-30.6.2020: 3.208.

Il totale dei procedimenti definiti, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione, ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 6.085;
1.7.2017-30.6.2018: 7.573;
1.7.2018-30.6.2019: 6.637;
1.7.2019-30.6.2020: 4.936;
1.1.2020- 31.12.2020: 4.570.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione ordinaria è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 160; a fronte di un numero di magistrati pari a 28;
1.7.2017-30.6.2018: 176; a fronte di un numero di magistrati pari a 29;
1.7.2018-30.6.2019: 155; a fronte di un numero di magistrati pari a 31;
1.7.2019-30.6.2020: 103; a fronte di un numero di magistrati pari a 31;
1.7.2020- 31.12.2020: 60; a fronte di un numero di magistrati pari a 29.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione ordinaria e della Sottosezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 213; a fronte di un numero di magistrati pari a 32;
1.7.2017-30.6.2018: 209; a fronte di un numero di magistrati pari a 36;
1.7.2018-30.6.2019: 179; a fronte di un numero di magistrati pari a 37;
1.7.2019-30.6.2020: 133; a fronte di un numero di magistrati pari a 37;

6.4 Flussi e trattazione dei ricorsi anno solare (1.1.-31.12)

Totale dei procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria Lavoro nel periodo 1.1.-31.12.

1.1.2017-31.12.2018: 4578

1.1.2018-31.12.2018: 5.233
1.1.2019-31.12.2019: 4.220
1.1.2020-31.12.2020: 2.982

Totale dei procedimenti definiti dalla Sezione, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione nel periodo

1.1.2017-31.12.2017: 7218
1.1.2018-31.12.2018: 7.298
1.1.2019-31.12.2019: 6.099
1.1.2020-31.12.2020: 4.570

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi (1.1-31-12 Sezione e Sottosezione Lavoro):

Ipotizzando che il numero di magistrati (calcolato come forza lavoro effettiva) degli anni solari sia sovrapponibile a quella degli anni giudiziari il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione (comprensiva della Sottosezione) per anno solare è stato il seguente

1.1.2017-31.12.2017: 226; a fronte di un numero di magistrati pari a 32;
1.1.2018-31.12.2018: 203; a fronte di un numero di magistrati pari a 36;
1.1.2019-31.12.2019: 165; a fronte di un numero di magistrati pari a 37;
1.1.2020-31.12.2020: 124; a fronte di un numero di magistrati pari a 37;

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 92%;
1.7.2017-30.6.2018: 163%;
1.7.2018-30.6.2019: 120%;
1.7.2019-30.6.2020: 59%.
1.1.2020-31.12.2020: 62%

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 23%;
1.7.2017-30.6.2018: 28%;
1.7.2018-30.6.2019: 28%;
1.7.2019-30.6.2020: 18%.
1.1.2020-31.12.2020: 18%

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 1.495 giorni;
1.7.2017-30.6.2018: 1.680 giorni;
1.7.2018-30.6.2019: 1.416 giorni;

1.7.2019-30.6.2020: 1.525 giorni.

1.1.2020-31.12.2020: 1.562 giorni.

6.5 Arretrato

Pendenti al 31/03/2021

SL	
2014	25
2015	1.132
2016	2.064
2017	2.169
2018	2.678
2019	3.694
2020	2.425
2021	1
TOT	14.188

6.6 Obiettivo smaltimento

L'obiettivo principale, alla luce dei dati illustrati, consiste dunque nel tentativo di ridurre progressivamente, ma rispettando i carichi esigibili, anzitutto i tempi di trattazione dei ricorsi, così da riportarli a tempi di definizione compatibili la durata della "fase" di legittimità (i.e. successiva alla decisione in appello) con i tempi previsti dalla legge Pinto.

6.7 Definizione del carico esigibile.

Occorre tenere conto della concomitanza del programma di gestione con la nuova proposta tabellare e con il DOG che hanno dedicato una specifica disciplina alla riorganizzazione dell'attività di spoglio nel settore civile, come esposto nei paragrafi dedicati all'esame degli obiettivi qualitativi, con evidenti ricadute sulle classificazione dei ricorsi anche in relazione alla esigenza di una determinazione secondo criteri uniformi e condivisi del peso ponderale degli stessi, e della Sesta sezione civile a cui è demandato un primo screening sul rito di definizione dei ricorsi.

Occorre considerare, altresì, che il protrarsi della situazione pandemica, la progressiva riduzione delle presenze effettive, con rilevante scoperta dell'organico, e la mancanza sino all'espletamento del concorso bandito dal Consiglio, di nuove assegnazioni, inducono a fare riferimento alla produttività media.

Tale dato, atteso anche nel 2021 si sta ancora avvertendo il peso delle ricadute della pandemia, può porsi come solo tendenziale.

Si può indicare per il 2021 un valore di produttività medio (Sezione e Sottosezione) di 198 provvedimenti, considerati i parametri previsti e il lavoro presso la Sesta sezione, con un possibile incremento del 15%.

6.8 Criteri di priorità.

Vi è innanzitutto l'esigenza della definizione prioritaria, anche se non esclusiva, delle cause di iscrizione più risalente.

Pertanto, un primo criterio di definizione prioritaria per il programma di gestione dell'anno 2021, identificato come "obiettivo di smaltimento" dalla circolare CSM P17384/2020 da conseguire entro il 31.12.2021, sarà quello di completare la definizione dei procedimenti iscritti a ruolo nell'anno 2015 e continuare a definire, per quanto più possibile, i giudizi risalenti all'anno 2016.

Sul presupposto poi che qualità della giurisdizione significa certo privilegiare la riduzione dei tempi di definizione dei processi, ma anche selezionare il contenzioso che, per i beni in gioco, merita di essere definito in via preferenziale, la seconda direttiva va individuata nella peculiare natura di interessi primari della persona coinvolti nella controversia.

Pertanto, in conformità con le previsioni tabellari, nella formazione dei calendari di udienza, sarà assegnata la precedenza: a) ai ricorsi aventi ad oggetto i licenziamenti, sia dell'area privata che dell'area pubblica; b) ai ricorsi per i quali le parti abbiano prospettato particolari ragioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare; c) ai ricorsi proposti ex art. 420 bis c.p.c. ed ai ricorsi per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.; d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.

7. Sezione TRIBUTARIA

7.1 Situazione dell'organico

L'organico della Sezione Tributaria è pari, attualmente, a 35 consiglieri, oltre al Presidente Titolare e 5 Presidenti e 35 consiglieri. Con la nuova pianta organica il numero dei presidenti di sezione è aumentato di un'unità e quello dei consiglieri di 16.

Per effetto di numerosi decreti del Primo Presidente, la dotazione sezionale, nel corso del 2020 e nel primo scorcio del 2021, si è avvalsa altresì di venticinque magistrati del Massimario, applicati per un anno al 50% (ovvero per due udienze e/o adunanze mensili) in forza dell'art. 1, comma 980, della legge n. 205 del 2017, di cui due in scadenza il primo marzo 2021 e i restanti in scadenza il primo giugno 2021.

Inoltre, la Sezione si è avvalsa di tredici magistrati ausiliari, di cui undici assegnati alla Sezione ordinaria e due alla Sottosezione Sesta, per due udienze e/o adunanze mensili, onde assicurare la prescritta posizione maggioritaria dei togati nella composizione dei collegi.

La Sezione Tributaria con riguardo alle modalità organizzazione di partecipazione dei consiglieri alla Sesta Sezione, per tutto il periodo in considerazione e fino alla fine del 2020 ha scelto il modello della assegnazione esclusiva, di talché i consiglieri della Sezione assegnati alla Sottosezione della Sesta Sezione civile hanno svolto la propria attività esclusivamente presso quest'ultima, e così i consiglieri assegnati alla Sezione ordinaria.

Secondo la proposta tabellare, il rapporto tra Sezione e Sottosezione dovrebbe vedere il rafforzamento della co-assegnazione.

Pertanto, si ritiene opportuno per ragioni di omogeneità, in relazione alla produttività media, considerare i dati della Sezione ordinaria e quelli della Sottosezione, tenuto conto in particolare del nuovo modello organizzativo adottato per la partecipazione alla Sesta Sezione.

7.2 Competenza

La Sezione Tributaria ha competenza nelle seguenti materie: Imposte dirette, Iva, accise, tributi doganali, tributi locali, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le relative sanzioni

7.3 Flussi e trattazione dei ricorsi

I **procedimenti assegnati alla Sezione Tributaria ordinaria** hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 9.250;
1.7.2017-30.6.2018: 7.500;
1.7.2018-30.6.2019: 8.095;
1.7.2019-30.6.2020: 3.950;
1.1.2020-31.12.2020: 3.184.

La pendenza dei procedimenti ha registrato nel tempo il seguente andamento:

30.6.2017: 39.667;
30.6.2018: 41.968;
30.6.2019: 42.194;
30.6.2020: 39.991;
31.12.2020: 37.237.

Il totale dei procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria:

1.7.2016-30.6.2017: 5.385;
1.7.2017-30.6.2018: 5.179;
1.7.2018-30.6.2019: 7.849;
1.7.2019-30.6.2020: 6.131;

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 9.511;
1.7.2017-30.6.2018: 8.834;
1.7.2018-30.6.2019: 11.201;
1.7.2019-30.6.2020: 8.949;
1.1.2020-31.12.2020: 9.141.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione ordinaria è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 245; a fronte di un numero di magistrati pari a 22;
1.7.2017-30.6.2018: 192; a fronte di un numero di magistrati pari a 27;
1.7.2018-30.6.2019: 187; a fronte di un numero di magistrati pari a 42;
1.7.2019-30.6.2020: 146; a fronte di un numero di magistrati pari a 42;
1.7.2020- 31.12.2020: 94; a fronte di un numero di magistrati pari a 45.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione ordinaria e della Sottosezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2016-30.6.2017: 307; a fronte di un numero di magistrati pari a 31;
1.7.2017-30.6.2018: 245; a fronte di un numero di magistrati pari a 36;
1.7.2018-30.6.2019: 215; a fronte di un numero di magistrati pari a 52;
1.7.2019-30.6.2020: 175; a fronte di un numero di magistrati pari a 51;

Totale dei procedimenti definiti dalla sezione ordinaria nel periodo 1.1.-31.12

1.1.2017-31.12.2017: 5084;
1.1.2018-31.12.2018: 6.307;
1.1.2019-31.12.2019: 8.064;
1.1.2020-31.12.2020: 6.565.

Totale dei procedimenti definiti dalla Sezione, compresi i procedimenti definiti in seno alla Sesta Sezione nel periodo 1.1.-31.12

1.1.2017-31.12.2017: 9060;
1.1.2018-31.12.2018: 9.916;
1.1.2019-31.12.2019: 11.461;
1.1.2020-31.12.2020: 9.141.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi (1.1-31.12 Sezione e Sottosezione Tributaria):

Ipotizzando che il numero di magistrati (calcolato come forza lavoro effettiva) degli anni solari sia sovrapponibile a quella degli anni giudiziari il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione (comprensiva della Sottosezione) per anno solare è stato il seguente

1.1.2017-31.12.2017: 292; a fronte di un numero di magistrati pari a 31;
1.1.2018-31.12.2018: 275; a fronte di un numero di magistrati pari a 36;
1.1.2019-31.12.2019: 220; a fronte di un numero di magistrati pari a 52;
1.1.2020-31.12.2020: 179; a fronte di un numero di magistrati pari a 51;

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 59%;
1.7.2017-30.6.2018: 69%;
1.7.2018-30.6.2019: 97%;
1.7.2019-30.6.2020: 156%;
1.1.2020-31.12.2020: 207%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 12%;
1.7.2017-30.6.2018: 11%;
1.7.2018-30.6.2019: 16%;
1.7.2019-30.6.2020: 13%;
1.1.2020-31.12.2020: 15%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 1.864 giorni;
1.7.2017-30.6.2018: 2.116 giorni;
1.7.2018-30.6.2019: 2.141 giorni;
1.7.2019-30.6.2020: 1.851 giorni.
1.1.2020-31.12.2020: 2.156 giorni.

7.4 Arretrato

Pendenti al 31/03/2021

	ST
2010	13
2011	45
2012	658
2013	1.889

2014	4.169
2015	6.010
2016	6.263
2017	6.215
2018	6.560
2019	4.682
2020	87
2021	2
TOT	36.593

7.5 Obiettivo smaltimento

L'obiettivo principale, alla luce dei dati illustrati, consiste dunque nel tentativo di ridurre progressivamente, i tempi di definizione media, definendo i ricorsi di più risalente iscrizione.

7.6 Definizione del carico esigibile.

Occorre tenere conto della concomitanza del programma di gestione con la nuova proposta tabellare e con il DOG che hanno dedicato una specifica disciplina alla riorganizzazione dell'attività di spoglio nel settore civile, come esposto nei paragrafi dedicati all'esame degli obiettivi qualitativi, con evidenti ricadute sulle classificazione dei ricorsi anche in relazione alla esigenza di una determinazione secondo criteri uniformi e condivisi del peso ponderale degli stessi, e della Sesta sezione civile a cui è demandato un primo screening sul rito di definizione dei ricorsi.

Occorre, altresì, tenere conto che il protrarsi della situazione pandemica, la progressiva riduzione delle presenze effettive, con rilevante scoperta dell'organico, e la mancanza sino all'espletamento del concorso bandito dal Consiglio, di nuove assegnazioni, inducono a fare riferimento alla produttività media.

Tale dato, atteso anche nel 2021 si sta ancora avvertendo il peso delle ricadute della pandemia, può porsi come solo tendenziale.

Si può indicare per il 2021 un valore di produttività medio di almeno 242 provvedimenti, considerati i parametri previsti ed il lavoro svolto in Sesta sezione civile, con un possibile incremento del 15%.

7.7 Criteri di priorità.

Vi è innanzitutto l'esigenza della definizione prioritaria, anche se non esclusiva, delle cause di iscrizione più risalente.

Sul presupposto poi che qualità della giurisdizione significa certo privilegiare la riduzione dei tempi di definizione dei processi, ma anche selezionare il contenzioso che, per i beni in gioco,

merita di essere definito in via prioritaria, in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dalla legge 92 del 2012, dal codice di procedura civile e dall'art.50.1. delle Tabelle, nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna delle aree si attribuisce la precedenza: a) a quelli aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato; b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare o dal presidente coordinatore se all'uopo delegato; c) ai ricorsi proposti contro decisioni in cause di revocazione ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis c.p.c.; d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro difficoltà e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico; e) ai ricorsi rinviati a nuovo ruolo e a quelli rimessi in pubblica udienza da adunanze camerali. Nel caso sub e) è perseguita, ove possibile, l'invarianza del relatore, eccezion fatta per le deroghe tabellarmente previste in via generale.

8. Sezione SESTA

8.1 Situazione dell'organico:

L'organico della Sezione Sesta ex d.p. 2011/2012 prevede, oltre al Presidente Titolare, i coordinatori dei diversi ambiti tabellari corrispondenti alla competenza delle singole sezioni civili ordinarie e una quota percentuale di consiglieri delle Sezioni ordinarie per ciascuna sotto-sezione.

8.2 Competenza

Alla Sesta Sezione è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, c.p.c.

8.3 Flussi e trattazione dei ricorsi

I **procedimenti assegnati** alla Sezione Sesta (sia in prima assegnazione che rimessi da altre sezioni per competenza) hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 33.189;

1.7.2017-30.6.2018: 31.450;

1.7.2018-30.6.2019: 34.771;

1.7.2019-30.6.2020: 31.822.

1.1.2020-31.12.2020: 29.445

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

30.6.2017: 16.389;

30.6.2018: 18.677;

30.6.2019: 18.901;

30.6.2020: 16.902.

31.12.2020: 23.787

Il totale dei procedimenti definiti dalla Sezione è il seguente:

1.7.2016-30.6.2017: 11.727;

1.7.2017-30.6.2018: 11.787;

1.7.2018-30.6.2019: 9.992;

1.7.2019-30.6.2020: 9.649.

1.1.2020-31.12.2020: 9.101

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 108%;

1.7.2017-30.6.2018: 93%;

1.7.2018-30.6.2019: 99%;

1.7.2019-30.6.2020: 106%.

1.1.2020-31.12.2020: 88%

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 69%;

1.7.2017-30.6.2018: 61%;

1.7.2018-30.6.2019: 65%;

1.7.2019-30.6.2020: 67%.

1.1.2020-31.12.2020: 52%

La durata media in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2016-30.6.2017: 598 giorni;

1.7.2017-30.6.2018: 574 giorni;

1.7.2018-30.6.2019: 490 giorni;

1.7.2019-30.6.2020: 543 giorni;

1.1.2020-31.12.2020: 586 giorni.

Le definizioni nell'anno solare

1.1.2017-31.12.2017: 12218

1.1.2018-31.12.2018: 10931

1.1.2019-31.12.2019: 10384

1.1.2020-31.12. 2020: 9.101

8.4 Arretrato

Pendenti al 31/03/2021

	S6
2016	
2017	1
2018	3
2019	9
2020	1.082
2021	115
TOT	1.210

8.5 Obiettivo smaltimento

L'obiettivo principale, alla luce dei dati illustrati, consiste nel tentativo di ridurre progressivamente i tempi di definizione dei ricorsi, di definire i ricorsi iscritti fino al 2020 e di trasmettere tempestivamente alle Sezioni ordinarie i ricorsi che non possono essere definiti in Sesta.

8.6 Definizione del carico esigibile.

La produttività media dei magistrati delle Sottosezioni è stata già considerata nell'esame del lavoro delle Sezioni ordinarie, atteso che l'organico della Sesta Sezione è composto dai magistrati delle stesse.

8.7 Criteri di priorità.

La funzione della Sesta Sezione rende prioritario il celere esame preliminare dei ricorsi per la definizione nei casi di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. e il passaggio degli altri alla Sezione ordinaria.

PROGRAMMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI.

1. Premessa.

Occorre rilevare preliminarmente che il presente programma di gestione relativo al settore penale si basa sull'analisi dei dati statistici relativi ai flussi di lavoro a partire dal 1° luglio 2017 e raggruppati, fino al 30 giugno 2020, secondo le cadenze temporali elaborate per la relazione inaugurale dell'anno giudiziario. Soltanto per l'anno 2020 i dati sono stati valutati con riguardo all'intero anno solare al fine di facilitare le attività di raffronto e di proiezione per l'anno 2021, tenuto conto anche del fatto che entrambi i periodi sono stati contrassegnati dall'emergenza epidemiologica dovuta al Sars-Covid 19 che ha comportato il rinvio di gran parte dei procedimenti destinati alla celebrazione nelle forme previste dagli artt. 614 e 127 cod. proc. pen. a date successive rispetto a quelle originariamente fissate.

I procedimenti penali sopravvenuti:

1.7.2017- 30.6.2018: 53.579;
1.7.2018- 30.6.2019: 50.991;
1.7.2019- 30.6.2020: 42.638;
1.1.2020- 31.12.2020: 38.508.

Il totale **dei processi definiti** ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017- 30.6.2018: 57.858;
1.7.2018- 30.6.2019: 54.790;
1.7.2019- 30.6.2020: 35.340;
1.1.2020- 31.12.2020: 37.618.

La **pendenza dei procedimenti penali** ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 24.252 (di cui nelle sezioni 21.231);
1.7.2018-30.6.2019: 20.451 (di cui nelle sezioni 18.483);
1.7.2019-30.6.2020: 27.748 (di cui nelle sezioni 25.280);
1.1.2020- 31.12.2020: 24.473 (di cui nelle sezioni 22.728).

Il **rendimento medio pro-capite** dell'Ufficio nel settore penale è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017- 30.6.2018: 456 a fronte di una forza lavoro pari a 127;
1.7.2018- 30.6.2019: 418 a fronte di una forza lavoro pari a 131;
1.7.2019- 30.6.2020: 274 a fronte di una forza lavoro pari a 129;
1.7.2020- 31.12.2020 (semestre): 184 a fronte di una forza lavoro pari a 128.

L'indice di ricambio generale ha avuto nel tempo il seguente andamento:

- 1.7.2017- 30.6.2018: 108%;
- 1.7.2018- 30.6.2019: 107.5%;
- 1.7.2019- 30.6.2020: 82.9%;
- 1.1.2020- 31.12.2020: 97.7%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

- anno giudiziario 1.7.2017-30 giugno 2018: 70,5%;
- anno solare 2018: 74,2%;
- anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 72,8%;
- anno solare 2019: 73,4%;
- anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 56,0%;
- anno solare 2020: 64,9%.

La durata media in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

- 1.7.2017- 30.6.2018: 185 giorni;
- 1.7.2018- 30.6.2019: 171 giorni;
- 1.7.2019- 30.6.2020: 172 giorni.
- 1.1.2020- 31.12.2020: 204 giorni.

L'analisi dell'arretrato (procedimenti ultrannuali) si desume dalla tabella che rileva i procedimenti pendenti alla data del 31/03/2021. Devono considerarsi pendenti da oltre un anno i procedimenti iscritti in data anteriore al 2020.

Valori assoluti pendenze per periodo di iscrizione

SEZIONE	Prima del 2020	I semestre 2020	II semestre 2020	I trimestre 2021	Totale procedimenti
1	95	249	1.026	830	2.200
2	334	635	1.048	836	2.853
3	26	62	833	616	1.537
4	406	551	806	944	2.707
5	306	517	1.012	971	2.806
6	4	13	94	665	776
7	1.340	428	1.941	3.230	6.939
CORTE	2.511	2.455	6.760	8.092	19.818

Dal punto di vista percentuale, la distribuzione dell'arretrato ultra-annuale (ante 2020) è sintetizzata nella tabella che segue.

Valori percentuali dei procedimenti per periodo di iscrizione

SEZIONE	Prima del 2020	I semestre 2020	II semestre 2020	I trimestre 2021
1	4	11.3	46.6	37.7
2	11.7	22.3	36.7	29.3
3	1.7	4	54.2	40.1
4	15	20.4	29.8	34.9
5	10.9	18.4	36.1	34.6
6	0.5	1.7	12.1	85.7
7	19.3	6.2	28	46.5

La **classificazione per esito** dei procedimenti definiti ha avuto nel tempo i seguenti andamenti:

VALORI ASSOLUTI

PROCEDIMENTI DEFINITI *per esito*

	Annullamento	Annullamento			TOTAL	
		Inammissibilità	Rigetto	Altro		
2010	4.321	3.477	30.352	7.811	1.189	47.150
2011	4.620	4.686	30.904	8.598	1.028	49.836
2012	4.715	4.076	33.574	8.036	1.055	51.456
2013	5.205	4.108	33.980	8.421	1.120	52.834
2014	6.582	5.444	32.549	7.821	978	53.374
2015	5.383	4.530	33.071	7.389	1.136	51.509
2016	5.341	7.322	36.639	7.312	1.112	57.726
2017	4.885	5.592	38.967	5.974	1.070	56.488
2018	5.083	4.973	40.082	6.092	942	57.172
2019	5.997	4.657	34.850	5.095	820	51.419
2020	3.821	2.614	26.733	3.665	511	37.344

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

PROCEDIMENTI DEFINITI *per esito*

	Annullamento	Annullamento	Inammissibilità	Rigetto	Altro con rinvio	TOTAL
2010	9,3%	9,4%	62,0%	17,3%	2,1%	100,0%
2011	9,2%	7,9%	65,2%	15,6%	2,1%	100,0%
2012	9,9%	7,8%	64,3%	15,9%	2,1%	100,0%
2013	12,3%	10,2%	61,0%	14,7%	1,8%	100,0%
2014	10,5%	8,8%	64,2%	14,3%	2,2%	100,0%
2015	9,3%	12,7%	63,5%	12,7%	1,9%	100,0%
2016	8,6%	9,9%	69,0%	10,6%	1,9%	100,0%
2017	8,6%	9,9%	69,0%	10,6%	1,9%	100,0%
2018	8,9%	8,7%	70,1%	10,7%	1,7%	100,0%
2019	11,7%	9,1%	67,8%	9,9%	1,6%	100,0%
2020	10,2%	7,0%	71,6%	9,8%	1,4%	100,0%

2. Sezione Prima penale.

2.1. Situazione dell'organico:

L'organico attuale della Prima Sezione penale prevede, oltre al Presidente Titolare, 3 Presidenti e 25 consiglieri, mentre il nuovo organico comprenderà, oltre al Presidente titolare, 4 Presidenti di sezione e 29 Consiglieri.

A inizio 2020 erano presenti 2 Presidenti di sezione e 24 Consiglieri.

Da settembre 2020 sono presenti in servizio il presidente titolare, un solo presidente di sezione non titolare e 23 Consiglieri, due dei quali fruiscono di esonero parziale; un altro Consigliere è attualmente impedito per un periodo non valutabile, ma comunque non breve, in ragione di grave patologia. Dal febbraio 2021 è assegnato a tempo parziale, all'esito di interpello, un presidente di altra sezione, ma la necessità di contemperare i suoi impegni nella sezione di appartenenza non consente, allo stato, di prevedere per lo stesso un impegno superiore a un'udienza mensile.

La Presidente titolare sarà collocata a riposo a decorrere dal 1° agosto 2021.

Sei consiglieri usufruiscono della riduzione di un'udienza al mese, in quanto addetti all'attività di esame preliminare dei ricorsi.

Un presidente di sezione non titolare e tre consiglieri celebrano un'udienza in meno al mese, quando sono impegnati quali componenti dei Collegi delle Sezioni Unite penali.

Due consiglieri usufruiscono di un esonero parziale a causa di impegni istituzionali. Un consigliere è stato esonerato dal lavoro nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021, in quanto

componente della commissione esaminatrice del concorso per MOT.

Tutti i consiglieri sono co-assegnati alla Settima sezione penale.

Nella relazione predisposta dalla Presidente della Prima sezione penale si sottolinea che la grave e protratta carenza di organico rende estremamente difficoltoso un adeguato progetto di gestione, in una situazione nella quale tutti i componenti della Sezione sono prostrati dall'aggravio di lavoro che il continuo aumento delle scoperture, unitamente all'incremento del numero dei ricorsi, ha prodotto.

2.2. Competenza

Materie di competenza della Prima Sezione penale

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.) eccettuati i reati di cui al paragrafo 59 delle tabelle;

- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682-685 c.p.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260-263;

- reati in materia di fascismo (L. 20.6.1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (l. 13.10.1975, n. 654 e d.l. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (l. 9 ottobre 1967, n. 962);

- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416 bis, 416 ter, ma compreso l'art. 416 c.p., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- delitti in materia di associazioni segrete (l. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (d.l.vo 14 febbraio 1948, n. 43);

- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-448 c.p.), escluso l'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423 bis, comma 2, ed escluso il delitto di strage;

- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575-579 c.p.);

- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);

- delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p. introdotto dalla l. 11.12.16 n. 236);

- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671 c.p.), salvo quella di cui all'art. 659 c.p. di competenza della Terza sezione penale;

- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695-704 c.p.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione che riguardi armi, munizioni o esplosivi;

- delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alla legge di P.S.;

- reati di cui al d.lgs. 6/9/2011, n. 159;

- contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672-681 c.p., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.);

- reati in materia di immigrazione;

- conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di assistenza giudiziaria di cui all'art. 724, comma 1-bis, c.p.p.;
 - provvedimenti concernenti misure di sicurezza;
 - provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;
 - ricorsi in materia di renitenza alla leva militare e rifiuto del servizio militare (DPR 14.2.1964, n. 237; l. 15.12.1972, n. 772; l. 8.7.1998, n. 230);
 - ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni con riferimento alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale;
 - ricorsi in materia di ordinamento penitenziario;
 - ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quinta sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso;
 - ricorsi straordinari avverso provvedimenti dalla Quinta sezione penale;
 - ricorsi in materia di revisione in relazione a sentenze rese definitive da provvedimenti dalla Quinta sezione penale;
 - ricusazione di magistrati della Quinta Sezione;
- E, per un trimestre ogni anno (mesi luglio settembre)

I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimenti riguardanti misure di prevenzione personali o reali:

Elenco dei reati:

- 1) art. 270 c.p. Associazioni sovversive;
- 2) art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.;
- art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- 4) art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- 5) art. 284 c.p. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- 6) art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage;
- 7) art. 286 c.p. Guerra civile;
- 8) art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;
- 9) art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione;
- 10) art. 306 c.p. Banda armata;

11) art. 416 c.p. Associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione;

12) art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso;

13) art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;

14) art. 422 c.p. Strage;

15) art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;

16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

2.3. Flussi e trattazione dei ricorsi

I **procedimenti assegnati** alla Prima Sezione (sia in prima assegnazione che rimessi da altre sezioni per competenza) hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 7.043;

1.7.2018-30.6.2019: 6.311;

1.7.2019-30.6.2020: 5.688;

1.1.2020- 31.12.2020: 5.530.

Con riferimento al numero dei **procedimenti sopravvenuti** suddivisi per numero di ricorrenti si menzionano i seguenti dati:

2017/2018:

6.109 con un imputato;

362 con due imputati;

96 con tre imputati;

49 con quattro imputati;

25 con cinque imputati;

38 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;

11 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;

5 con un numero di imputati superiore a trenta;

2018/2019:

5.540 con un imputato;

324 con due imputati;

77 con tre imputati;

43 con quattro imputati;

21 con cinque imputati;

42 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
21 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
6 con un numero di imputati superiore a trenta;

2019/2020:

5.020 con un imputato;
285 con due imputati;
80 con tre imputati;
34 con quattro imputati;
13 con cinque imputati;
26 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
23 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
6 con un numero di imputati superiore a trenta;

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 1.920;
1.7.2018-30.6.2019: 1.702;
1.7.2019-30.6.2020: 2.285;
1.1.2020- 31.12.2020: 2.256.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione, esclusi quelli rimessi alla Settima sezione penale, è il seguente:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 6.662;
anno solare 1.1.2018- 30.12.2018: 6.541;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 5.594;
anno solare 1.1.2019-31.12.2019: 5.550;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 4.333;
anno solare 1.1.2020- 31.12.2020: 4.436.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti dalla Settima Sezione, ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 10.577;
1.7.2018-30.6.2019: 9.396;
1.7.2019-30.6.2020: 6.506;
anno solare 1.1.2020- 31.12.2020: 6.567.

Il **rendimento medio** pro-capite dei magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017-30.6.2018: 504; a fronte di una forza lavoro pari a 21;

1.7.2018-30.6.2019: 392; a fronte di una forza lavoro pari a 24;
1.7.2019-30.6.2020: 271; a fronte di una forza lavoro pari a 24;
1.7.2020- 31.12.2020 (semestre): 178; a fronte di una forza lavoro pari a 23.

Nella relazione viene, altresì, precisato che, in ragione della perdurante situazione di carenza di Presidenti di Sezione effettivi, rispetto all'organico, e della costante necessità di comporre Collegi con la Presidenza di Consiglieri anziani, in realtà la "forza lavoro" dei Consiglieri, riferibile al numero dei provvedimenti redatti, dovrebbe essere ridotta mediamente di almeno due unità, sicché si avrebbe un rendimento medio di almeno 309 nell'ultimo periodo e di 447 nel precedente.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 109,5%;
1.7.2018-30.6.2019: 103,3%;
1.7.2019-30.6.2020: 89,8%;
1.1.2020- 31.12.2020: 94,1%

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 80,1%;
anno solare 2018: 78,7%;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 79,3%;
anno solare 2019: 77,1%;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 69,1%;
anno solare 2020: 69,8%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 204 giorni;
1.7.2018-30.6.2019: 164 giorni;
1.7.2019-30.6.2020: 153 giorni;
1.1.2020- 31.12.2020: 186 giorni.

Viene anche evidenziato che, a causa dell'emergenza Covid e del conseguente rinvio di tutti i ricorsi che a marzo 2020 erano stati già fissati per i mesi successivi, si è riusciti a mantenere i tempi sopra indicati per i ricorsi camerati, mentre per i ricorsi da trattare in udienza pubblica si è dovuto procedere alla rimodulazione della loro fissazione in base alle urgenze, sicché i ricorsi da trattare in udienza pubblica non urgenti risultano fissati mediamente a poco più di un anno dalla loro assegnazione in Sezione, e quelli pervenuti a fine gennaio - febbraio

2021, non urgenti, sono fissati per febbraio – inizi marzo 2022 (tempo medio poco al di sotto di 13 mesi).

In ogni caso sono sempre stati sollecitamente fissati i processi più urgenti a carico di imputati detenuti o sottoposti a misure di sicurezza detentive, i processi nei confronti di imputati minorenni, quelli in cui vi è stata presentata istanza di sollecita trattazione dalla parte civile, quelli in cui è prossima la maturazione dei termini di prescrizione. I suddetti ricorsi sono stati fissati nelle udienze utili dei mesi vicini, mantenute in parte libere, appunto, per siffatte urgenze, senza necessità di procedere alla istituzione di udienze straordinarie in soprannumero rispetto a quelle tabellarmente previste.

2.4. Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

In dettaglio, dei ricorsi iscritti nel 2018 (3) e nel 2019 (238), quali risultanti dalle statistiche di dicembre 2020, ad oggi residuano:

1 ricorso di udienza pubblica del 2018, già fissato per il 15 febbraio 2021;

202 ricorsi del 2019 (3 di camera già fissati nel mese di febbraio 2021, 199 di udienza pubblica già fissati nei mesi febbraio - giugno 2021).

La Presidente di Sezione rileva che il ritardo nella trattazione dei ricorsi camerale è dipeso esclusivamente dal ritardo con cui gli uffici di merito hanno trasmesso gli atti integrativi richiesti dall'Ufficio spoglio o dal Collegio.

Il ritardo nella trattazione dei ricorsi di udienza pubblica è dipeso, invece, come detto, dal rinvio dei ricorsi fissati nei mesi di marzo – giugno 2020 per la sospensione *ex lege* determinata dall'emergenza epidemiologica e dal differimento di quelli già fissati meno urgenti al fine di consentire la trattazione di quelli più urgenti.

Di conseguenza, la Presidente di Sezione osserva che il lieve arretrato nella trattazione di ricorsi pervenuti nel corso dei due anni solari precedenti è:

- per una parte, assai esigua, fisiologicamente collegato alla incompletezza dei fascicoli e fascioletti inviati dagli uffici di merito e al ritardo di questi ultimi nella trasmissione dei dati mancanti:

- per altra parte ascrivibile all'emergenza Covid e ai conseguenti provvedimenti di rinvio dei procedimenti di cui si è prima detto.

2.5. Obiettivo di smaltimento

L'obiettivo principale, alla luce dei dati illustrati, è individuato nella definizione dei procedimenti ultra-annuali e nella progressiva riduzione dei tempi di trattazione dei ricorsi in udienza pubblica, così da riportarli a tempi di definizione media non superiori a 8 – 9 mesi, che (cumulati ai tempi di deposito delle sentenze di appello, ai termini per l'impugnazione e ai tempi

per la spedizione dei ricorsi in Cassazione) dovrebbero consentire di rendere compatibile la durata della "fase" di legittimità (i.e. successiva alla decisione in appello) con i tempi previsti dalla legge Pinto.

2.6. Definizione del carico esigibile.

La Presidente di Sezione evidenzia che il carico esigibile deve essere determinato prescindendo dalla capacità di lavoro dimostrata negli ultimi mesi, in cui lo smaltimento dell'arretrato più urgente dovuto alla prima fase dell'emergenza Covid ha costretto tutti i magistrati della Sezione ad un ritmo di produttività assai intenso, in modo tale da consentire, tendenzialmente, di "coniugare la quantità e la qualità del lavoro giudiziario in condizioni di operatività fisiologiche".

Ai fini della determinazione di tale carico sono stati considerati:

-il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;

- la produttività media dei singoli magistrati;

- la presenza media dei magistrati nell'ultimo periodo;

- la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro;

- il valore ponderale assegnato ai ricorsi, che esprime il coefficiente di complessità del ricorso;

- l'impegno derivante dall'udienza che deve essere organizzata in modo da evitare, nei limiti del possibile, la protrazione nelle ore serali e notturne.

Tenuto conto della forza lavoro dei consiglieri addetti alla Prima sezione penale pari a 24 nel 2018, a 24 nel 2019 e a 23 nel 2020 e della produttività dei magistrati negli ultimi 3 anni pari a 273 nel 2018, 231 nel 2019 e 193 nel 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 232 procedimenti, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

2.7. Criteri di priorità.

La Prima Sezione applica i criteri di priorità stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., nonché gli ulteriori criteri di priorità indicati nelle tabelle di organizzazione.

L'attività della Sezione, specie perdurando l'emergenza Covid, è stata concentrata, come detto, nella trattazione dei ricorsi urgenti, relativi ad imputati detenuti ovvero relativi a delitti contro vittime di violenza di genere o comunque deboli. Sarà data in ogni caso priorità alla trattazione dei ricorsi relativi a imputati o internati e condannati detenuti per i quali sono prossimi a scadere i termini di custodia cautelare o è prossimo il fine pena.

3. Sezione Seconda penale.

3.1. Situazione dell'organico:

L'organico della Seconda Sezione penale comprende attualmente, oltre al Presidente

Titolare, 3 Presidenti e 25 consiglieri, mentre la nuova pianta organica prevede, oltre al Presidente titolare, 4 Presidenti di sezione e 30 Consiglieri.

I presidenti di sezione attualmente in servizio sono cinque, compreso il presidente titolare. Uno dei presidenti di sezione, sin dal gennaio 2018, fruisce dell'esonero dalle udienze nella misura del 50%, perché svolge la funzione di coordinatore della Settima sezione penale. Un altro presidente di sezione, fino all'ottobre 2020 esonerato dalla partecipazione alle udienze nella misura del 25% perché componente del precedente Consiglio Direttivo, dal 15 luglio 2021 sarà collocato a riposo. Altri due presidenti di sezione, uno dei quali presidente titolare, saranno collocati a riposo rispettivamente il 1° gennaio e il 26 marzo 2022.

Il numero dei consiglieri della Seconda sezione attualmente è pari a 24 (dopo che nell'anno 2020 un consigliere è stato collocato a riposo e altri due fuori ruolo; fino all'ottobre 2020 due consiglieri hanno fruito dell'esonero rispettivamente del 50% e del 25%). Dal 1° marzo al 30 giugno 2021 sarà esonerato totalmente dalla partecipazione alle udienze un consigliere chiamato a far parte della Commissione tecnica prevista dalla legge di ordinamento giudiziario per la valutazione dei titoli ai fini dell'accesso alle funzioni di legittimità.

Sei consiglieri usufruiscono della riduzione di un'udienza al mese, in quanto addetti all'esame preliminare dei ricorsi.

Un presidente di sezione non titolare e tre consiglieri usufruiscono della riduzione di un'udienza, quando impegnati a comporre i Collegi delle Sezioni Unite penali.

Tutti i consiglieri sono co-assegnati alla Settima sezione penale

3.2. Competenza

Materie di competenza della Seconda Sezione penale:

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648 ter.1 c.p. (esclusi il delitto previsto dall'art. 630 c.p. e quello previsto dall'art. 648 c.p. nei casi in cui il delitto di ricettazione sia di competenza della Prima o della Terza sezione penale);

- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori;

- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 c.p.);

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sesta Sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

E, per un trimestre ogni anno (mesi ottobre - dicembre), ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimenti riguardanti misure di prevenzione personali o reali:

Elenco dei reati:

- 1) art. 270 c.p. Associazioni sovversive;
- 2) art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico;
- 3) art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.;
art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- 4) art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- 5) art. 284 c.p. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- 6) art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage;
- 7) art. 286 c.p. guerra civile;
- 8) art. 289-bis c.p. sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;
- 9) art. 305 c.p. cospirazione politica mediante associazione;
- 10) art. 306 c.p. banda armata;
- 11) art. 416 c.p. associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione;
- 12) art. 416-bis c.p. associazione di tipo mafioso;
- 13) art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico-mafioso;
- 14) art. 422 c.p. strage;
- 15) art. 630 c.p. sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;
- 16) reati per i quali risulta contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

3.3. Flussi e trattazione dei ricorsi

I **procedimenti assegnati** alla Seconda Sezione hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 7.279;

1.7.2018-30.6.2019: 6.604;

1.7.2019-30.6.2020: 5.493;

1.1.2020- 31.12.2020: 5.280.

Con riferimento ai **procedimenti sopravvenuti** è da segnalare che essi riguardano ricorsi proposti dal seguente numero di imputati:

2017/2018:

5.665 con un imputato;
970 con due imputati;
276 con tre imputati;
109 con quattro imputati;
54 con cinque imputati;
73 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
30 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
4 con un numero di imputati superiore a trenta.

2018/2019:

5.225 con un imputato;
814 con due imputati;
228 con tre imputati;
109 con quattro imputati;
43 con cinque imputati;
70 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
17 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
1 con un numero di imputati superiore a trenta;

2019/2020:

4.378 con un imputato;
672 con due imputati;
186 con tre imputati;
66 con quattro imputati;
28 con cinque imputati;
68 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
26 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
0 con un numero di imputati superiore a trenta;

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 2.817;
1.7.2018-30.6.2019: 2.501;
1.7.2019-30.6.2020: 3.490.
1.1.2020- 31.12.2020: 3.128.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 5.545;
anno solare 1.1.2018- 31.12.2018: 6.500;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 6.011;
anno solare 1.1.2019- 31.12.2019: 5.401;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 3.713;
anno solare 1.1.2020- 31.12.2020: 4.238.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti dalla Settima Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 10.383;
1.7.2018-30.6.2019: 10.512;
1.7.2019-30.6.2020: 6.905;
1.1.2020- 31.12.2020: 7.559.

Il **rendimento medio** pro-capite dei magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017-30.6.2018: 415; a fronte di una forza lavoro pari a 25;
1.7.2018-30.6.2019: 389; a fronte di una forza lavoro pari a 27;
1.7.2019-30.6.2020: 266; a fronte di una forza lavoro pari a 26;
1.7.2020- 31.12.2020 (semestre): 201; a fronte di una forza lavoro pari a 24.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 88,5%;
1.7.2018-30.6.2019: 104,8%;
1.7.2019-30.6.2020: 82,0%;
1.1.2020- 31.12.2020:61,3%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 69,6%;
anno solare 2018: 73,5%;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 73,5%;
anno solare 2019: 69,4%;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 56,3%;
anno solare 2020: 61,3%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 177;
1.7.2018-30.6.2019: 191;
1.7.2019-30.6.2020: 202;

1.1.2020- 31.12.2020: 243.

3.4 Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

La pendenza al 31 dicembre 2020 comprende circa 700 procedimenti pervenuti negli ultimi mesi del 2019 (con imputati liberi e termine di prescrizione lontano, senza parte civile) che sono stati già fissati in gran parte nelle udienze dei primi mesi del 2021 e di cui si prevede la definizione totale entro maggio 2021.

La relazione della Presidente evidenzia che, nel secondo semestre del 2020, si è preferito definire entro ottobre tutti i procedimenti già fissati prima del 30 giugno e rinviati di ufficio a udienze fisse, in cui è stata replicata l'originaria composizione dei collegi. Questa scelta, resa possibile dalla mancanza di una programmazione delle udienze a lunga scadenza, ha consentito una definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti che non era stato possibile trattare nel periodo di sospensione delle udienze.

L'unico procedimento, pervenuto nell'anno 2016, che risultava pendente alla data del 31 dicembre 2020 è stato eliminato trattandosi, come riferito dalla cancelleria, della "doppia fascicolazione" di un ricorso oggetto di un procedimento già trattato e definito.

3.5 Obiettivo smaltimento

L'obiettivo principale, alla luce dei dati illustrati, viene fissato nella definizione dei procedimenti ultrannuali.

Si prevede che, nel corso del 2021, l'applicazione delle linee guida sull'attività di esame preliminare dei ricorsi consentirà l'aumento dei procedimenti assegnati alla Settima sezione penale e, soprattutto.

Si auspica, inoltre, che la situazione di emergenza pandemica permetta una programmazione più sistematica delle udienze.

In tal caso anche la pendenza, peraltro allo stato riguardante quasi esclusivamente processi pervenuti nel 2020, potrà essere ulteriormente ridotta.

3.6 Definizione dei carichi esigibili

Devono essere considerati, ai fini della determinazione di tale carico:

- il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;
- la produttività media dei singoli Magistrati;
- la presenza media dei Magistrati nell'ultimo periodo;
- la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro;
- il valore ponderale assegnato ai ricorsi, che dovrebbe indicare, l'impegno richiesto;

- l'impegno in udienza, che deve essere organizzata in modo da evitare, nei limiti del possibile, che la stessa si protragga nelle ore serali e notturne.

Tenuto conto del numero dei magistrati addetti alla Seconda sezione penale pari a 27 nel 2018, a 26 nel 2019 e a 24 nel 2020 e della produttività dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 241 nel 2018, 208 nel 2019 e 177 nel 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 208 procedimenti, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

Considerato che il numero dei consiglieri della Sezione si è ridotto e che nel corso dell'anno uno dei presidenti di sezione sarà collocato a riposo, non viene ritenuta realistica una produttività più marcata che peraltro, comportando una restrizione del tempo dedicato allo studio e all'approfondimento, rischierebbe di compromettere la qualità del lavoro svolto dai singoli magistrati.

Si prevede che l'assegnazione dei processi di elevato valore ponderale continui ad avvenire secondo un turno che ogni magistrato della sezione è in grado di verificare. Per rendere possibile la definizione in una sola udienza di tali processi è prevista la fissazione nella stessa udienza di un limitato numero di altri procedimenti aventi basso valore ponderale o da trattare *de plano* nei casi previsti.

La somma dei valori ponderali assegnati ai ricorsi in sede di esame preliminare non supera, nelle singole udienze, il numero di 80-85.

Si tiene conto delle eventuali restrizioni imposte dall'emergenza pandemica e della necessità che le udienze abbiano una durata "ragionevole", confidando nella capacità dei magistrati che compongono i collegi di segnalare tempestivamente ai colleghi le questioni giuridiche complesse da affrontare in udienza in modo da favorire un adeguato approfondimento delle questioni prospettate con i motivi di ricorso.

3.7 Criteri di priorità

I criteri di priorità nella fissazione dei processi sono stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. e dalle tabelle e sono stati sempre rispettati.

La fissazione di più ricorsi da decidere contestualmente in camera di consiglio perché riguardanti la stessa materia (misure di prevenzione, misure cautelari reali) o ricorsi in materia cautelare avverso provvedimenti riconducibili ad un'unica ordinanza genetica e, inoltre, la trattazione nella medesima udienza pubblica di ricorsi riguardanti la stessa tipologia di reati sono altrettante misure organizzative adottate per favorire l'omogeneità delle decisioni e ridurre la durata della fase deliberativa.

Nell'ambito del personale addetto agli avvisi, sono individuati "responsabili di udienza" i quali, a turno, si occupano delle notifiche degli avvisi e della predisposizione dei cd. fascioletti per le singole udienze, e costituiscono un importante punto di riferimento per i magistrati relatori.

4. Sezione Terza penale.

4.1. Situazione dell'organico

L'organico della Terza sezione penale prevede attualmente, oltre al presidente titolare, 3 Presidenti e 21 consiglieri. Il nuovo organico contempla lo stesso numero di presidenti e 25 consiglieri.

L'organico effettivo vede presenti un solo presidente di sezione non titolare che beneficia di un esonero pari al 50% a causa del gravoso impegno di presidente della commissione manutenzione. Nel marzo 2021 è stato co-assegnato alla sezione, ai fini della celebrazione di un'udienza mensile, un presidente di sezione della Sesta sezione penale

La "forza lavoro" effettiva è pari a 20 consiglieri, giacché quattro consiglieri usufruiscono di esoneri oscillanti tra il 25% e il 75% a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Tutti i consiglieri sono co-assegnati alla Settima sezione penale.

Un presidente di sezione e tre consiglieri sono esonerati da un'udienza al mese, quando impegnati a comporre i Collegi delle Sezioni Unite penali.

Quattro consiglieri usufruiscono della riduzione di un'udienza al mese, in quanto addetti all'esame preliminare dei ricorsi.

4.2. Competenza tabellare

Materie di competenza della Terza Sezione penale:

- reato di cui all'art. 349 c.p.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414 bis; 609 bis - 609-undecies c.p.) e contro la moralità pubblica ed il buoncostume (artt. 527-529 c.p.);
- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-bis a 600 septies c.p.;
- reati previsti dalla legge 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla legge 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p.;
- contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734 bis c.p.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726 c.p.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di prevenzione della violenza sportiva (l. 401/ 89, d.l. n. 336/2001 conv. in l. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730 c.p.);
- contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734 c.p.);
- violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

- reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941 e il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
- reato di disastro ambientale ed altri reati previsti dalla legge 22.5.2015, n.68;
- reati in materia di beni culturali ed ambientali;
- reati in materia di inquinamento e rifiuti;
- reati in materia di edilizia e urbanistica;
- reati in materia di navigazione area e marittima;
- reati in materia di commercio ed in materia sanitaria;
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
- reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;
- reati previsti dal d.lgs 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
- ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;
- i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 c.p. e in tema di reati di falso quando sono connessi con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia e urbanistica;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
- reati di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.;
- reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
- tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perché non espressamente previsti;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quarta sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

4.3. Analisi dei flussi di lavoro

I **procedimenti assegnati** alla Terza sezione hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 6.877;

1.7.2018-30.6.2019: 5.593;

1.7.2019-30.6.2020: 4.850;

1.1.2020- 31.12.2020: 4.532.

Con riferimento ai procedimenti sopravvenuti è da segnalare che essi riguardano i seguenti numeri di imputati ricorrenti:

2017/2018:

5.677 con un imputato;
751 con due imputati;
185 con tre imputati;
78 con quattro imputati;
26 con cinque imputati;
56 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
25 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
0 con un numero di imputati superiore a trenta;

2018/2019:

4.595 con un imputato;
613 con due imputati;
137 con tre imputati;
73 con quattro imputati;
30 con cinque imputati;
53 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
19 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
7 con un numero di imputati superiore a trenta;

2019/2020:

4.022 con un imputato;
445 con due imputati;
133 con tre imputati;
68 con quattro imputati;
26 con cinque imputati;
52 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
17 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
2 con un numero di imputati superiore a trenta;

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 1.631;
1.7.2018-30.6.2019: 1.201;
1.7.2019-30.6.2020: 1.910;
1.1.2020- 31.12.2020: 2.161.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 6.032;

anno solare 1.1.2018-31.12.2018: 6.243;

anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 5.421;

anno solare 1.1.2019-31.12.2019: 5.156;

anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 3.635;

anno solare 1.1.2020- 31.12.2020: 3.777.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Settima Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 8.527;

1.7.2018-30.6.2019: 7.834;

1.7.2019-30.6.2020: 5.474;

1.1.2020- 31.12.2020: 5.616.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017-30.6.2018: 449; a fronte di una forza lavoro pari a 19;

1.7.2018-30.6.2019: 373; a fronte di una forza lavoro pari a 21;

1.7.2019-30.6.2020: 274; a fronte di una forza lavoro pari a 20;

1.7.2020- 31.12.2020 (semestre): 148; a fronte di una forza lavoro pari a 21.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 97,0%;

1.7.2018-30.6.2019: 107,7%;

1.7.2019-30.6.2020: 85,4%;

1.1.2020- 31.12.2020: 95,3%.

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 80,4%;

anno solare 2018: 76,4%;

anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 83,4%;

anno solare 2019: 74,8%;

anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 68,4%;

anno solare 2020: 66,7%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 148;

1.7.2018-30.6.2019: 133;

1.7.2019-30.6.2020: 138;
1.1.2020- 31.12.2020: 176.

I dati statistici relativi all'intero anno 2020 risentono della peculiare situazione pandemica che ha coinvolto anche il funzionamento della giustizia soprattutto nel periodo marzo/luglio, con conseguente calo dei procedimenti iscritti, di quelli esauriti e dell'indice di ricambio e correlativo aumento dei procedimenti pendenti e dei tempi di definizione.

Nel periodo acuto di emergenza sanitaria (8 marzo – 23 luglio 2020) presso la Terza sezione penale sono state tenute 39 udienze, definiti 781 procedimenti e pubblicate 1677 sentenze e 37 ordinanze (per un totale di 1714 provvedimenti pubblicati nel periodo, ovviamente relativi anche ad epoca precedente).

La ripresa autunnale ha invece visto il picco dei procedimenti definiti, pari a 1891 nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2020.

Il tasso di effettiva assegnazione di ricorsi alla Settima sezione continua ad essere insoddisfacente (intorno al 15%).

4.4 Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

Nell'anno 2020 sono stati esauriti otto su nove dei procedimenti pervenuti nel 2018, il nono è fissato all'udienza del 13/05/2021, mentre quello che risulta pervenuto nel 2017 costituisce un dato apparente del SIC dal momento che di fatto è stato riunito ad altro ricorso e con questo definito. Il ricorso pervenuto nel 2016 risulta fissato all'udienza del 24/03/2021, mentre quello che dalle statistiche risulterebbe pervenuto nel 2015 costituisce un dato errato, non essendo presente né nel SIC, né in formato cartaceo.

Dei ricorsi pervenuti nel 2019 ne residuano 84, tutti fissati o in corso di fissazione.

4.5 Carico esigibile

La Presidente di sezione osserva che la determinazione, per quanto approssimativa, dei carichi esigibili è estremamente difficile, in quanto influenzata dalla impossibilità di operare, anche solo orientativamente, una media tra gli ultimi anni tenuto conto del fatto che il 2020 presenta, a causa dei provvedimenti normativi correlati alla emergenza epidemiologica, specifiche peculiarità che stanno caratterizzando anche il 2021.

Tanto premesso, ai fini della determinazione di tale carico, devono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;
- la produttività media dei singoli Magistrati;

- la presenza media dei Magistrati nell' ultimo periodo;
- la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro;
- il valore ponderale assegnato ai ricorsi, che dovrebbe indicare, l'impegno richiesto;
- l'impegno in udienza, che deve essere organizzata in modo da evitare, nei limiti del possibile, che la stessa si protragga nelle ore serali e notturne.

Tenuto conto del numero dei magistrati addetti alla Terza sezione penale pari a 21 nel 2018, a 20 nel 2019 e a 21 nel 2020 e della produttività dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 297 nel 2018, 258 nel 2019 e 180 nel 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 245 procedimenti, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

4.6 Criteri di priorità

È previsto che nell'anno in corso continui, come sempre, ad essere assicurata trattazione prioritaria, in conformità all'art. 132-*bis* disp. att. cod. proc. pen., ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* cod. pen. che, quanto ai reati sessuali cui gli altri sono spesso connessi, costituiscono un'altissima percentuale della competenza tabellare interna della Sezione, nonché ai processi a carico di detenuti o di soggetti comunque sottoposti a misure cautelari personali.

5. Sezione Quarta penale

5.1 Situazione dell'organico

L'organico della Quarta sezione penale prevede attualmente, oltre al Presidente Titolare, 4 Presidenti e 23 consiglieri, mentre il nuovo organico dovrebbe comprendere lo stesso numero di Presidenti e 25 Consiglieri.

Oltre al Presidente Titolare, sono attualmente in servizio un solo presidente di sezione non titolare e 18 consiglieri. Nei prossimi mesi troverà esecuzione il già deliberato trasferimento ad altra sede di un consigliere e saranno collocati a riposo un consigliere ed il presidente titolare. Un presidente di Sezione co-assegnato alla Quarta sezione penale è stato collocato a riposo nel marzo 2021.

Tutti i consiglieri sono co-assegnati alla Settima sezione penale.

Quattro consiglieri sono addetti all'esame preliminare dei ricorsi e, in tale veste, usufruiscono della riduzione di un'udienza al mese.

Un presidente di sezione e tre consiglieri sono esonerati da un'udienza, quando sono impegnati a comporre i Collegi delle Sezioni Unite penali.

Tre consiglieri usufruiscono di esoneri parziali dal lavoro a seguito di impegni istituzionali. Un quarto consigliere ha usufruito per un lungo periodo di esonero dal lavoro, in quanto componente della commissione esaminatrice del concorso per notaio, ma, a partire dall'aprile 2021, ha ripreso il servizio in servizio in sezione.

5.2. Competenza tabellare

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423 bis, comma 2, e 449-452 c.p.);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni);
- delitti di furto (artt. 624-624 bis-625-626 c.p.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- ricorsi in materia di patrocinio dei non abbienti;
- ricorsi in materia di liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio dalla Terza sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

5.3. Analisi dei flussi di lavoro

I **procedimenti assegnati** alla Quarta Sezione hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 5.154;

1.7.2018-30.6.2019: 5.283;

1.7.2019-30.6.2020: 4.035;

1.1.2020- 31.12.2020: 3.834

Con riferimento ai **procedimenti sopravvenuti** è da segnalare che essi riguardano i seguenti numeri di imputati ricorrenti:

2017/2018:

5.697 con un imputato;

583 con due imputati;

126 con tre imputati;

52 con quattro imputati;

22 con cinque imputati;

42 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;

11 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
2 con un numero di imputati superiore a trenta;

2018/2019:

4.456 con un imputato;
456 con due imputati;
145 con tre imputati;
65 con quattro imputati;
15 con cinque imputati;
34 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
16 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
3 con un numero di imputati superiore a trenta;

2019/2020:

3.499 con un imputato;
322 con due imputati;
86 con tre imputati;
38 con quattro imputati;
15 con cinque imputati;
26 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
11 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
0 con un numero di imputati superiore a trenta;

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 1.673;
1.7.2018-30.6.2019: 1.649;
1.7.2019-30.6.2020: 2.723;
1.1.2020- 31.12.2020: 2.755.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione è stato negli anni il seguente:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 4.719;
anno solare 1.1.2018-31.12.2018: 5.193;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 4.918;
anno solare 1.1.2019-31.12.2019: 4.265;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 2.710;
anno solare 1.1.2020- 31.12.2020: 2.483.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Settima Sezione ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 8.106;
1.7.2018-30.6.2019: 7.181;
1.7.2019-30.6.2020: 4.036;
1.1.2020- 31.12.2020: 3.873.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017-30.6.2018: 450; a fronte di una forza lavoro pari a 18;
1.7.2018-30.6.2019: 399; a fronte di una forza lavoro pari a 18;
1.7.2019-30.6.2020: 212; a fronte di una forza lavoro pari a 19;
1.7.2020- 31.12.2020 (semestre): 131; a fronte di una forza lavoro pari a 18

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 98,8%;
1.7.2018-30.6.2019: 100,5%;
1.7.2019-30.6.2020: 73,4%;
1.1.2020- 31.12.2020: 70,6%

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 75,3%;
anno solare 2018: 81,8%;
anno giudiziario: 1.7.2018-30.6.2019: 76,3%;
anno solare 2019: 74,1%;
anno giudiziario: 1.7.2019-30.6.2020: 52,1%;
anno solare 2020: 49,6%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 155;
1.7.2018-30.6.2019: 127;
1.7.2019-30.6.2020: 166;
1.1.2020- 31.12.2020: 219.

5.4 Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

L'unico ricorso iscritto nel 2018 e pendente al 31 dicembre 2020 è stato definito nel mese di gennaio 2021. Risultano pendenti 645 ricorsi iscritti nel 2019, di cui 167 già definiti nel primo bimestre del 2021.

5.5 Obiettivo di smaltimento

L'obiettivo principale, alla luce dei dati illustrati, consiste nel definire i procedimenti iscritti nel 2019 e, quanto meno, quelli iscritti nel primo semestre 2020.

5.6 Carico esigibile

Devono essere considerati, ai fini della determinazione di tale carico:

il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;

la produttività media dei singoli Magistrati;

la presenza media dei Magistrati nell'ultimo periodo;

la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro;

il valore ponderale assegnato ai ricorsi, che dovrebbe indicare, l'impegno richiesto;

l'impegno in udienza, che deve essere organizzata in modo da evitare, nei limiti del possibile, che la stessa si protragga nelle ore serali e notturne.

Tenuto conto della forza lavoro dei consiglieri addetti alla Quarta sezione penale pari a 18 nel 2018, a 19 nel 2019 e a 18 nel 2020 e della produttività dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 288 nel 2018, 224 nel 2019 e 138 nel 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 216 procedimenti, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

5.7 Criteri di priorità

I criteri di priorità seguiti nella fissazione dei processi sono stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. e dalle tabelle di organizzazione della Corte.

6. Sezione Quinta penale

6.1 Situazione dell'organico

L'organico della Quinta Sezione penale prevede attualmente, oltre al Presidente Titolare, 4 Presidenti e 29 consiglieri, mentre il nuovo organico comprenderà, lo stesso numero di Presidenti e 32 Consiglieri.

I Presidenti di Sezione attualmente in servizio, oltre al Presidente titolare, sono 3, mentre i consiglieri sono attualmente 22. L'attuale consistenza dell'organico è ben lontana dalla previsione della pianta organica.

Quasi tutti i consiglieri sono co-assegnati alla Settima sezione penale.

Un presidente di sezione usufruisce dell'esonero del 50% del lavoro, in quanto coordinatore delle sezioni unite penali, e tre consiglieri usufruiscono dell'esonero di un'udienza quando impegnati a comporre i Collegi delle Sezioni Unite penali.

Sei consiglieri usufruiscono dell'esonero di un'udienza al mese, in quanto impegnati nell'attività di esame preliminare dei ricorsi.

6.2. Competenza tabellare

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-497 c.p.), eccetto i casi in cui siano connessi con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, di edilizia e urbanistica;
- delitti contro la persona (artt. 580-593 c.p., esclusi gli artt. 589 e 590 di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 594-599 c.p.);
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p., esclusi i delitti di cui agli artt. da 600 bis a 600 septies c.p.);
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale,
- abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605-609 c.p.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.);
- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 quinquies c.p.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 bis c.p.);
- delitti di furto (artt. 624-624 bis-625-626 c.p.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688-691 c.p.);
- delitti previsti dalla l. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati commessi con il mezzo della stampa;
- reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;
- reato di cui all'art. 19 della l. 27.1.2012 n. 3;
- reati elettorali, compresi quelli previsti dalla l. 2.3.2004, n. 61;
- reati previsti dalla l. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile);

ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Prima sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

E, per un trimestre ogni anno (mesi aprile - giugno)

I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimenti riguardanti misure di prevenzione personali o reali:

Elenco dei reati:

- 1) art. 270 c.p. associazioni sovversive;
- 2) art. 270-bis c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell'ordine democratico;

3) art. 270-ter c.p. assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bisc.p.;

art. 270 quater c.p. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

art. 270 quater.1 c.p. organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;

art. 270 quinquies c.p. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

art. 270 quinquies.1 c.p. finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;

art. 270 quinquies.2 c.p. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;

4) art. 280 c.p. attentato per finalità terroristiche o di eversione;

5) art. 284 c.p. insurrezione armata contro i poteri dello Stato;

6) art. 285 c.p. devastazione, saccheggio e strage;

7) art. 286 c.p. guerra civile;

8) art. 289-bis c.p. sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;

9) art. 305 c.p. cospirazione politica mediante associazione;

10) art. 306 c.p. banda armata;

11) art. 416 c.p. associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione;

12) art. 416-bis c.p. associazione di tipo mafioso;

13) art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico-mafioso;

14) art. 422 c.p. strage;

15) art. 630 c.p. sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;

16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

6.3. Analisi dei flussi di lavoro

I **procedimenti assegnati** alla Quinta Sezione hanno registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 5.978;

1.7.2018-30.6.2019: 6.141;

1.7.2019-30.6.2020: 5.063;

1.1.2020- 31.12.2020: 5.040.

Con riferimento ai **procedimenti sopravvenuti** è da segnalare che essi riguardano i seguenti numeri di imputati ricorrenti:

2017/2018:

5.695 con un imputato;

799 con due imputati;
221 con tre imputati;
83 con quattro imputati;
34 con cinque imputati;
57 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
23 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
1 con un numero di imputati superiore a trenta;

2018/2019:

4.982 con un imputato;
716 con due imputati;
164 con tre imputati;
88 con quattro imputati;
41 con cinque imputati;
40 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
14 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
3 con un numero di imputati superiore a trenta;

2019/2020:

4.166 con un imputato;
584 con due imputati;
136 con tre imputati;
53 con quattro imputati;
23 con cinque imputati;
24 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
5 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
1 con un numero di imputati superiore a trenta;

La **pendenza dei procedimenti** ha registrato nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 3.233;
1.7.2018-30.6.2019: 2.234;
1.7.2019-30.6.2020: 3.179;
1.1.2020- 31.12.2020: 3.153.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione è il seguente:

anno giudiziario: 1.7.2017-30.6.2018: 5.115;
anno solare: 1.1.2018-31.12.2018: 5.770;
anno giudiziario: 1.7.2018-30.6.2019: 6.021;
anno solare: 1.1.2019-31.12.2019: 5521;

anno giudiziario: 1.7.2019-30.6.2020: 3.175;
anno solare: 1.1.2020- 31.12.2020: 3.340.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Settima Sezione, ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 9.418;
1.7.2018-30.6.2019: 10.245;
1.7.2019-30.6.2020: 6.357;
1.1.2020- 31.12.2020: 6.425.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017-30.6.2018: 392; a fronte di una forza lavoro pari a 24;
1.7.2018-30.6.2019: 466; a fronte di una forza lavoro pari a 22;
1.7.2019-30.6.2020: 289; a fronte di una forza lavoro pari a 22;
1.7.2020- 31.12.2020 (semestre):183; a fronte di una forza lavoro pari a 23.

L'indice di ricambio ha avuto nel tempo il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 89,4%;
1.7.2018-30.6.2019: 116,3%;
1.7.2019-30.6.2020: 81,3%;
1.1.2020- 31.12.2020:84,4%

L'indice di smaltimento ha avuto nel tempo il seguente andamento:

anno giudiziario: 1.7.2017-30.6.2018: 65,9%;
anno solare 2018: 69,3%;
anno giudiziario: 1.7.2018-30.6.2019: 76,2%;
anno solare 2019: 73,8%;
anno giudiziario: 1.7.2019-30.6.2020: 56,4%;
anno solare 2020: 57,4%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 221;
1.7.2018-30.6.2019: 224;
1.7.2019-30.6.2020: 205;
1.1.2020- 31.12.2020: 225.

6.4. Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

I ricorsi iscritti nel 2018 e pendenti al 31 dicembre 2020 risultano essere 31, di cui tredici già definiti nel primo bimestre del 2021. Relativamente ai ricorsi iscritti nel 2019 risultano pendenti 777, di cui 317 già definiti nel primo bimestre del 2021.

6.5 Obiettivo di smaltimento

L'obiettivo principale consiste nella definizione dei residui processi iscritti negli anni 2018 e 2019, oltre che dei processi urgenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari personali o a misure di sicurezza detentive iscritti negli anni 2020 e 2021.

6.6 Carico esigibile

Ai fini della determinazione di tale carico devono essere considerati:

il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;

la produttività media dei singoli Magistrati;

la presenza media dei Magistrati nell'ultimo periodo;

la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro;

il valore ponderale assegnato ai ricorsi, che dovrebbe indicare, l'impegno richiesto;

l'impegno in udienza, che deve essere organizzata in modo da evitare, nei limiti del possibile, che la stessa si protragga nelle ore serali e notturne.

Tenuto conto della forza lavoro dei consiglieri addetti alla Quinta sezione penale pari a 22 nel 2018, a 22 nel 2019 e a 23 nel 2020 e della produttività dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 262 nel 2018, 251 nel 2019 e 145 nel 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 219 procedimenti, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

Con riferimento all'attività di udienza pubblica, il Presidente della sezione evidenzia che, tenuto conto dell'operatività del regime della trattazione scritta fino al 31 luglio 2021 e del numero medio di richieste mensili di trattazione orale pervenute durante il periodo emergenziale, ciascun consigliere è complessivamente assegnatario, per ciascuna udienza, di un numero minimo di dieci/undici ricorsi (cinque/sei di procedimenti destinati alla trattazione in pubblica udienza e quattro/cinque ricorsi da trattare nelle forme del rito camerale, partecipato o non).

È assicurata l'equilibrata distribuzione dei ricorsi tra i consiglieri componenti del collegio, tenuto conto del valore ponderale del processo, della maggiore o minore esperienza professionale in Corte maturata dai singoli magistrati, alla luce dell'esigenza di favorire la progressiva crescita professionale di tutti i magistrati.

L'impegno derivante dall'attività di esame preliminare dei ricorsi è ripartito fra i sei spogliatori, operanti a coppia, secondo periodi prefissati di turnazione, in rapporto al flusso delle sopravvenienze quotidiane.

6.7 Criteri di priorità

I criteri di priorità nella fissazione dei processi sono quelli stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. e dalle tabelle di organizzazione della Corte.

7. Sezione Sesta penale

7.1 Situazione dell'organico

L'organico della Sesta Sezione penale prevede attualmente, oltre al Presidente Titolare, 4 Presidenti e 25 consiglieri, mentre il nuovo organico comprenderà lo stesso numero di Presidenti e 28 Consiglieri.

I Presidenti di Sezione attualmente in servizio, oltre al Presidente Titolare, sono 2, mentre i consiglieri 19.

I cinque magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi usufruiscono della riduzione di un'udienza al mese.

Un presidente di sezione e tre consiglieri sono esonerati da un'udienza al mese, quando impegnati a comporre i Collegi delle Sezioni Unite penali.

Tutti i consiglieri sono co-assegnati alla Settima sezione penale.

7.2. Competenza tabellare

La Sesta Sezione penale è competente per:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), eccetto il reato di cui all'art. 323 c.p. quando è connesso con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, di edilizia e urbanistica;

- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (d. l.vo 28.8.2000, n. 274, art. 56);

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- reati contro la famiglia (artt. 556-574 c.p. e l. 4.4.2001, n. 154, artt. 2, 5, 6 e 8);

- contravvenzione di cui all'art. 716 c.p.;

- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge costit. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;

- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno;

- ricorsi in materia di estradizione, e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (esclusi i provvedimenti di cui all'art. 724, comma 1 bis, c.p.p.);

- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Seconda sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

- Inoltre, per un trimestre ogni anno (mesi gennaio - marzo), tratta i ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimenti riguardanti misure di prevenzione personali o reali:

- Elenco dei reati:

- 1) art. 270 c.p. associazioni sovversive;

- 2) art. 270-bis c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

- dell'ordine democratico;

- 3) art. 270-ter c.p. assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.;

- art. 270 quater c.p. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

- art. 270 quater.1 c.p. organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;

- art. 270 quinquies c.p. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

- internazionale;

- art. 270 quinquies.1 c.p. finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;

- art. 270 quinquies.2 c.p. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;

- 4) art. 280 c.p. attentato per finalità terroristiche o di eversione;

- 5) art. 284 c.p. insurrezione armata contro i poteri dello Stato;

- 6) art. 285 c.p. devastazione, saccheggio e strage;

- 7) art. 286 c.p. guerra civile;

- 8) art. 289-bis c.p. sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;

- 9) art. 305 c.p. cospirazione politica mediante associazione;

- 10) art. 306 c.p. banda armata;

- 11) art. 416 c.p. associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione;

- 12) art. 416-bis c.p. associazione di tipo mafioso;

- 13) art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico-mafioso;

- 14) art. 422 c.p. strage;

- 15) art. 630 c.p. sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;

- 16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

7.3. Analisi dei flussi di lavoro

Relativamente alla Sesta Sezione penale meritano di essere segnalati i seguenti dati:

Procedimenti assegnati alla Sezione:

1.7.2017-30.6.2018: 5.213;
1.7.2018-30.6.2019: 4.733;
1.7.2019-30.6.2020: 4.092;
1.1.2020- 31.12.2020: 4.363.

Con riferimento ai **procedimenti sopravvenuti** è da segnalare che essi riguardano i seguenti numeri di imputati ricorrenti:

2017/2018:

4.400 con un imputato;
405 con due imputati;
140 con tre imputati;
65 con quattro imputati;
33 con cinque imputati;
66 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
20 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
3 con un numero di imputati superiore a trenta;

2018/2019:

3.975 con un imputato;
406 con due imputati;
118 con tre imputati;
59 con quattro imputati;
30 con cinque imputati;
45 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
30 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
8 con un numero di imputati superiore a trenta;

2019/2020:

3.456 con un imputato;
341 con due imputati;
92 con tre imputati;
41 con quattro imputati;
18 con cinque imputati;
37 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
13 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
4 con un numero di imputati superiore a trenta;

La **pendenza** dei procedimenti ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 1.447;

1.7.2018-30.6.2019: 998;
1.7.2019-30.6.2020: 1.610;
1.1.2020- 31.12.2020: 1.062.

Il **totale dei procedimenti definiti** dalla Sezione è il seguente:

anno giudiziario: 1.7.2017-30.6.2018: 4.901;
anno solare: 1.1.2018-31.12.2018: 5.140;
anno giudiziario: 1.7.2018-30.6.2019: 4.625;
anno solare: 1.1.2019-31.12.2019: 4.141;
anno giudiziario: 1.7.2019-30.6.2020: 2.886;
anno solare: 1.1.2020- 31.12.2020: 3.679.

Il **totale dei procedimenti definiti**, compresi i procedimenti definiti in seno alla Settima Sezione, ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 10.700;
1.7.2018-30.6.2019: 9.477;
1.7.2019-30.6.2020: 5.960;
1.1.2020- 31.12.2020: 6.425.

Il **rendimento medio** pro-capite dei Magistrati della Sezione è stato il seguente nei diversi periodi:

1.7.2017-30.6.2018: 535; a fronte di una forza lavoro pari a 20;
1.7.2018-30.6.2019: 499; a fronte di una forza lavoro pari a 19;
1.7.2019-30.6.2020: 331; a fronte di una forza lavoro pari a 18;
1.7.2020- 31.12.2020 (semestre): 257; a fronte di una forza lavoro pari a 19

L'indice di ricambio ha avuto il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 105,5%;
1.7.2018-30.6.2019: 109,5%;
1.7.2019-30.6.2020: 85,0%;
1.1.2020- 31.12.2020: 98,4%

L'indice di smaltimento ha avuto il seguente andamento:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 79,2%;
anno solare 2018: 84,2%;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 83,9%;
anno solare 2019: 82,8%;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 68,4%;
anno solare 2020: 80,2%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 159;

1.7.2018-30.6.2019: 119;

1.7.2019-30.6.2020: 112;

1.1.2020- 31.12.2020: 154.

Nonostante i numerosi rinvii di ricorsi imposti dalla situazione pandemica, i dati raccolti evidenziano che nel periodo di emergenza sanitaria (8 marzo – 23 luglio 2020) presso la Sesta sezione penale sono state tenute 31 udienze, sono stati decisi 772 ricorsi e sono state depositate 1.034 sentenze.

Nel mese di luglio 2020 sono stati definiti oltre 100 ricorsi in materia cautelare relativi ad un procedimento di criminalità organizzata, tutti caratterizzati da elevate difficoltà tecnica e implicanti la soluzione di complessi problemi organizzativi.

Il tasso di effettiva assegnazione di ricorsi alla Settima sezione si attesta al 43,3%, un indice che risulta il più elevato tra quelli registrati dalle sezioni penali della Corte.

7.4. Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

Nell'anno 2020 sono stati esauriti i procedimenti iscritti nel 2019.

Nell'anno in corso le udienze hanno ad oggetto soltanto ricorsi iscritti nel 2020, che potranno essere definiti nel primo semestre 2021, a condizione che la recrudescenza della pandemia non comporti un ulteriore rallentamento nella definizione dei procedimenti.

Allo stato non vi sono ricorsi relativi a misure cautelari per le quali l'udienza camerale non sia stata fissata; i mandati di arresto europeo sono stati tutti portati in decisione, anche se nell'ultimo periodo non è stato possibile osservare il termine dei quindici giorni successivi al loro arrivo in sezione per la fissazione, dal momento che devono essere concessi almeno 25 giorni liberi per consentire alle parti di formulare le richieste di discussione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; i ricorsi in materia estradizionale sono fissati, di regola, entro il mese.

7.5 Carico esigibile

Devono essere considerati, ai fini della determinazione di tale carico:

il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;

la produttività media dei singoli Magistrati;

la presenza media dei Magistrati nell'ultimo periodo;

la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro;

il valore ponderale assegnato ai ricorsi, che dovrebbe indicare, l'impegno richiesto;

l'impegno in udienza, che deve essere organizzata in modo da evitare, nei limiti del possibile, che la stessa si protragga nelle ore serali e notturne.

Tenuto conto della forza lavoro dei consiglieri addetti alla Sesta sezione penale pari a 19 nel 2018, a 18 nel 2019 e a 19 nel 2020 e della produttività dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 270 nel 2018, 230 nel 2019 e 194 nel 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 231 procedimenti, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

7.6 Criteri di priorità

I criteri di priorità nella fissazione dei processi sono stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. e dalle tabelle di organizzazione della Corte.

In conformità al programma organizzativo il Presidente prevede di trattare in via prioritaria si continuerà i procedimenti a carico di imputati minorenni e di imputati detenuti, nonché i procedimenti relativi a delitti contro la famiglia (in special modo i maltrattamenti), quelli relativi a fatti di mafia o di criminalità organizzata anche transnazionale e a reati contro la pubblica amministrazione.

Particolare sollecitudine sarà riservata alla fissazione e trattazione dei procedimenti cautelari, soprattutto quelli con misure detentive, nonché dei procedimenti di estradizione e di quelli relativi al mandato di arresto europeo, per i quali tuttavia dovrà comunque osservarsi il termine libero di 25 giorni, antecedente all'udienza, fino a quando sarà in vigore l'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020.

8. Sezione Settima penale

8.1 Situazione dell'organico

I Presidenti di Sezione attualmente in servizio presso la Settima Sezione penale, oltre al Presidente coordinatore, sono 11, mentre i consiglieri co-assegnati sono attualmente 126.

8.2. Competenza tabellare

La Settima sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato all'esame preliminare dal Primo Presidente abbia rilevato una causa di inammissibilità.

8.3 Analisi dei flussi di lavoro

Relativamente alla Settima Sezione penale meritano di essere segnalati i seguenti dati:

Procedimenti assegnati alla Sezione:

1.7.2017-30.6.2018: 22.881;

1.7.2018-30.6.2019: 22.621;

1.7.2019-30.6.2020: 17.294;

1.1.2020- 31.12.2020: 15.327.

Con riferimento ai **procedimenti sopravvenuti** è da segnalare che essi riguardano i seguenti numeri di imputati ricorrenti:

2017/2018:

20.645 con un imputato;
1.529 con due imputati;
279 con tre imputati;
85 con quattro imputati;
24 con cinque imputati;
22 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
1 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;
1 con un numero di imputati superiore a trenta;

2018/2019:

20.262 con un imputato;
1.655 con due imputati;
267 con tre imputati;
66 con quattro imputati;
20 con cinque imputati;
17 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
2 con un numero di imputati compreso tra undici e trenta;

2019/2020:

15.672 con un imputato;
1.104 con due imputati;
164 con tre imputati;
34 con quattro imputati;
18 con cinque imputati;
17 con un numero di imputati compreso fra sei e dieci;
1 con un numero di imputati superiore a trenta

La **pendenza** ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 8.458;
1.7.2018-30.6.2019: 8.162;
1.7.2019-30.6.2020: 10.068;
1.1.2020- 31.12.2020: 8.208.

Il totale dei **procedimenti definiti** è il seguente:

1.7.2017-30.6.2018: 24.737;
1.7.2018-30.6.2019: 22.055;

1.7.2019-30.6.2020: 14.786;
1.1.2020- 31.12.2020: 15.562.

L'indice di ricambio ha registrato il seguente andamento:

1.7.2017-30.6.2018: 112,4%;
1.7.2018-30.6.2019: 101,3%;
1.7.2019-30.6.2020: 89,0%;
1.1.2020- 31.12.2020: 105,7%.

L'indice di smaltimento ha registrato il seguente andamento:

anno giudiziario 1.7.2017-30.6.2018: 75,3%;
anno solare 2018: 70,1%;
anno giudiziario 1.7.2018-30.6.2019: 73,7%;
anno solare 2019: 73,4%;
anno giudiziario 1.7.2019-30.6.2020: 60,4%;
anno solare 2020: 66,4%.

La **durata media** in giorni dei processi ha registrato il seguente andamento espresso in giorni:

1.7.2017-30.6.2018: 195;
1.7.2018-30.6.2019: 183;
1.7.2019-30.6.2020: 183;
1.1.2020- 31.12.2020: 210.

La Settima Sezione penale, nel periodo gennaio - agosto 2020, ha definito il 43.4% dei procedimenti complessivamente esauriti in Corte di Cassazione, superando la percentuale, pari al 41%, dell'anno precedente. Si tratta di un risultato particolarmente significativo, tenuto conto della complessiva riduzione dei flussi complessiva ricondotta, in larga parte, alla diminuzione del numero dei procedimenti pervenuti in Corte, a causa della pandemia nel periodo febbraio - luglio 2020.

Appare opportuno sottolineare come non esistano allo stato sofferenze nel deposito dei provvedimenti oltre il termine di novanta giorni.

La Settima Sezione penale nel triennio 2017 -2019 ha pubblicato quasi 80.000 provvedimenti decisorii, con la previsione nei dispositivi di circa 200 milioni di euro di sanzioni disposte in favore della Cassa delle ammende.

Nel 2020 i provvedimenti decisorii pubblicati sono stati 15.562, nonostante i gravissimi problemi presentati dalla pandemia da Covid 19.

8.4. Procedimenti pendenti per anno di iscrizione.

Per il quadro generale delle pendenze della Sezione può farsi riferimento alla tabella riportata nella parte generale.

Sarà assicurato lo smaltimento dei procedimenti iscritti in data anteriore al 2020, anche mediante l'incremento delle udienze camerali.

8.5 Carico esigibile

Devono essere considerati, ai fini della determinazione di tale carico:

- il numero dei ricorsi da assegnare e dei provvedimenti da motivare in base alla produttività media della Sezione;
- la produttività media dei singoli Magistrati;
- la presenza media dei Magistrati nell'ultimo periodo;
- la presenza prevedibile di magistrati nel prossimo futuro.

Tenuto conto del numero dei magistrati addetti alla Settima sezione penale, tutti co-assegnati nella misura del 25%, pari a 127 nel periodo 2017- 2018, a 132 nel periodo 2018 - 2019 e a 129 nel periodo 2019-2020 e della produttività di un magistrato «tipo» (come se fosse assegnato a tempo pieno) negli ultimi 3 anni pari a 456 definiti nel 2017-2018, 415 nel 2018 - 2019 e 274 nel 2019 - 2020, si ottiene un carico esigibile pari a 381 procedimenti per «magistrato assegnato a tempo pieno», dunque pari a circa 95 provvedimenti all'anno per magistrato co-assegnato al 25%, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%.

In particolare, per i magistrati co-assegnati della Prima Sezione, volendo calcolare il carico esigibile comprensivo tenendo conto anche dei procedimenti definiti in Settima sezione penale, tenuto conto della produttività complessiva dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 422 nel 2018, 360 nel 2019 e 286 nel 2020, si ottiene un carico esigibile per l'anno 2021 pari a 356 procedimenti, di cui 208 decisi dalla Prima Sezione, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%, fermo restano quanto detto per i procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria.

In particolare, per i magistrati co-assegnati della Seconda Sezione, volendo calcolare il carico esigibile comprensivo tenendo conto anche dei procedimenti definiti in Settima sezione penale, tenuto conto della produttività complessiva dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 411 nel 2018, 372 nel 2019 e 315 nel 2020, si ottiene un carico esigibile per l'anno 2021 pari a 366 procedimenti, di cui 187 decisi dalla Seconda Sezione, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%, fermo restano quanto detto per i procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria.

In particolare, per i magistrati co-assegnati della Terza Sezione, volendo calcolare il carico esigibile comprensivo tenendo conto anche dei procedimenti definiti in Settima sezione penale, tenuto conto della produttività complessiva dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 390 nel 2018, 389 nel 2019 e 267 nel 2020, si ottiene un carico esigibile per l'anno 2021 pari a 348 procedimenti, di cui 220 decisi dalla Terza Sezione, suscettibile di un *range* di oscillazione

compreso tra il - 15% e il +15%, fermo restano quanto detto per i procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria.

In particolare, per i magistrati co-assegnati della Quarta Sezione, volendo calcolare il carico esigibile comprensivo tenendo conto anche dei procedimenti definiti in Settima sezione penale, tenuto conto della produttività complessiva dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 419 nel 2018, 343 nel 2019 e 215 nel 2020, si ottiene un carico esigibile per l'anno 2021 pari a 325 procedimenti, di cui 194 decisi dalla Quarta Sezione, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%; per la Quarta Sezione si ritiene raggiungibile, mediante una più attenta attività di spoglio, l'incremento della produttività della Settima sezione nella misura del 10%, fermo restano quanto detto per i procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria.

In particolare, per i magistrati co-assegnati della Quinta Sezione, volendo calcolare il carico esigibile comprensivo tenendo conto anche dei procedimenti definiti in Settima sezione penale, tenuto conto della produttività complessiva dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 439 nel 2018, 454 nel 2019 e 279 nel 2020, si ottiene un carico esigibile per l'anno 2021 pari a 390 procedimenti, di cui 197 decisi dalla Quinta Sezione, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%, fermo restano quanto detto per i procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria.

In particolare, per i magistrati co-assegnati della Sesta Sezione, volendo calcolare il carico esigibile comprensivo tenendo conto anche dei procedimenti definiti in Settima sezione penale, tenuto conto della produttività complessiva dei magistrati negli ultimi 3 anni, pari a 547 nel 2018, 484 nel 2019 e 379 nel 2020, si ottiene un carico esigibile per l'anno 2021 pari a 470 procedimenti, di cui 207 decisi dalla Sesta Sezione, suscettibile di un *range* di oscillazione compreso tra il - 15% e il +15%, fermo restano quanto detto per i procedimenti definiti dalla Sezione ordinaria.

8.6 Criteri di priorità

I criteri di priorità nella fissazione dei processi sono stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. e dalle tabelle di organizzazione della Corte.

OBIETTIVI QUALITATIVI

Settore penale

1. L'esame preliminare dei ricorsi.

1.1 Anche per l'anno 2021 uno degli elementi di forza dell'organizzazione della Corte è rappresentato dalla efficiente organizzazione degli uffici "spoglio" sezionali, deputati ad operare la cernita fra i ricorsi destinati alla declaratoria di inammissibilità in presenza di una delle ipotesi previste dalla legge processuale, da parte della Settima sezione penale e quelli destinati alla trattazione in sezione.

Gli uffici spoglio sezionali, composti da un numero di magistrati compreso fra quattro e sei per ciascuna Sezione in rapporto all'organico e al numero delle sopravvenienze, all'esito del vaglio preliminare da essi quotidianamente effettuato in base ad un turno di presenze, hanno trasmesso alla Settima sezione penale, ritenendo sussistenti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità, 24.238 ricorsi nel 2017, 20.870 ricorsi nel 2018 e 20.731 ricorsi nel 2019, con una percentuale compresa tra il 39,1% e il 43,6%. Si tratta di percentuali particolarmente rilevanti, tenuto conto del numero complessivo delle sopravvenienze annue.

Le percentuali di restituzioni dei ricorsi dalla Settima sezione penale alle sezioni ordinarie sono state pari al 4,4% nel 2017, al 4% nel 2018, al 3,8% nel 2019 a dimostrazione della efficacia dell'attività di esame preliminare dei ricorsi.

Pari valenza strategica ha la Settima sezione penale, chiamata a definire circa la metà del carico di lavoro complessivo della Corte. I Collegi della Settima sezione penale sono composti a rotazione da almeno un magistrato "spogliatore" e dai consiglieri della sezione ordinaria tutti co-assegnati alla Settima. Si tratta di un'opzione non solo organizzativa, ma anche culturale, cui è sottesa la finalità di creare costanti forme di dialogo tra gli orientamenti giurisprudenziali maturati all'interno della Settima sezione e quelli elaborati dalle sezioni penali ordinarie in vista di un complessivo rafforzamento della funzione nomofilattica e della formazione di indirizzi esegetici prevedibili e stabili in grado anche di orientare la scelta degli avvocati circa la sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione dei ricorsi.

1.2 Anche per l'anno in corso deve essere, quindi, mantenuto il rigoroso sistema di filtro che consente la rapida selezione e l'altrettanto celere definizione dei ricorsi che non richiedono un intervento nomofilattico. L'attento lavoro svolto dai magistrati delegati all'esame preliminare dei ricorsi svolto presso le singole sezioni penali consente, infatti, di:

-individuare immediatamente i ricorsi in cui è prossima la maturazione della prescrizione o dei termini massimi di custodia cautelare ai fini di una loro sollecita fissazione;

-operare la selezione tra i ricorsi che pongono questioni nomofilattiche e che, quindi, meritano la trattazione da parte delle sezioni ordinarie, e ricorsi che sollecitano l'intervento della Corte esclusivamente a garanzia dello *ius litigatoris* e che, essendo volti, nella maggior parte dei casi, ad una non consentita rivalutazione del fatto, sono destinati alla declaratoria di

inammissibilità all'esito della procedura camerale semplificata prevista per la Settima Sezione penale;

- cogliere con immediatezza i ricorsi che pongono inedite questioni interpretative poste da nuovi interventi normativi o da decisioni degli organi di giustizia sovranazionali in modo da promuovere, di concerto con i presidenti titolari della sezione e i presidenti non titolari preposti al coordinamento delle singole aree di materie specialistiche, le necessarie iniziative di studio e di approfondimento anche con l'ausilio dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, e da consentire un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'immediato coinvolgimento delle sezioni Unite su questioni di "speciale importanza";

- attribuire a ciascun ricorso un coefficiente ponderale di difficoltà in base ai parametri condivisi illustrati nelle tabelle in modo da consentire la formazione di ruoli equilibrati che tengano conto non solo dei tempi necessari alla decisione, ma anche dei prevedibili tempi di studio del fascicolo e di discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio, ove previsto;

- consentire la formazione di ruoli monotematici, funzionali ad un rafforzamento del messaggio nomofilattico e alla coerenza degli orientamenti, nonché alla definizione di un maggior numero di ricorsi;

- concentrare la trattazione dei ricorsi avverso un medesimo provvedimento genetico allo scopo di evitare decisioni difformi sulle medesime questioni.

La differenza dei modelli procedurali di trattazione si riflette sulla struttura dei provvedimenti: la Settima sezione penale adotta soltanto ordinanze che, in quanto tali, si caratterizzano per una motivazione più snella che non incide, comunque, negativamente sulla completezza della risposta.

1.3 Con specifico riguardo all'attività di esame preliminare dei ricorsi, merita di essere condivisa, nell'anno 2021, l'esperienza, avviata presso la Settima sezione penale dai collegi di alcune sezioni penali, di concerto con il C.E.D., di informatizzare possibili schemi logici di decisione in relazione alla diversa tipologia di questioni poste dai ricorsi in modo da razionalizzare il lavoro dei consiglieri, facilitare la lettura dei provvedimenti, rendere più incisivo il messaggio nomofilattico in ordine a principi ormai consolidati non confutati criticamente e in maniera specifica dalla parte ricorrente.

1.4 Occorre, inoltre, assicurare una costante, attenta verifica, da parte del coordinatore della Settima sezione penale, del rispetto dei parametri generali ed omogenei fissati in tabella alla cui stregua gli Uffici spoglio possano improntare il giudizio circa il rispetto del requisito normativo della specificità dei motivi con le conseguenti ricadute circa la trattazione del ricorso in sezione oppure da parte della Settima sezione Penale. In tale prospettiva appare importante assicurare il costante monitoraggio dei flussi di lavoro dai singoli Uffici spoglio verso la Settima sezione penale, delle percentuali di restituzione da parte della Settima sezione, degli esiti delle decisioni adottate dalle singole sezioni penale per disporre di un quadro aggiornato della qualità e della quantità del lavoro svolto in vista di un rigoroso filtro dei ricorsi che devono essere trattati in sezione.

È oggetto di condivisione, all'esito di specifica riunione svolta dal Presidente Aggiunto, dai presidenti titolari delle sezioni penali, dal coordinatore della Settima sezione penale e degli Uffici spoglio la scelta di definire presso la Settima sezione tutte le procedure *de plano*, salvi i casi connotati da obiettiva urgenza.

Atteso l'elevatissimo numero dei ricorsi che sopravvivono nel settore penale e l'altrettanto ragguardevole mole di lavoro svolto dalla Settima sezione penale, è avvertita l'esigenza di rendere periodiche le occasioni di confronto tra magistrati e personale amministrativo sulle necessarie forme di raccordo tra attività degli Uffici spoglio, cancellerie sezionali, cancellerie della Settima sezione penale al fine di assicurare un'ottimale organizzazione e di razionalizzare i tempi di lavoro.

1.5 A livello tabellare, per rendere più tempestiva e meno gravosa l'attività dei magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi, si è convenuto che, per l'anno 2021, deve essere evitata, per quanto possibile, la sovrapposizione delle udienze al turno di spoglio.

Le tabelle di organizzazione per il prossimo triennio confermano la scelta della rotazione dei magistrati della sezione nell'attività di esame preliminare dei ricorsi in modo che ciascuno di loro possa maturare un'esperienza fondamentale per cogliere appieno le problematiche organizzative della Corte e sia posto in condizione di offrire il suo propositivo contributo di esperienza.

1.6 Presso le sezioni ordinarie appare necessario approfondire, anche mediante la prosecuzione di specifici momenti di confronto tra tutti gli addetti al settore penale, i criteri generali che guidano la scelta collegiale della motivazione semplificata tutte le volte in cui il ricorso sia incentrato prevalentemente sul fatto o non ponga particolari questioni di diritto o, comunque, non offra nuove prospettive esegetiche a fronte di indirizzi interpretativi uniformi. La scelta collegiale di motivazione semplificata comporta che, in sede di valutazione di professionalità dei magistrati o di formulazione dei pareri per il conferimento di incarichi semi-direttivi o direttivi ovvero per l'attribuzione di altre tipologie di incarico, qualora il sorteggio cada su di un provvedimento di tale natura, venga acquisito il provvedimento successivo redatto secondo i canoni tradizionali.

1.7 Appare, inoltre, utile la prosecuzione dell'esperienza di gestione informatizzata del ruolo di udienza sia presso le sezioni ordinarie che presso la Settima sezione penale allo scopo di rendere più snelli e celeri gli adempimenti di cancelleria da parte del personale amministrativo, sempre più esiguo numericamente. A tale proposito appare utile il monitoraggio dell'applicazione del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 3 gennaio 2017 dalla Corte e dalla Procura generale, diretto all'adozione di modalità operative condivise nelle attività che coinvolgono i magistrati e il personale amministrativo dei rispettivi Uffici nelle fasi che precedono e seguono l'udienza penale.

1.8 Anche per il 2021 viene ritenuto di centrale importanza per il corretto svolgimento del lavoro da parte delle singole Sezioni penali che ciascuna udienza sia preceduta da momenti di confronto tra i presidenti e i componenti del collegio al fine di focalizzare e approfondire questioni interpretative complesse poste dai ricorsi, di individuare se rispetto alle problematiche da essi

prospettate si registrino contrasti consapevoli o inconsapevoli di giurisprudenza che possano meritare l'eventuale delle sezioni Unite penali, di assicurare ogni necessaria forma di studio e di approfondimento indispensabile per rafforzare la funzione nomofilattica. Questa scelta organizzativa consente, inoltre, di razionalizzare i tempi delle udienze penali e di riservare il doveroso spazio di confronto, all'esito del contraddittorio orale con le parti, alle camere di consiglio che conseguano alla trattazione orale dei ricorsi.

2. L'individuazione di aree di materia specialistiche in ambito penale. Il ruolo dei Presidenti di sezione non titolari.

L'ampiezza della competenza tabellare di ciascuna sezione penale, il rapido susseguirsi delle modifiche sostanziali e processuali, l'esigenza di prevenire contrasti anche inconsapevoli di giurisprudenza rendono opportuna la creazione, presso ciascuna sezione penale, di aree di materie specialistiche cui possano essere assegnati, a rotazione, in via non necessariamente esclusiva, i consiglieri. Il rafforzamento di queste aree permette di bilanciare la vastità della competenza per materia prevista dalle tabelle, di affinare le competenze dei magistrati ad esse addette, di assicurare la costante verifica critica della tenuta degli orientamenti maturati, di cogliere con maggiore immediatezza le questioni nuove o, comunque, quelle che richiedono una prioritaria risposta nomofilattica della Corte anche nella prospettiva di un proficuo dialogo con la giurisdizione di merito.

La destinazione ad un'area specialistica può non avvenire in via esclusiva e la rotazione fra i diversi ambiti a cadenze predeterminate costituisce lo strumento tabellare per assicurare la formazione dei magistrati di una sezione in rapporto a tutte le materie alla stessa affidate e per promuovere il più ampio pluralismo nella formazione degli indirizzi interpretativi.

La costituzione di aree di competenza specialistica consente, inoltre, di valorizzare il ruolo dei presidenti di sezione non titolari il cui contributo di coordinamento appare di fondamentale importanza per la formazione di un diritto vivente ispirato a criteri riconoscibili, per rafforzare la prevedibilità e la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali mediante un assiduo scambio di informazioni in grado di prevenire contrasti inconsapevoli di giurisprudenza, per cogliere tempestivamente nuove domande di giustizia che richiedono una pronta risposta nomofilattica al fine di evitare pericolose cesure tra giurisdizione di merito e di legittimità.

Settore civile.

3. Gli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio in ambito civile.

Il miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria dipende sia da possibili interventi normativi di riforma, sottoposti all'attenzione dei competenti organi istituzionali, sia da misure di autoorganizzazione condivise da tutte le componenti della Corte, impegnate in uno sforzo corale di riflessione nella consapevolezza che la qualità e la tempestività della risposta sono

fondamentali per il tessuto economico e sociale del Paese e per riannodare i fili del dialogo tra Stato e cittadini.

Qualunque previsione deve prendere le mosse dal rilievo che ogni anno sopravvengono in Cassazione circa 30.000 ricorsi civili. Un dato quantitativo unico nell'esperienza delle Corti Supreme europee. La recente flessione delle iscrizioni in cancelleria centrale civile (-31,2%) è spiegabile alla luce dei provvedimenti normativi che, a causa dell'emergenza epidemiologica, hanno sospeso gli sfratti, le esecuzioni, le procedure concorsuali, i licenziamenti, il contenzioso bancario. E', quindi, da ritenere un fenomeno transitorio e non espressione di una diminuzione "a regime" della domanda di giustizia.

L'emergenza epidemiologica e le previsioni legislative di sospensione, per determinati periodi, dello svolgimento delle attività giudiziarie, salvo quelle urgenti, ha comportato inevitabilmente nell'ultimo anno l'aumento della pendenza (1% a fine febbraio 2021 rispetto al 29/02/2020) che è pari a 120.172 (1.183 pendenti in più) ed è così articolata: 45,5% settore CIVILE e LAVORO, pari a 54.727 pendenti; 10,3% materia IMMIGRAZIONE (12.366 pendenti); 44,2% settore TRIBUTARIO.

S'impone, quindi, un impegno rinnovato per assicurare tempi di trattazione entro tempi ragionevoli, così come indicato dall'art. 111 Cost. e dalla C.E.D.U., assicurando al contempo qualità dei provvedimenti e prevedibilità delle decisioni: tutti questi profili concorrono a rendere la giustizia conforme ai principi dello stato di diritto e di un sistema democratico.

In tale contesto le tabelle di organizzazione della Corte per il prossimo triennio e il D.O.G. sono la sede naturale per interventi sull'organizzazione della Corte che, in una prospettiva di confronto e comune condivisione, introducano percorsi ispirati a logiche di semplificazione, accelerazione, razionalizzazione funzionali al recupero di tempestività delle decisioni e al rafforzamento della funzione nomofilattica.

Le misure organizzative progettate e di seguito illustrate riguardano tutti gli snodi decisivi del giudizio di legittimità e si concentrano in particolare: sul ruolo propulsivo dei presidenti di sezione e degli uffici spoglio, sul "filtro" dei ricorsi, sulla forma della motivazione dei provvedimenti, sull'impiego dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo e dei tirocinanti, sull'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, sulla tempistica delle operazioni delle cancellerie centrali.

4. La Sesta sezione civile e il relativo assetto organizzativo. Analisi dei dati statistici.

In ambito civile, il recupero dei tempi di definizione dei ricorsi, imposto dall'art. 111 della Costituzione e dalle plurime sollecitazioni provenienti anche a livello europeo, presuppone l'attenta analisi dei tempi in cui si articola il procedimento, a partire dal momento dell'iscrizione a ruolo e fino al momento di pubblicazione della decisione.

Partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze e tenuto conto delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti, si è inteso

stabilire obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio, in cui assume un rilievo peculiare la riduzione della pendenza dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui alla legge n. 89 del 2001, cd. Legge Pinto.

Si intendono, quindi, formulare scelte organizzative volte a realizzare tali obiettivi, senza comunque operare radicali mutamenti sull'assetto delle tabelle, come si è progressivamente consolidato, grazie al fruttuoso confronto interno e alla partecipazione al procedimento dei magistrati della Corte, nonché all'interlocuzione con il Consiglio direttivo, ma intervenendo sulle criticità emerse e valorizzando le indicazioni offerte dalla circolare consiliare, laddove compatibili con le peculiarità della Corte di cassazione.

L'esame dei dati statistici, in particolare con riguardo alle pendenze dei ricorsi presso la cancelleria centrale civile, al tempo che intercorre dall'iscrizione alla definizione del singolo ricorso e, nell'ambito di quest'ultimo dato complessivo, della durata delle scansioni procedurali (iscrizione del ricorso da parte della cancelleria centrale; trasmissione da parte di quest'ultima del fascicolo, una volta decorsi i termini per il controricorso, alla cancelleria della Sesta sezione; assegnazione al Coordinatore della singola sotto-sezione; trasmissione dalla Sesta sezione civile alle sezioni ordinarie dei ricorsi per i quali non sussistono i presupposti per la definizione in Sesta; fissazione dell'udienza presso le sezioni ordinarie; deposito del provvedimento decisorio e sua pubblicazione; tempi di fissazione dell'udienza e di pubblicazione dei provvedimenti presso la Sesta sezione civile), hanno posto in evidenza una separatezza disfunzionale e non accettabile, che impedisce una gestione consapevole ed efficace del contenzioso pendente, oltre ad una durata non ragionevole dei giudizi.

La Corte si propone, nell'arco del prossimo triennio, di incidere sui tempi di lavorazione in precedenza illustrati, mediante plurime forme di intervento.

Esse presuppongono, innanzitutto, la condivisione con la Dirigenza amministrativa delle scelte sottese all'assegnazione del personale amministrativo, sì da restituire fluidità, in particolare, ai tempi di iscrizione presso la cancelleria centrale civile, a quelli di lavorazione del fascicolo presso la Sesta sezione civile, infine a quelli di pubblicazione dei provvedimenti adottati all'esito delle udienze tenute presso la Sesta sezione o presso le sezioni ordinarie.

Sul versante più squisitamente ordinamentale e tabellare comportano, in adesione alle proposte formulate dai presidenti titolari delle sezioni civili, la co-assegnazione, per periodi predeterminati e a rotazione, alla Sesta sezione civile di un più ampio numero di consiglieri, proporzionale all'organico delle singole sezioni ordinarie, che, oltre a garantire un più significativo apporto numerico rispetto all'elevato carico di lavoro, sì da garantire un "filtro" più rapido, possano assicurare una costante osmosi tra gli orientamenti giurisprudenziali maturati nei diversi ambiti per scongiurare il rischio di separatezza tra l'attività della Sesta sezione civile e quella delle sezioni civili e, quindi, consentire l'aggiornamento dei parametri di manifesta fondatezza o infondatezza alla cui stregua viene operata la selezione dei ricorsi destinati alla decisione con rito camerale da parte della Sesta sezione civile.

Questo modello organizzativo sottende la centralità del ruolo dei coordinatori delle sotto-sezioni della Sesta civile nell'opera di prima, sollecita cernita degli affari destinati ad essere trattati nelle sezioni ordinarie e di assegnazione dei restanti ricorsi ai singoli relatori, opera che richiede un'assidua presenza in ufficio, l'attento monitoraggio dei tempi delle attività processuali di elaborazione delle proposte da parte dei consiglieri, la programmazione semestrale dei Collegi, la formazione dei ruoli di udienza mediante accorpamenti anche ultrannuali di ricorsi analoghi, sì da abbassare al contempo il livello di difficoltà per la definizione ed il livello di contrasti intersezionali, nonché un progetto per il recupero dell'arretrato.

Esso comporta, inoltre, una rinnovata attenzione di tutti i magistrati addetti alla sezione civile sulle problematiche teoriche ed applicative poste dal "filtro" per l'accesso alla Corte di cassazione in materia civile, contenuto nelle norme poste dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, che richiede: 1) una chiara selezione delle censure sulla base della "elevazione a sistema" delle precedenti decisioni (art. 360-*bis*, n. 1 cod. proc. civ.) idonee a fare crescere nella Corte la cultura del precedente; 2) una clausola di selezione delle censure processuali alla stregua della loro capacità di disvelare la lesione del <giusto processo" (art. 360-*bis*, n. 2, cod. proc. pen.).

Poiché la selezione deve avere un valore di "filtro" e, quindi, non si può dare ad essa il significato di un mero richiamo tautologico al potere nomofilattico, né si può ridurre alla pura sostituzione terminologica di una manifesta infondatezza ex art. 375 n. 5 cod. proc. civ. con una inammissibilità (peraltro la prima e la seconda entrambe definibili ex art. 380-*bis* cod. proc. civ.), ne discende che essa impone alla Corte una radicale opera di scelta e semplificazione delle proprie pronunce, enucleando quelle idonee ad essere parametro della ammissibilità dei ricorsi in quanto segmenti di un diritto vivente meritevole di essere difeso e conservato. E al riguardo assume valore centrale l'affermazione che l'inammissibilità di un ricorso va apprezzata sulla base di una relazione di conformità o difformità dei suoi motivi rispetto allo stato della "giurisprudenza".

La prima operazione che compete agli addetti allo spoglio ed alla valutazione di avvio camerale è quella di isolare, nel coacervo delle pronunzie emesse e massimate, quelle alle quali si può conferire la dignità del parametro di comparazione del ricorso plausibile. I criteri, materia per materia e questione per questione, devono essere frutto di una equilibrata ponderazione tra dati cronologici, numerici e qualitativi, nel senso che può assurgere a parametro di selezione, perché il ricorso viene proposto avverso una decisione che ha consentito con (o ha giudicato in inconsapevole conformità con): 1) una soluzione segnata da una risposta costante e ferma della Cassazione ovvero anche da una sola pronunzia che si ritenga munita di persuasività ed autorevolezza; 2) una soluzione nella quale il mutamento della giurisprudenza è più recente o anche successivo alla decisione impugnata od al susseguente ricorso, mutamento che è pervenuto ad un approdo condiviso e meritevole di conferma.

La seconda operazione, di segno inverso, e munita di una portata perequatrice, ma anch'essa di segno autoreferenziale, è quella di individuare i casi di ammissibilità c.d. "nonostante": da un canto si tratta delle ipotesi nelle quali l'interesse alla revisione di un

pregresso, ma non più differibile indirizzo fa premio sulla meccanica inammissibilità da consolidamento del precedente indirizzo; dall'altro canto, invece, si stagliano i casi di oggettiva labilità del parametro per contrasti o nebulosità delle decisioni ante atte, sì da far ritenere opportuna una discussione ed un'approfondita valutazione. Nell'uno e nell'altro caso la selezione porta ad una destinazione del ricorso alla sezione ordinaria, senza imboccare la via della procedura camerale in sesta sezione, questa essendo idonea alla sola definizione delle ipotesi evidenti o manifeste di fondatezza o infondatezza del ricorso.

Tutto ciò richiede la predisposizione corretta dei modelli logici del *conforme-difforme* e dell'ambito dell'*interesse cassazionale*, ossia l'interesse ad operare una scelta, un mutamento, un adattamento delle soluzioni consolidate, rendendo elettivamente ammissibile il ricorso che, secondo il modello precedente, tale non sarebbe stato. Ovviamente non si tratta, salva la possibilità di episodiche simulazioni sull'operatività della procedura, di anticipare griglie valutative per ciascuna materia. Occorre, però, essere consapevoli del fatto che la creazione dei parametri fatta dai Collegi ristretti, nel vivo del contenzioso, finisce inevitabilmente per mancare di respiro di "sistema" e, cioè, della necessaria generalità e coerenza complessiva.

È indispensabile una rinnovata attività progettuale e di creazione anticipata dei criteri, stante la ineludibile pressione dei numeri di ricorsi. Le scelte operate con il "filtro" non devono essere casuali, ma devono obbedire a canoni e prassi gestite con piena consapevolezza.

Strumento di sostegno culturale ed informativo dei collegi della ammissibilità è certamente il Massimario, non senza volere trascurare che tutta la prospettiva di funzionamento rapido e certo del "filtro" prende le mosse dall'esistenza di un'ampia, attenta, esaustiva massimazione della produzione giurisprudenziale.

Il Massimario si è trovato di fronte all'alternativa di contrassegnare con timbro "novità" il vecchio principio e la vecchia statuizione richiamata dalla Sesta ovvero di massimare la nuova statuizione della Sesta che quel vecchio principio ha ritenuto attratto nell'area del precedente parametro. Il Massimario ha optato per tale seconda soluzione con le coerenti ricadute informatiche di sistema. Sono state pertanto massimate *per relationem* quelle decisioni della Sesta che si muovono nell'area del consapevole "filtro": quindi nuova massima convalidante la massima vecchia e appositi allarmi nell'ipertesto della massima con contestuale istituzione di apposito canale di ricerca in Italgireweb che consente di reperire, incrociando norme e parole testuali con l'acronimo o la sigla del "nuovo", le pronunzie di inammissibilità di interesse.

I tratti fondanti del modello di successo della Sesta, derivante dalla consistente opera di definizione *sine strepitu* di una larga fascia del contenzioso sia bagatellare che di evidente fondatezza-infondatezza, passa dall'opzione qualificante di affidare al consigliere delegato la scelta, dopo lo studio del ricorso, di rimmetterlo alla sezione ordinaria o di avviarlo alla definizione camerale ex art. 380-*bis* cod. proc. civ. attraverso la proposta di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza elaborata dal relatore, recepita dal presidente e comunicata nell'avviso di udienza, rispetto alla quale le parti hanno solo la facoltà di depositare memorie.

Un rinnovato impulso al gravoso impegno della Sesta sezione civile può venire anche dalla condivisione di uno schema tipo di proposta, volto a renderne più agevole la lettura, a favorire l'omogeneità del lavoro tra le varie sottosezioni, ad agevolare la successiva stesura della motivazione in forma semplificata e secondo criteri redazionali uniformi.

A tale fine appare necessario che, nel solco delle linee guida già impartite, un gruppo di lavoro permanente elabori stringhe di motivazione ricorrenti, da poter richiamare nelle motivazioni, sia in materia sostanziale che processuale, per velocizzare ed uniformare i tempi e i contenuti delle ordinanze di sesta sul modello di quanto già positivamente sperimentato nel settore penale.

Ai fini della piena funzionalità della Sesta sezione civile appare, altresì, opportuno che le questioni processuali di portata generale di esclusiva attinenza ai profili di competenza delle sezioni siano periodicamente esaminate da uno speciale collegio, composto dai coordinatori delle sottosezioni e presieduto dal presidente titolare in vista della elaborazione di criteri di orientamento indubbiamente efficaci in prospettiva nomofilattica.

5. L'attività di spoglio presso la Sesta sezione civile e le altre sezioni ordinarie quale presupposto del programma di definizione dell'arretrato e per la formazione dei ruoli.

Come noto, con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2016), recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", è stata prevista, con norme introdotte in sede di conversione e di immediata applicazione, una nuova disciplina del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.

Si tratta di una riforma radicale della struttura del processo civile di cassazione, il cui impianto di fondo si impernia sulla introduzione di una distinzione tra giudizi che presentano questioni in diritto di particolare rilevanza, destinati alla trattazione nella pubblica udienza, e giudizi privi di tale carattere, da trattare in adunanza camerale non partecipata e da decidere con ordinanza.

A seguito di questa riforma, nella maggioranza dei casi, i ricorsi sono ormai oggetto di trattazione non più in pubblica udienza, bensì in sede camerale, senza partecipazione né degli avvocati né del pubblico ministero.

Si tratta di un mutamento rilevante nell'organizzazione del lavoro e nella stessa percezione della funzione del giudizio di legittimità, che trova il suo fondamento nella esigenza, indilazionabile ed avvertita dagli operatori della giustizia, di garantire effettività alla tutela giurisdizionale in sede civile sia attraverso l'abbattimento dell'arretrato e la diminuzione dei tempi di durata dei procedimenti, sia mediante la concentrazione di più adeguate risorse ed energie nell'espletamento della funzione nomofilattica.

In tale contesto il maggiore sforzo di autoorganizzazione deve concentrarsi, nel prossimo triennio, nell'attività di preventivo ed accurato spoglio dei ricorsi sia pendenti che sopravvenuti mediante la redazione di schede informatizzate, uniformi per l'intero settore civile, in cui siano contenute le informazioni (materia, oggetto, questioni poste dai motivi ricorso, coefficiente ponderale di difficoltà) indispensabili, da un lato, per un'ordinata tenuta degli archivi suddivisi per macro-voci, e dall'altro, per una formazione razionale dei ruoli che consenta di raggruppare tematiche omogenee sì da prevenire contrasti inconsapevoli di giurisprudenza e rafforzare il messaggio nomofilattico.

Ai fini della classificazione dei ricorsi e della predisposizione delle schede informatiche relative a ciascun ricorso appare fondamentale l'apporto che, sotto la supervisione del presidente titolare e dei magistrati addetti allo "spoglio" sezionale, può essere fornito dai magistrati del Massimario e del Ruolo e dai tirocinanti individuati a mezzo di apposite convenzioni con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, ex art.37 del d.l. n. 98 del 2011, e dei tirocinanti previsti dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013.

L'opera di catalogazione delle pendenze può permettere di disporre di un quadro aggiornato dei ricorsi più risalenti e di definire prioritariamente, nel rispetto dei criteri fissati dalle tabelle, quelli suscettibili di dare luogo a forme di responsabilità ex legge n. 89 del 2001.

Può, inoltre, costituire l'utile presupposto da cui muovere per prevedere la creazione di distinti gruppi di magistrati, incaricati rispettivamente di definire in parallelo, l'uno, i ricorsi arretrati e, l'altro, i nuovi ricorsi in modo da rendere effettivamente utile ed incisivo, almeno per questi ultimi, l'intervento nomofilattico della Corte. E', infatti, incontestabile che una metodologia di lavoro incentrata esclusivamente sulla definizione dei ricorsi secondo il loro ordine di iscrizione rischia di mantenere inalterato il patologico divario temporale esistente tra l'arrivo del fascicolo in sezione e il momento della decisione e di rendere meno incisiva ed attuale l'enunciazione di un principio di diritto, spesso superato da una diversa realtà fattuale e normativa.

Il progetto tabellare, nel conformarsi alle recenti modifiche normative, attribuisce, poi, rilievo specifico alla duplice possibilità che la trattazione dei ricorsi civili all'interno delle sezioni ordinarie avvenga o in udienza pubblica o in adunanza camerale non partecipata, che, per il criterio discretivo introdotto dalla legge, lungi dall'essere residuale si avvia ad essere, a livello quantitativo, la principale modalità di trattazione dei ricorsi. E' stata inserita la precisazione che, ai fini dell'assegnazione dei magistrati ai collegi e della ripartizione degli affari, l'attività espletata nell'udienza pubblica è parificata a quella svolta in camera di consiglio (ricependo l'indicazione contenuta nella circolare del CSM), affinché sia chiaro che all'introduzione della adunanza camerale in sezione non consegue la creazione di due diversi circuiti, uno di livello più alto, composto dai magistrati che partecipano alle udienze pubbliche, e l'altro sotto ordinato, composto dai magistrati che svolgono solo attività in camera di consiglio.

La necessità di distinguere - fin dal momento in cui (con sei mesi di anticipo) devono essere formati i calendari - tra udienze pubbliche e adunanze camerali mette ancor più in evidenza l'importanza della attività di "spoglio", finalizzata, come detto, non solo ad individuare le materie,

le questioni ed i valori ponderali di ciascun fascicolo, ma anche la rilevanza nomofilattica delle questioni giuridiche trattate tale da giustificare l'inserimento nell'udienza pubblica anziché nell'adunanza camerale.

6. L'individuazione all'interno delle sezioni delle aree di materie specialistiche in funzione del rafforzamento della funzione nomofilattica e della prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali. Il ruolo dei Presidenti di sezione.

L'ampiezza della competenza tabellare di ciascuna sezione civile, il rapido susseguirsi delle modifiche sostanziali e processuali, l'esigenza di prevenire contrasti anche inconsapevoli di giurisprudenza rendono opportuna la creazione, presso ciascuna sezione, di aree di materie specialistiche cui possano essere assegnati, a rotazione, in via non necessariamente esclusiva, i consiglieri. Il rafforzamento di queste aree permette di bilanciare la vastità della competenza per materia prevista dalle tabelle, di affinare le competenze dei magistrati ad esse addette, di assicurare la costante verifica critica della tenuta degli orientamenti maturati, di cogliere con maggiore immediatezza le questioni nuove o, comunque, quelle che richiedono una prioritaria risposta nomofilattica della Corte anche nella prospettiva di un proficuo dialogo con la giurisdizione di merito.

Come accennato in precedenza, la destinazione ad un'area specialistica può non avvenire in via esclusiva e la rotazione fra i diversi ambiti a cadenze predeterminate costituisce lo strumento tabellare per assicurare la formazione dei magistrati di una sezione in rapporto a tutte le materie alla stessa affidate e per promuovere il più ampio pluralismo nella formazione degli indirizzi interpretativi.

La costituzione di aree di competenza specialistica consente, inoltre, di valorizzare il ruolo dei presidenti di sezione non titolari il cui contributo di coordinamento appare di fondamentale importanza per la formazione di un diritto vivente ispirato a criteri riconoscibili, per rafforzare la prevedibilità e la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali mediante un assiduo scambio di informazioni in grado di prevenire contrasti inconsapevoli di giurisprudenza, per cogliere tempestivamente nuove domande di giustizia che richiedono una pronta risposta nomofilattica al fine di evitare pericolose cesure tra giurisdizione di merito e di legittimità.

7. Gli interventi organizzativi nel settore della protezione internazionale.

La scelta organizzativa illustrata al paragrafo che precede contiene potenzialità importanti per il settore della protezione internazionale in cui, come detto, la forte specializzazione dei magistrati e il ruolo propositivo e attivo dei presidenti di sezione può rivelarsi decisivo per individuare le principali questioni ricorrenti, formare ruoli di udienza tematici mediante accorpamento di questioni analoghe, verificare, anche grazie a relazioni tematiche o di segnalazione di contrasto predisposte dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo, l'esistenza di difformi orientamenti interpretativi destinati ad essere risolti dalle sezioni Unite, investite dai collegi o dall'ufficio spoglio sezionale. Il consolidamento dei principi di diritto in tal modo

realizzato può, in prospettiva, consentire di definire una rilevante parte dei ricorsi presso la Sesta sezione civile con rito camerale e con provvedimenti caratterizzati da motivazione essenziale, quali sono le ordinanze, nonché di trasmettere alla sezione competente un minore numero di procedimenti nell'ambito dei quali siano poste questioni nuove che richiedono l'intervento nomofilattico.

Grazie a queste misure possono essere riannodati, senza pregiudizio per il doveroso pluralismo culturale, i fili di un dialogo, talora spezzato, tra Commissioni territoriali, Sezioni specializzate dei Tribunali, Corte di Cassazione in grado di favorire una maggiore prevedibilità e stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, di rendere più informate e consapevoli le scelte difensive, di razionalizzare i tempi della risposta giudiziaria.

8. La giustizia tributaria.

Il settore della giustizia tributaria rappresenta una criticità per la Corte di cassazione e richiede interventi di forte razionalizzazione dell'intero sistema.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che il consistente arretrato che grava da anni sulla Cassazione si è formato a partire dal momento in cui, senza operare la necessaria integrazione degli organici e delle dotazioni, si attribuì alla Corte di cassazione il giudizio sui provvedimenti delle commissioni tributarie regionali, che in precedenza era di competenza della Commissione tributaria centrale.

Da un punto di vista organizzativo e tenuto conto della composizione della qualità dei ricorsi pendenti e della loro data di iscrizione, ferme restando le aree di materie specialistiche già operanti, si intende costituire all'interno di esse gruppi distinti di lavoro sì da intervenire, contemporaneamente, da un lato sui fascicoli più risalenti, selezionati, a loro volta, per scaglioni di importi in modo da dare la precedenza alle cause prioritarie secondo obiettivi parametri tabellari, e, dall'altro, sui procedimenti più recenti rispetto ai quali può risultare sicuramente più incisivo il messaggio nomofilattico.

Al contempo, all'esito di confronti approfonditi in sede di assemblea dell'ufficio, sono in corso di elaborazione criteri integrativi delle linee guida già adottate dalla Corte in tema di motivazione semplificata, al fine di pervenire alla razionalizzazione dei tempi di decisione e deposito dei provvedimenti.

Questo complesso lavoro deve essere affiancato da un'intensa attività di spoglio sia da parte della sottosezione Tributaria della Sesta sezione civile sia da parte della struttura sezionale addetta alla predisposizione delle schede contenenti le informazioni essenziali dei singoli fascicoli e da un significativo aumento dei magistrati addetti, a rotazione, per periodi di tempo predeterminati a tale servizio, indispensabile per una efficace e ottimale organizzazione dei ruoli di udienza.

L'esigenza di ridurre i tempi di decisione rispetto alla data di iscrizione dei ricorsi è imposta anche dall'analisi delle percentuali di annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali, pari attualmente al 45,6%. Si tratta di un dato nettamente superiore a quello degli

annullamenti delle decisioni dei giudici civili di secondo grado che dovrebbe indurre a concentrare l'attenzione sul problema a monte dei giudizi di legittimità e a pensare a riforme dell'appello tributario che consentano a quei giudici di svolgere il loro lavoro a tempo pieno e in via esclusiva al pari di altri giudici specializzati, perché il diritto tributario è ormai uno dei settori più complessi e impegnativi dell'esperienza giuridica e il relativo contenzioso pone problemi di rilevante peso economico e di particolare delicatezza per cittadini, imprese ed erario. L'aspetto critico di tale realtà è non solo che la "qualità media" delle decisioni è più bassa dello standard di quelle civili ordinarie, ma soprattutto la disomogeneità del "prodotto decisionale" del giudice tributario di appello, che non rassicura dal punto di vista dell'attuazione in concreto dei principi costituzionali di eguaglianza, di azione e di difesa processuali, di capacità contributiva (rispettivamente, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 53, primo comma, Cost.).

Agli interventi che incidono sulla organizzazione interna si aggiungono le attività svolte all'esterno, attraverso il dialogo con altre Istituzioni, finalizzato a cercare efficaci modalità aggiuntive per la riduzione del contenzioso in materia tributaria.

Nel prossimo triennio la Corte intende incrementare, nell'ottica di cooperazione avviata dalla stesura dei Protocolli, la collaborazione con l'Avvocatura dello Stato, per ottenere la segnalazione da parte della stessa di questioni che consentano la predisposizione di udienze o adunanze a tema o per la trattazione dei ricorsi seriali.

Poiché questi interventi, pur massicci, non sono ancora sufficienti, è stato aperto un tavolo di lavoro con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Economia e Finanze, per percorrere nuove soluzioni sul piano dell'intervento normativo che consentano un abbattimento radicale del contenzioso tributario. Un decisivo impulso alla definizione di un numero rilevante di ricorsi potrà avvenire dai recenti provvedimenti.

Occorre, infine, considerare che l'attuale sistema di giustizia tributaria "nazionale" – perciò al netto del ruolo, sempre più rilevante, della Corte di giustizia dell'U.E. - è di tipo "misto", essendo il giudizio di merito attribuito alla competenza di un giudice speciale (le Commissioni tributarie istituite e regolate dal d.lgs. 545/1992) e disciplinato da una normativa anch'essa "mista", speciale/ordinaria (d.lgs. 546/1992 e cod. proc. civ.), mentre il giudizio di legittimità è devoluto alla Corte Suprema di cassazione, secondo le previsioni ordinamentali di cui al R.D. 12/1941 (e successive modificazioni) e processuali comuni di cui agli artt. 360 ss., cod. proc. civ.

9. Il processo civile telematico.

9.1 Nel corso del 2020 massima priorità è stata attribuita alla realizzazione del progetto teso a dare avvio al processo civile telematico (PCT) di Cassazione, le cui prime linee risalgono al 2011 e del quale la Corte auspica di poter fruire nel più breve tempo possibile, a partire dal deposito digitale degli atti di parte, promuovendo le attività richieste per l'adozione del decreto di cui all'art. 16-bis, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'avvio del processo telematico è destinato a produrre notevoli benefici sotto il profilo della miglior efficienza del servizio reso, abbattendo i tempi di durata dei procedimenti, facilitando ai presidenti la gestione e la formazione dei ruoli e ai consiglieri lo studio informatizzato dei ricorsi, nonché il deposito e la pubblicazione dei provvedimenti. Inoltre, inciderà positivamente sulla disponibilità degli spazi interni alla Corte, eliminando per il futuro l'esigenza pressante e costante di trovare idonea collocazione per nuovi fascicoli cartacei, e faciliterà l'organizzazione del lavoro di cancelleria, liberando il personale amministrativo di numerose incombenze.

Nella consapevolezza che questo passaggio sia ormai indifferibile per una miglior resa del servizio attraverso l'impiego della tecnologia, tutti gli uffici interni alla Corte con competenze in materia di servizi informatici (C.E.D.), di innovazione (U.I.C.), di organizzazione del lavoro dei magistrati (Segretariato) e del personale amministrativo (Dirigenza amministrativa) sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella fase di messa alla prova del programma realizzato da parte del Ministero, introducendo le modifiche organizzative atte a facilitare prima la sperimentazione e poi il passaggio a valore legale (quali la creazione di uno sportello dedicato per la ricezione, durante la fase sperimentale, del deposito cartaceo degli atti già inviati telematicamente e l'individuazione di un gruppo di volontari esperti che segue le fasi di attuazione del progetto) e monitorando costantemente lo stato di avanzamento.

Muovendo da un primo incontro organizzato dalla Corte con il Ministero pochi giorni dopo l'insediamento del Primo Presidente e del Presidente aggiunto, il 15 ottobre 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia, il Primo Presidente, il Procuratore generale, l'Avvocato generale dello Stato, il Presidente del C.N.F. e il Presidente dell'Organismo Congressuale Forense, teso a individuare un percorso certo che consenta l'avvio del PCT innanzi alla Corte, scandito attraverso uno stringente cronoprogramma.

Il 26 ottobre 2020, come da programma, si è avviata la fase di sperimentazione, in cui gli Avvocati hanno potuto iniziare a effettuare il deposito telematico degli atti introduttivi. Nell'ambito della fase sperimentale, il valore legale del deposito è ancorato al contestuale deposito dell'atto in forma cartacea. Il progetto di sperimentazione è stato attentamente seguito dal gruppo di lavoro di "referenti per l'attuazione del processo telematico in cassazione", di cui fanno parte magistrati, avvocati e rappresentanti del personale, istituito dal Protocollo con il compito di monitorare la fase di sperimentazione fino all'adozione del decreto ministeriale. Nella fase di sperimentazione, non priva di criticità tecniche, è positivamente emersa l'estrema partecipazione e collaborazione da parte di tutte le professionalità interessate, nell'interesse comune di giungere al più presto all'idoneo funzionamento del programma.

La Corte ha predisposto una propria "cabina di regia" che ha ripercorso il procedere della sperimentazione a mezzo di report settimanali, illustrati nel corso di periodiche riunioni alle quali hanno partecipato tutti gli interlocutori istituzionali interessati.

Nonostante alcuni problemi tecnici del sistema riscontrati nelle prime settimane di sperimentazione, pur a fronte di un numero ridotto di depositi telematici, e l'esistenza di significativi ritardi nel rispetto del serrato e articolato programma di lavoro dettato dal Protocollo,

agli inizi del mese di febbraio 2021 è stato adottato il decreto ministeriale di cui all'art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 e successive modificazioni, necessario per l'avvio a valore legale del processo civile telematico (decreto con il quale il Ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione); si prevede allo stato che l'efficacia di esso verrà differita alla fine di febbraio.

In questa seconda fase, il deposito telematico degli atti introduttivi, pur dotato di valore legale, è rimasto facoltativo e si affianca alla possibilità di continuare a effettuare i depositi nell'abituale modalità cartacea.

Il Protocollo prevede poi che, conclusa la fase sperimentale e quella della facoltatività, si passi (nell'aprile 2021), al deposito obbligatorio degli atti introduttivi in via telematica, previa necessaria modifica della normativa vigente (art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012).

Parallelamente alle tappe previste per il deposito degli atti, il Ministero sta completando la realizzazione del più complesso programma a vantaggio della Corte, e quindi la piena gestibilità del fascicolo informatizzato da parte della cancelleria, la realizzazione del *desk* del magistrato di legittimità, analogo all'applicativo consolle già in uso da anni presso i giudici di merito, ma calibrato sui diversi caratteri del processo civile di cassazione, attraverso il quale sarà consentito gestire l'intero flusso telematico dei procedimenti, (secondo il cronoprogramma iniziale, ciò dovrebbe avvenire entro maggio 2021), consentendo anche alla Procura generale di partecipare attivamente al progetto.

9.2 Il passaggio al processo telematico verrà associato alla messa a disposizione da parte del Ministero di strumentazioni informatiche aggiornate per quanti ne abbiano bisogno, di un programma di formazione e dalla predisposizione di un *help desk* dedicato.

Di grande supporto per il passaggio veloce e non traumatico al processo telematico saranno la massiccia scansione degli atti già depositati e la collaborazione attiva degli Avvocati, con i quali la Corte ha concluso il 27 ottobre un nuovo Protocollo di intesa (che riprende in larga misura quello sottoscritto durante la fase emergenziale, il 9 aprile 2020) in base al quale i difensori delle parti potranno inviare via PEC gli atti processuali già in precedenza depositati nelle forme tradizionali in formato *pdf* alle cancellerie della Corte (un *addendum* al Protocollo ha previsto che possano essere inviate con la stessa modalità anche le memorie ex art. 378 cod. proc. civ.). In questo modo, gli atti processuali, trasferiti su supporto informatico potranno essere messi a disposizione dei magistrati e, dopo l'avvio del PCT, saranno inseriti direttamente nell'applicativo ministeriale che sarà nella loro disponibilità (il citato *desk* del magistrato) così garantendo la costituzione del fascicolo informatico anche per i procedimenti già incardinati. Il percorso di transizione dalla gestione cartacea dei fascicoli a quella informatizzata è stato in certa misura agevolato e sarà reso meno traumatico proprio grazie alla particolare esperienza maturata nel 2020 in cui, a fronte della emergenza sanitaria, è stato necessario, sia ai magistrati che al personale della Corte, con l'ausilio costante e competente del personale del C.E.D., uno sforzo

di implementazione delle proprie competenze tecnologiche per garantire la prosecuzione dell'attività.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO COMUNI AI SETTORI CIVILE E PENALE.

10. Il ruolo delle Sezioni Unite civili e penali.

10.1 Il principio di diritto è la generalizzazione dell'interpretazione e applicazione della norma a una fattispecie concreta. La regola di giudizio usata come criterio di decisione di un caso specifico è sussunta come principio di diritto, suscettibile di costituire la regola di giudizio per la decisione di altre fattispecie uguali o analoghe.

Il principio di diritto, in quanto esterno al sistema delle fonti, non è vincolante, come si desume dall'art. 101, secondo comma, Cost. in base al quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Prima degli ultimi interventi riformatori, era possibile affermare che esisteva un vincolo relativo che si traduceva nella regola deontologico-professionale di non dissentire dal precedente, se non adducendo idonee motivazioni.

Questa regola si è trasformata in una direttiva immanente al sistema mediante l'introduzione, in ambito civile, dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ. e, in campo penale, dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., disposizioni che, lette insieme con gli artt. 360-bis, 384, primo e secondo comma, 388 cod. proc. civ., 143 disp. att. cod. proc. civ., 610, 618, comma 1-bis, 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen., 172 e 173 disp. att. cod. proc. pen., indicano che non ci si può discostare da un precedente orientamento di legittimità senza forti e apprezzabili ragioni giustificatrici che devono essere tanto più forti e pregnanti, qualora il mutamento giurisprudenziale riguardi l'ambito processuale che incide sull'affidamento dei cittadini in ordine alla portata delle "regole del gioco".

Queste disposizioni impegnano la Corte in un complesso processo di elaborazione, in quanto comportano un mutamento di prospettiva culturale e la corretta ricostruzione del principio di vincolatività del precedente delle Sezioni unite, la cui portata non è in alcun modo assimilabile allo *stare decisis* proprio dei sistemi di *common law*.

10.2 Sul versante dei rapporti esterni alla Corte di cassazione, il precedente giurisprudenziale contenente l'enunciazione del principio di diritto funge da parametro di riferimento per formulare, sulla base di una relazione logica, un giudizio probabilistico circa la futura statuizione del giudice, ma non incide sulla natura della sentenza che costituisce la decisione di un singolo caso e non può assurgere a norma generale applicabile ad altre fattispecie.

Ne consegue che il principio di diritto espresso dal precedente della Corte di cassazione ha una valenza meramente persuasiva nei confronti dei soggetti diversi dai protagonisti del processo in cui esso è enunciato.

10.3 Tale affermazione non può, però, prescindere da un'altra considerazione: la non vincolatività del principio di diritto va posta in bilanciamento con un'altra esigenza di rilevanza costituzionale, quella della certezza del diritto quale espressione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), per tale dovendosi intendere non solo il complesso delle norme, ma anche dei principi idonei a meglio disegnarne i contorni e a riempirle di contenuto.

Un indirizzo interpretativo consolidato che fissa la vita di una norma così come contestualizzata dai principi di diritto che ad essa afferiscono crea, infatti, come osservato da un'autorevole dottrina, un affidamento circa la stabilità del quadro di riferimento e nella certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la consapevole adesione a principi giurisprudenziali consolidati che, in quanto tali, danno luogo al diritto vivente, è espressione di principi più ampi di rango costituzionale, a partire da quello di uguaglianza.

10.4 Al contrario, sul versante interno alla Corte, i novellati articoli 374, terzo comma, cod. proc. civ. e 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. pongono un vincolo nei confronti delle Sezioni semplici che, qualora vogliano dissentire dal precedente delle Sezioni unite, sono obbligate a rimettere loro nuovamente la questione, motivando le ragioni del dissenso.

Tali previsioni appaiono coerenti con il principio costituzionale di soggezione esclusiva alla legge, in quanto non obbligano i giudici delle sezioni semplici (civili o penali) ad adottare un'interpretazione della legge non condivisa, ma li sollecitano soltanto a provocare un nuovo giudizio dell'organo che esprime al più alto livello l'esigenza di uniforme interpretazione della legge, qualora ritengano di non condividere il principio di diritto da esso espresso.

Gli articoli 374, terzo comma, cod. proc. civ. e 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., lungi, quindi, dal costituire un fattore di irrigidimento nella elaborazione giurisprudenziale, stimolano un inedito rapporto dialettico tra sezioni Unite e sezioni semplici, in quanto impegnano le prime, il cui *decisum* assurge a paradigma di riferimento per la soluzione di casi futuri, a individuare e perimetrare con rigore la questione di diritto controversa e il principio di diritto affermato in modo da consentire alle seconde di individuare esattamente l'ambito in cui l'eventuale dissenso deve essere manifestato nelle forme stabilite.

Il principio di diritto non è solo quello attorno al quale ruota l'asse principale della questione rimessa alle sezioni Unite, ma anche quello strettamente connesso, ovvero implicato come pregiudiziale da un punto di vista logico e/o giuridico, poiché afferisce all'interpretazione delle norme necessarie per risolvere il quesito principale, suscettibile di autonoma enucleazione. Deve trattarsi, in altri termini, di un principio "decisivo" in assenza del quale quello principale non potrebbe essere formulato o, comunque, non assumerebbe alcun significato di rilievo.

10.5 Il rafforzamento, ad opera degli articoli 374, terzo comma, cod. proc. civ. e 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., della funzione nomofilattica della Corte, resa sempre più complessa e sofisticata dall'articolato sistema delle fonti nazionali e sovranazionali e dall'incessante confronto con gli organi di giustizia interna e internazionale, è destinato, nel prossimo triennio, a esplicitare inevitabilmente i suoi effetti sul tessuto argomentativo e sul

linguaggio delle decisioni delle Sezioni unite. La loro forza, "persuasiva" nei confronti dei soggetti diversi dai protagonisti del singolo processo e vincolante per le sezioni semplici ai fini della manifestazione del dissenso nelle forme stabilite, è, infatti, tanto maggiore quanto più solida e convincente è la struttura motivazionale che fonda l'enunciazione del principio di diritto.

10.6 Le modifiche normative in tema di "vincolatività" del precedente, nell'evidenziare il rinnovato ruolo delle sezioni Unite, impongono, a livello di autorganizzazione, una forte sinergia tra le stesse e l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, quale struttura deputata alla periodica verifica dell'attualità dei contrasti di giurisprudenza già segnalati al fine di attivare, in caso di mancata soluzione degli stessi, un circuito virtuoso tra Uffici spoglio sezionali, Primo Presidente, Presidente Aggiunto, collegi delle Sezioni ordinarie, Sezioni Unite civili e penali in vista della rimessione a queste ultime, nelle forme previste dai vigenti codici di rito, delle questioni oggetto di difformi indirizzi esegetici.

11. La motivazione dei provvedimenti.

11.1 L'impegno di tutti i protagonisti della giurisdizione per realizzare i principi costituzionali in tema di giusto processo richiede, anche nel prossimo triennio, una rinnovata attenzione al tema della motivazione dei provvedimenti e del linguaggio.

L'art. 111 della Carta fondamentale pone uno dei cardini delle norme sulla giurisdizione e, attraverso la generalizzata ricorribilità dei provvedimenti decisori per violazione di legge, attribuisce alla Corte di cassazione il ruolo di supremo organo regolatore della giurisdizione e di raccordo tra potere legislativo e potere giudiziario al fine di garantire il primato della legge. Delinea, inoltre, uno stretto collegamento, anche di tipo topografico, tra il settimo comma e il sesto comma che prevede che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Intanto la Corte di cassazione può assolvere alla funzione attribuitale dall'ordinamento di controllo dell'iter logico giuridico seguito dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo abbia adempiuto all'obbligo della motivazione, coesistente al principio di legalità (art. 102, secondo comma, Cost.) e di soggezione del giudice alla legge.

La generalizzazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali trova, a sua volta, titolo negli artt. 111 e 102 Cost.

La coerenza e il rigore del sistema postulano che la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 Cost. comprenda l'interezza della motivazione, inscindibilmente costituita dalla soluzione delle questioni di diritto, sostanziale e processuale, e dall'accertamento del fatto al quale una determinata norma deve essere applicata

Nell'attuale assetto costituzionale, la certezza del diritto oggettivo e la parità di trattamento dei cittadini sono gli obiettivi assegnati alla Corte di cassazione le cui decisioni, mediante l'autorevolezza e la persuasività del discorso giustificativo, possono assicurare l'uniformità della giurisprudenza, valore fondamentale per l'ordinamento.

11.2 Il giusto processo è, quindi, anche un giudizio ben comprensibile, posto che il controllo sull'esercizio della giurisdizione non si attua soltanto in via endo-processuale,

attraverso i rimedi apprestati dai codici di rito civile e penale rispetto alle decisioni del giudice, ma si realizza anche attraverso la comprensione della giurisdizione da parte del cittadino, nel cui nome la giustizia viene amministrata.

Questi concetti sono comuni anche all'ambito europeo. Il rapporto del 21 aprile 2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa rispetto alla Raccomandazione n. 12 del Comitato dei Ministri REC (2010), in tema di indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici, afferma che le sentenze devono essere scritte in un linguaggio chiaro ("clear language"), agevolmente comprensibile dal pubblico, e invita gli Stati a intraprendere azioni adeguate in tal senso. Analoghi principi sono enunciati, con specifico riferimento all'attività del pubblico ministero, nel parere n. 11 (2016) approvato il 18 novembre 2016, in tema di qualità ed efficienza del lavoro dei procuratori, dal Consiglio consultivo dei procuratori europei, istituito dal Consiglio d'Europa.

La chiarezza può e deve favorire la qualità della risposta giudiziaria, obiettivo cui il giusto processo deve tendere non meno di quanto miri alla celerità. La sintesi è il mezzo per assicurare la chiarezza.

La corretta e sintetica struttura della motivazione aiuta la progressione logica del ragionamento, evita inutili ripetizioni, favorisce un confronto costruttivo tra le parti e tra queste e il giudice.

La redazione di atti e provvedimenti improntati a sinteticità e chiarezza e contenenti una solida argomentazione deve costituire il parametro per una nuova modalità di scrittura che contribuisca a dare attuazione ad alcuni principi costituzionali.

Nella prospettiva del giudice, la concisa illustrazione dei passaggi argomentativi agevola la ricostruzione della *ratio decidendi*, permette all'avvocato di organizzare in maniera incisiva la sua strategia e di articolare con maggiore efficacia le sue censure.

Inoltre, la motivazione, fornendo la giustificazione della valutazione delle prove assunte ad iniziativa delle parti, esalta il metodo del contraddittorio che, a livello costituzionale, trova la sua consacrazione proprio nell'art. 111 Cost.

Infine, il rispetto dell'obbligo della motivazione conferisce concretezza al dettato dell'art. 101, primo comma, Cost. La comprensione dei provvedimenti giudiziari da parte del cittadino rende, infatti, possibile il controllo dell'opinione pubblica sulla decisione, favorisce la conoscenza delle modalità di funzionamento del sistema con positive ricadute sulla qualità e quantità della domanda, contribuisce a rafforzare la legittimazione tecnico-professionale dei magistrati.

Nell'ottica dell'avvocato, la chiarezza e la sinteticità degli atti contribuiscono ad assicurare una più sollecita risposta da parte del giudice: è indubbio, infatti, che l'eccessiva lunghezza degli atti processuali danneggia, in primo luogo, proprio la parte che ha ragione e che, nel ritardo, vede lesa il proprio diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. e tutelato, in quanto inviolabile, dall'art. 2 Cost. nella forma più ampia. Può danneggiare anche, indirettamente, la collettività, poiché la giurisdizione è una risorsa limitata della quale occorre razionalizzare l'impiego.

La richiesta di atti difensivi di lunghezza contenuta, quindi, non va a detrimento del diritto di difesa né preclude l'esposizione esauriente dei fatti e delle argomentazioni. Al contrario, è la trattazione prolissa a indebolire l'efficacia dell'atto: adottare una dimensione adeguata significa rendere effettivo il diritto di difesa, eliminando tutto ciò che è superfluo e, soprattutto, poco chiaro.

Dal punto di vista di tutti gli attori del processo, infine, provvedimenti coerentemente strutturati rispetto alla loro funzione e alla loro concatenazione nell'ambito del razionale e ordinato svolgimento del processo favoriscono, in un'ottica complessiva, la validità e l'efficienza del lavoro, contribuiscono al corretto funzionamento del sistema giudiziario, assicurano il contenimento dei tempi, delle energie e delle risorse disponibili.

Occorre, in proposito, ricordare che ogni atto processuale è influenzato dai precedenti e si riverbera sui successivi, in una sequenza organica. L'esperienza giudiziaria insegna che la sintesi e la chiarezza di ogni singolo atto e provvedimento giudiziario è favorita da analoghe caratteristiche di qualità espositiva dei pregressi: la maggiore o minore sistematicità e ampiezza della motivazione della sentenza influenza i successivi atti d'impugnazione e lo sviluppo dell'intero iter processuale. Del pari, l'articolazione della motivazione della sentenza che conclude un grado di impugnazione è di regola agevolata dal carattere e dalla struttura adeguati dei motivi d'impugnazione.

È, quindi, indubbio che la *concinnitas* a cui richiama anche Cicerone proietta i suoi effetti sugli atti e provvedimenti successivi e sulle ulteriori fasi processuali.

11.3 Sulla base delle considerazioni sinora svolte, l'efficacia della motivazione deve costituire, anche nel prossimo triennio, un obiettivo strategico per innescare un circolo virtuoso tra precedente, autorevolezza del suo richiamo, sua stabilizzazione. Invero la funzione del precedente è quella di far assurgere il principio di diritto, pur se espresso rispetto a uno specifico caso individuale, a tipo o paradigma di fattispecie idoneo a consentire la soluzione dei casi successivi in ragione dell'identità o, meglio, dell'analogia dei fatti. Solo in tal modo, attraverso un delicato equilibrio tra astrattezza e concretezza, esso può svolgere un effettivo ruolo di guida nell'interpretazione uniforme del diritto, assicurare un'efficace sintesi dei valori fondanti dell'ordinamento nella formazione del diritto vivente e favorire la prevedibilità e la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali quale fattore di salvaguardia della certezza del diritto, a sua volta espressione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

11.4 La riflessione sulla motivazione dei provvedimenti e sul linguaggio deve comprendere anche un aspetto sinora non sufficientemente esplorato, quello dell'uso di stereotipi, in particolare di quelli di genere. È indubbio che la lingua manifesta e, allo stesso tempo, condiziona il nostro modo di pensare: essa incorpora una visione del mondo e ce la impone. Il linguaggio, quindi, non è soltanto uno strumento di informazione e comunicazione, ma rappresenta uno dei più importanti sistemi simbolici a nostra disposizione e uno degli strumenti privilegiati per la costruzione della soggettività individuale, compresa l'identità di genere. La lingua non si limita a rispecchiare i valori, ma anche concorre a determinarli. Occorre, inoltre, essere consapevoli che

il linguaggio, sia esso quello storico-naturale che quello giuridico, racchiude la sedimentazione di tutti i significati individuali e collettivi attribuiti alle parole nel corso del tempo, nonché delle idee, dei giudizi di valore, dei comportamenti elaborati a livello formativo e sociale.

È sulla base di queste considerazioni che, raccogliendo il contributo del Comitato per le pari opportunità, si ritiene non più procrastinabile l'approfondimento sulla costruzione del ragionamento giuridico, sulle categorie da esso utilizzate, sul linguaggio, sulla loro "permeabilità" ai cambiamenti e alle nuove sensibilità maturate nella società con specifico riferimento al tema del pregiudizio di genere e di ogni forma di discriminazione.

11. 5 L'impegno della Corte di cassazione su tutti i temi in precedenza accennati deve essere corale e deve trovare i suoi punti di forza nelle occasioni di periodico confronto tra il Primo Presidente, il Presidente Aggiunto, i presidenti delle sei sezioni civili e delle sette sezioni penali, portatori di istanze e proposte preventivamente discusse all'interno delle sezioni, il Segretariato generale, i Direttori dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e del C.E.D. al fine di sottoporre a periodica verifica la validità dei modelli organizzativi adottati, tenuto conto della complessiva situazione dell'Ufficio nelle sue diverse articolazioni.

È in queste sedi che si gettano le basi per strategie condivise che contribuiscono a dare alla Corte un volto unitario e a restituire il significato più autentico alla sua azione sulla base di una visione di ampio respiro che, superando la cesura tra i diversi settori, sappia delineare, nel solco disegnato dalla Costituzione, un solido quadro di riferimento di principi che devono connotare la giurisdizione in quanto tale e dare coerenza complessiva alla funzione nomofilattica.

La riflessione sui temi sinora tratteggiati deve coinvolgere non solo la Corte di cassazione, ma anche la Procura generale e l'Avvocatura nella consapevolezza che, pure nella diversità dei ruoli, ciascuna di esse è chiamata a fornire un contributo di approfondimento e di esperienza che può rivelarsi prezioso per aprire nuove prospettive in vista della condivisa razionalizzazione e semplificazione delle procedure, a sua volta funzionale, nel rispetto dei principi irrinunciabili del contraddittorio e della effettività delle garanzie processuali, a restituire nuova centralità alla dimensione del tempo - fondamentale nella vita di ciascuna persona e delle istituzioni - a ritagliare nuovi spazi per fornire adeguata risposta a nuovi diritti e a nuove domande di giustizia espresse da un corpo sociale in rapida trasformazione, a ricostruire con rigore e coerenza metodologica il complesso sistema delle fonti e dei principi espressi anche a livello sovranazionale, così da restituire nuova vitalità e autorevolezza al diritto vivente.

12. L'ufficio del Massimario e del Ruolo.

12.1 Fra le risorse di magistratura della Corte di cassazione rientrano i magistrati di tribunale destinati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, che hanno un separato organico, fissato per legge in 67 unità. Attualmente sono presenti in servizio 54 magistrati.

12.2 L'Ufficio del Massimario è storicamente nato, già nell'embrione concepito inizialmente con il r.d.l. 22 febbraio 1924, n. 268 che adibiva tre magistrati di grado non superiore a consiglieri di appello alle dipendenze del Primo Presidente, come ufficio destinato a "monitorare

i precedenti della Corte per registrare le continuità e segnalare le eventuali difformità". Successivamente è stato denominato appunto come "Ufficio del Massimario e del Ruolo" dall'art. 68 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) che ne ha disposto la costituzione presso la Corte di cassazione e ha riservato al Primo Presidente il potere di stabilirne le attribuzioni.

12.3 Le attività dell'Ufficio del Massimario sono per lungo tempo consistite nello spoglio (dapprima parziale, su segnalazione delle sezioni, e successivamente esteso sostanzialmente a tutte le pronunce della Corte) e nella massimazione delle sentenze, attività che, già solo per la necessità della trasposizione ragionata del principio enunciato dalla sentenza in un documento autosufficiente nella forma e allo stesso tempo inserito nel tracciato degli orientamenti della Corte la cui connessione conduce all'elaborazione dei precedenti, richiede lo studio approfondito e la capacità di individuazione delle "sorgenti", anche sotterranee, da cui fluisce la giurisprudenza.

Negli anni, al compito di massimazione, sempre più affinato, e che deve comunque restare il compito principale dell'Ufficio del Massimario, sono poi stati affiancati compiti ulteriori, tutti però individuati come necessariamente concorrenti ad un migliore e più efficace esercizio del servizio di ausilio prestato alla Corte.

In particolare, nel settore penale vengono predisposte: a) relazioni preliminari per le decisioni delle sezioni Unite che rappresentano veri e propri studi di inquadramento della questione rimesse al predetto Collegio sotto il profilo giurisprudenziale e dottrinale; b) relazioni di orientamento e di contrasto di giurisprudenza; c) relazioni tematiche, riguardanti specifici temi di particolare rilevanza, individuati autonomamente dall'Ufficio del Massimario o segnalati dal Primo Presidente, dal Presidente aggiunto o dai presidenti di singole sezioni anche, eventualmente, in vista di riunioni sezionali; d) relazioni su novità normative di interesse penale (significativa, quale recente esempio, l'elaborazione predisposta dall'Ufficio sulla legislazione emergenziale Covid - 19 e sui suoi riflessi in campo sostanziale e processuale); e) relazioni/risposte a quesiti indirizzati alla Corte da autorità giurisdizionali europee o dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui va riscontrato, nell'ultimo periodo, un deciso incremento di numero; f) la rassegna, con cadenza trimestrale, delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale sostanziale e processuale

Nel settore civile l'Ufficio del Massimario predispone: a) relazioni preliminari (c.d. "foglietti" e schede informative); b) relazioni su questioni di massima di particolare importanza; c) segnalazioni di contrasto; d) relazioni di orientamento di giurisprudenza; e) ulteriori rassegne con diversa cadenza (mensile relativa alle massime del periodo)

È stato inoltre introdotto, sia per il settore penale che per il settore civile, il servizio-novità della Corte, essenziale ai fini della conoscenza in tempo reale delle decisioni espressioni di principi inediti o riguardanti questioni nuove imposte dalle modifiche normative.

Nel tempo, in entrambi i settori, è divenuta una realtà consolidata la cura di rassegne annuali della giurisprudenza della Corte, il cui interesse e la cui importanza sono dimostrati dalla menzione che di esse si fa costantemente nel circuito delle riviste e nel dibattito dottrinale.

12.4 All'incremento progressivo delle attività dell'Ufficio non ha però corrisposto una adeguata stabilizzazione dell'organico che, anzi, ha registrato, nell'ultimo periodo, un decremento progressivo, atteso che, a fronte del numero, previsto di 67 per l'intero Ufficio civile e penale, il numero dei magistrati effettivi è ormai da tempo, in assenza di bandi di messa a concorso delle vacanze, di 54, con una scopertura pari quasi al 20%.

Oggi, in un panorama contraddistinto da numeri del tutto inconsueti in qualsivoglia altro scenario giudiziario di Europa (per restare al solo penale, nel 2018 e nel 2019 le sentenze della Corte sono state rispettivamente 58.531 e 50.803, non essendo attendibili i numeri, più bassi, del 2020, ad oggi pari a quasi 38.000, e chiaramente dovuti all'emergenza epidemiologica Covid-19), è essenziale e, anzi, ancor più necessario, che il Massimario resti, prima di tutto, attraverso la "condensazione" nelle massime dei principi estratti dalle sentenze, strumento della Corte di lettura ragionata delle proprie decisioni e di riflessione e "autoanalisi" e, in definitiva, garanzia di ininterrotto esercizio della funzione nomofilattica del giudice di legittimità e di memoria "storica" delle decisioni.

Per tali ragioni, il compito principale, ovvero quello della massimazione, è attività insostituibile ai fini delle attribuzioni proprie del giudice di legittimità (posto che se la massimazione non assolve adeguatamente al compito, la giurisprudenza di legittimità è destinata ad entrare in crisi). Oggi più che mai la Corte ha bisogno di elaborare, per la funzione di uniformità che per legge incarna, decisioni non solo tempestive, ma anche "leggibili", e mirate non a complicare un quadro normativo già di per sé oscuro e spesso non chiaramente decifrabile, ma a tracciare con nettezza le linee interpretative che sono sempre più richieste dalla società.

Il principio che la massima trae dalla sentenza e il "tracciato" segnato dai precedenti giurisprudenziali, indicati in calce come conformi, difformi o semplicemente pertinenti (indicati come "vedi"), sono l'insostituibile mezzo di conoscenza diffusa delle pronunce e, allo stesso tempo, il segno visibile della maturazione, nel tempo, delle linee interpretative seguite.

Occorre, poi, ricordare che la natura "relativa" del vincolo relativo che si traduceva nella regola deontologico-professionale di non dissentire dal precedente, se non adducendo idonee motivazioni, si è trasformata in una direttiva immanente al sistema mediante l'introduzione, in ambito civile, dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ. e, in campo penale, dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., disposizioni che, lette insieme con gli artt. 360-bis, 384, primo e secondo comma, 388 cod. proc. civ., 143 disp. att. cod. proc. civ., 610, 618, comma 1-bis, 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen., 172 e 173 disp. att. cod. proc. pen., indicano che non ci si può discostare da un precedente orientamento di legittimità senza forti e apprezzabili ragioni giustificatrici che devono essere tanto più forti e pregnanti, qualora il mutamento giurisprudenziale riguardi l'ambito processuale che incide sull'affidamento dei cittadini in ordine alla portata delle "regole del gioco".

Queste disposizioni impegnano la Corte, supportata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo, in un complesso processo di elaborazione, in quanto comportano un mutamento di prospettiva culturale e la corretta ricostruzione del principio di vincolatività del precedente delle Sezioni unite, la cui portata non è in alcun modo assimilabile allo *stare decisis* proprio dei sistemi di *common law*.

Sul versante dei rapporti esterni alla Corte di cassazione, il precedente giurisprudenziale contenente l'enunciazione del principio di diritto funge da parametro di riferimento per formulare, sulla base di una relazione logica, un giudizio probabilistico circa la futura statuizione del giudice, ma non incide sulla natura della sentenza che costituisce la decisione di un singolo caso e non può assurgere a norma generale applicabile ad altre fattispecie.

Ne consegue che il principio di diritto espresso dal precedente della Corte di cassazione ha una valenza meramente persuasiva nei confronti dei soggetti diversi dai protagonisti del processo in cui esso è enunciato.

Tale affermazione non può, però, prescindere da un'altra considerazione: la non vincolatività del principio di diritto va posta in bilanciamento con un'altra esigenza di rilevanza costituzionale, quella della certezza del diritto quale espressione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), per tale dovendosi intendere non solo il complesso delle norme, ma anche dei principi idonei a meglio disegnarne i contorni e a riempirle di contenuto.

Un indirizzo interpretativo consolidato che fissa la vita di una norma così come contestualizzata dai principi di diritto che ad essa afferiscono crea, infatti, come osservato da un'autorevole dottrina, un affidamento circa la stabilità del quadro di riferimento e nella certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la consapevole adesione a principi giurisprudenziali consolidati che, in quanto tali, danno luogo al diritto vivente, è espressione di principi più ampi di rango costituzionale, a partire da quello di uguaglianza.

12.5 In questo contesto la consapevolezza della centralità e della delicatezza delle attività svolte dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo si è tradotta in articolate previsioni tabellari tese, a dare conto dei plurimi compiti ad esso affidati, a disciplinare lo "statuto professionale" dei magistrati che devono svolgerli, a delineare l'esigenza di una forte osmosi tra l'attività delle singole Sezioni e quella del Massimario nell'ambito di un progetto organizzativo che si propone di rafforzare nel suo complesso la funzione nomofilattica mediante l'enucleazione dei principi e delle linee generali espresse dalla elaborazione giurisprudenziale, il componimento di contrasti anche inconsapevoli, la specializzazione per aree tematiche, la più ampia circolarità delle informazioni, la pluralità delle occasioni di studio e di confronto in vista di meditate opzioni interpretative, la tempestività nella risposta a nuove domande o a questioni di particolare rilievo non disgiunta dalle doverose forme di studio e di approfondimento quale pre-condizione di decisioni attente e meditate.

Solo così possono gettarsi le basi per strategie condivise che contribuiscono a dare alla Corte un volto unitario e a restituire il significato più autentico alla sua azione sulla base di una

visione di ampio respiro che, superando la cesura tra i diversi settori, sappia delineare, nel solco disegnato dalla Costituzione, un solido quadro di riferimento di principi che devono connotare la giurisdizione in quanto tale e dare coerenza complessiva alla funzione nomofilattica.

A questa dimensione progettuale sul piano più squisitamente culturale deve accompagnarsi la condivisione, da parte dell'Ufficio del Massimario, dell'impegno organizzativo indirizzato a razionalizzare i tempi e la gestione delle varie fasi procedurali, a rendere più incisiva e rapida l'attività di "spoglio" dei ricorsi da selezionare e raggruppare per macro-voci in modo da favorire l'analisi qualitativa del contenzioso pendente, da supportare i presidenti di sezione nella loro attività di programmazione del lavoro, di formazione dei ruoli, di predisposizione di udienze monotematiche, utili a rafforzare il messaggio nomofilattico e a consentire la definizione di un maggior numero di procedimenti cui possa attagliarsi la medesima soluzione giuridica. È in tale prospettiva che deve essere letto il complesso delle previsioni tabellari in tema di partecipazione dei magistrati dell'Ufficio del Massimario ai collegi delle sezioni civili e penali e alle attività di "spoglio" presso le sezioni civili nel rispetto delle direttive impartite dai presidenti di sezione di concerto con i magistrati coordinatori dei diversi ambiti e con quelli ad essi addetti.

Si può, conclusivamente, affermare che il modello proposto ha valenza biunivoca, in quanto, da un lato, intende promuovere nella sua massima espressione la professionalità dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo e, dall'altro, persegue la finalità di arricchire la vita delle Sezioni sia con riguardo agli aspetti della elaborazione giurisprudenziale che a quelli organizzativi.

13. Il gruppo di lavoro istituito a seguito dei protocolli di intesa fra la Corte di cassazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di giustizia.

13.1 L'11 dicembre 2020 è stato stipulato a Strasburgo il protocollo di intesa fra le Corti Supreme di cassazione e la Corte europea dei diritti dell'uomo, con il quale le due Corti si sono proposte di instaurare un dialogo permanente per il confronto ed il continuo scambio di informazioni mediante i rispettivi "punti di contatto". Il successivo 25 giugno 2016, con la firma del relativo Protocollo di adesione, la Corte di cassazione è entrata a far parte della Rete delle Corti superiori europee.

13.2 Il 27 marzo 2017, il Presidente e i Giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, insieme ai rappresentanti della Supreme Giurisdizioni degli Stati membri, hanno istituito la Rete giudiziaria dell'Unione Europea (RGUE-RJUE-JNEU), quale stabile strumento di collegamento e collaborazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia. Il successivo 26 maggio 2017 i Presidenti della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione hanno sottoscritto, inoltre, un Protocollo bilaterale, in esecuzione del quale il Presidente della Corte di cassazione ha nominato i "punti di contatto" incaricati di tenere costanti rapporti con la Corte europea.

13.3 Per garantire una capillare diffusione in tutte le sezioni civili e penali delle pronunce più importanti e delle altre informazioni di rilievo provenienti dalla Corte Edu e da quella di Giustizia e per curare la segnalazione tempestiva delle decisioni interne che abbiano fatto diretta

applicazione delle norme europee o che siano correlate alle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, è stato costituito all'interno della Corte un gruppo di lavoro.

La sua composizione prevede l'apporto di due Consiglieri per ciascuna sezione civile o penale della Corte e di due magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo (decreto 5 febbraio 2016, n. 5; decreto 7 aprile 2020, n. 51.), destinato ad occuparsi, dapprima, dell'attuazione del Protocollo di intesa fra la Corte di cassazione e la Corte Edu e, poi, di occuparsi anche delle segnalazioni concernenti la Corte di giustizia. L'incarico di partecipazione al gruppo ha durata biennale, rinnovabile per un altro biennio e non comporta riduzione del carico di lavoro. Del gruppo fanno parte di diritto i punti contatto indicati nei due citati Protocolli di intesa.

13.4 Nella prima fase della sua attività il gruppo di lavoro ha svolto una preziosa opera di selezione immediata e di tempestiva e meditata diffusione delle più rilevanti decisioni mediante la predisposizione di agili quanto esaurienti *abstract*, che hanno facilitato la diffusione della conoscenza delle decisioni, in particolare della Corte Edu, all'interno della Corte. Dal 2018, l'attività del gruppo di lavoro è stata valorizzata e diffusa raccogliendo gli *abstract* predisposti dai componenti in un bollettino e pubblicazione semestrale, che costituisce la base di lavoro per la creazione di una banca dati curata dal C.S.M. e contenente le decisioni di interesse sovranazionale, da diffondere anche ai giudici di merito.

13.5 Obiettivo del prossimo triennio è la progressiva implementazione dell'attività del gruppo al fine di potere velocemente ed efficacemente fornire una informazione completa non solo delle più rilevanti decisioni della Corte Edu, ma anche di quella della Corte di Giustizia, e di veicolare alle Corti sovranazionali e alle rispettive Reti le più importanti decisioni interne di diretta applicazione del diritto sovranazionale.

14. La struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione.

La struttura di formazione decentrata della Scuola della Magistratura presso la Corte di cassazione ha assunto, negli anni, un rilievo di progressive centralità, a fronte della complessità delle questioni che i magistrati sono chiamati ad affrontare sul piano giuridico e su quello dell'organizzazione del proprio lavoro.

La grave situazione emergenziale vissuta dalla giustizia nella pandemia non ha inciso in modo rilevante sui risultati dell'attività svolta dalla già menzionata struttura e, anzi, ha consentito di vagliarne nuove potenzialità che vanno di pari passo con l'incremento dell'utilizzazione degli strumenti telematici in sede di legittimità.

È significativo che l'attività formativa abbia segnato la ripresa di attività della Corte al termine del *lockdown* nazionale, con l'organizzazione di un incontro di studio nella "Giornata europea per la giustizia civile" incentrato proprio sulla tutela dei diritti e l'organizzazione della giustizia nell'emergenza, incontro che ha visto il contributo della Presidenza appena insediatasi e anche di esponenti delle due Corti sovranazionali oltre che del C.S.M. Questo confronto è stato poi seguito, a distanza di qualche mese, da un secondo momento di riflessione sullo stato dell'arte della giustizia proprio nel perdurare della epidemia. Tali iniziative hanno rivelato una

forse inattesa efficacia della nuova metodologia di partecipazione ai corsi organizzati, sottolineata dal cospicuo interesse manifestato dai magistrati, ma anche *online* da esponenti dell'Avvocatura e dell'Accademia e resa evidente dall'ampio numero di partecipanti. Si tratta di potenzialità, anche in relazione alle esigenze specifiche dei singoli settori, che verranno ulteriormente sperimentate nel prossimo futuro.

Anche nel prossimo triennio la struttura orienterà la sua ampia offerta formativa alla individuazione e discussione dei principi generali e delle linee evolutive della giurisprudenza civile e penale, alle ricadute di sistema delle principali decisioni, alle interconnessioni tra i vari ambiti di giurisdizione e di materia, all'arricchimento del dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali, all'apporto dell'Avvocatura e del mondo Universitario nella ricerca di un costante equilibrio tra concrete esperienze applicative e prospettive teoriche di più ampio respiro che possano consentire la ricostruzione del complesso sistema delle fonti e dei principi enunciate dagli organi di giustizia nazionali e sovranazionali.

14.1 L'informatica giudiziaria.

Il 15 febbraio 2016, con l'emanazione del d.m. 19 gennaio 2016, è entrato in vigore nel settore civile il nuovo regime delle comunicazioni di cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 136, c. 2, c.p.c. e della normativa di settore. Fatta salva l'ipotesi di consegna a mani proprie del destinatario, l'invio telematico del biglietto di cancelleria è divenuto l'unico ed obbligatorio strumento di comunicazione della cancelleria alle parti.

Il C.E.D. ha predisposto specifiche procedure telematiche, ad uso delle cancellerie civili e dei magistrati, per il funzionamento del sistema elettronico di comunicazione. Il nuovo metodo di comunicazione ha avuto ricadute positive per la razionalizzazione e lo snellimento del lavoro delle cancellerie, con sensibile riduzione dei tempi e dei costi di gestione del contenzioso.

Il C.E.D. ha realizzato un analogo sistema per le comunicazioni e notifiche telematiche nel settore penale, utilizzando le esperienze e le soluzioni tecnologiche già adottate nel settore civile; il nuovo regime è entrato in vigore il 14 ottobre 2017, a seguito del d.m. 14 settembre 2017.

È stata implementata la sperimentazione della infrastruttura informatica finalizzata alla ricezione degli atti del processo di cassazione (ricorsi introduttivi, controricorsi e ricorsi incidentali) inviati telematicamente.

Altro significativo obiettivo conseguito è stata l'informatizzazione dell'Ufficio copie, che ha consentito, attraverso la digitalizzazione dei documenti (sentenze civili e penali) ed il relativo inserimento in un sistema di archiviazione appositamente realizzato (cd. "documentale"), di poter disporre, e fruire, dei provvedimenti giurisdizionali della Corte in tempo reale rispetto al momento della loro pubblicazione.

All'interno del "sito web" della Corte di cassazione sono stati realizzati i portali "PSC" e "PST". Il primo (PSC) dà accesso a tutti i magistrati abilitati con apposita smart-card al SIC, ossia al "Sistema Informatico Cassazione", che gestisce informaticamente l'intero contenzioso civile della Corte. Il secondo (PST) è il portale dedicato agli avvocati ed ai cittadini per la

consultazione dello stato del procedimento pendente dinanzi alla Corte, con notizie fornite in tempo reale e, dunque, senza necessità di doverle acquisire recandosi presso gli uffici di cancelleria.

Con la riforma del rito civile di cassazione, il C.E.D. ha provveduto agli adeguamenti informatici degli avvisi di cancelleria, calibrandoli secondo le esigenze del nuovo rito della Sesta sezione civile e delle sezioni ordinarie.

Nel settore penale sono stati realizzati il ruolo d'udienza informatizzato e la redazione in forma digitale dei dispositivi sulla base di modelli predefiniti. Il ruolo di udienza informatizzato utilizza i dati estrapolati dal SIC penale nella parte riguardante il nominativo del ricorrente, gli estremi della decisione impugnata e il difensore. È stata realizzata una "finestra di dialogo" all'interno della quale sono sintetizzate le varie tipologie di dispositivo che, con una semplice operazione manuale, possono essere trasferite nella parte del ruolo relativa all'esito. L'innovazione ha avuto riflessi positivi sulla qualità del lavoro, sui tempi di definizione delle udienze e sui rapporti con l'ufficio esecuzione delle singole sezioni.

Sono state progettate (e in attesa di approvazione dalla competente struttura ministeriale), le funzioni di archiviazione dei verbali di udienza in formato *pdf*, da rendere accessibili a tutti i magistrati ed al personale di cancelleria appositamente abilitato, per agevolare tanto l'attività di redazione delle sentenze, quanto il rilascio di copie ai difensori ed agli altri soggetti legittimati a farne richiesta, nonché funzioni di adeguamento del sistema di elaborazione automatica delle intestazioni delle sentenze ed ordinanze, e del sistema di classificazione dei ricorsi pervenuti nella cancelleria centrale penale. Ancora, sono state progettate (e in attesa di approvazione dalla competente struttura ministeriale), talune funzioni per una migliore e più efficace gestione dei rapporti tra il sistema informativo S.I.C. della Corte di cassazione ed il sistema SITMP, gestito dalla D.G.S.I.A., e condiviso con uffici di merito, in materia di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, concernenti, in particolare, il censimento dei beni confiscati, la completezza e correttezza delle informazioni disponibili e le comunicazioni dei provvedimenti giurisdizionali ad Autorità diverse da quelle giudiziarie.

E' in fase di studio avanzato la soluzione da adottare per le comunicazioni previste dal codice di procedura penale dalla Corte di cassazione alla Procura generale presso la Corte di cassazione e ciò attraverso un'apposita funzione del sistema S.I.C., della quale sono state anche compiutamente elaborate le "specifiche funzionali", che avrebbe il vantaggio di assicurare più snelle procedure e minori carichi di lavoro per il personale di cancelleria anche rispetto al sistema della Posta Elettronica Certificata.

Nei primi mesi del 2020 è divenuto operativo il sistema, la cui realizzazione il C.E.D. ha curato d'intesa con la D.G.S.I.A. e con il Consiglio Nazionale Forense, di comunicazione telematico con il Consiglio Nazionale Forense per la individuazione automatica dei difensori di ufficio, al fine di agevolare le attività delle cancellerie delle Sezioni penali per la redazione e l'inoltro degli avvisi di fissazione delle udienze e delle camere di consiglio.

È stato ultimato l'aggiornamento della procedura informatica per la redazione delle massime della Cassazione civile, che è stata seguita dalla realizzazione di analoga procedura concernente la massimazione nel settore penale. Il nuovo sistema, progettato tenendo conto delle specifiche esigenze di tutti i magistrati addetti al Massimario, prevede ulteriori ed innovative funzioni di utilità.

14.2. L'informatica giuridica.

Sono state migliorate le capacità di risposta di *ItalgireWeb* alle esigenze dell'utenza attraverso un arricchimento delle funzioni di ricerca del dato giurisprudenziale. Il testo integrale delle sentenze della Corte è inserito negli archivi (SNCIV per il settore civile e SNPEN per il settore penale) ed è consultabile nelle 24/48 ore successive alla loro pubblicazione.

I contenuti del servizio sono stati ulteriormente ampliati con la riorganizzazione dell'archivio CORTEC, che raccoglie la giurisprudenza massimata del Corte dei conti, e con l'avviamento dell'archivio TRIBUT destinato alla raccolta delle massime concernenti le decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, come massimate da appositi organismi istituiti in sede locale su iniziativa del Consiglio di giustizia Tributaria.

Una convenzione appositamente sottoscritta con i competenti organi della Corte costituzionale consente di pubblicare nell'archivio CONSTSN le decisioni della Corte immediatamente dopo la loro pubblicazione.

È continuato l'aggiornamento degli archivi della giurisprudenza europea (EURIUS e CEDU), contenenti, rispettivamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Con specifico riguardo alla Corte europea dei diritti umani il C.E.D. non solo cura l'aggiornamento del proprio archivio con il testo originale di tutte le decisioni emesse dalla Corte (in lingua inglese e/o francese), ma continua ad arricchirlo con un numero crescente di decisioni tradotte in italiano come pure con abstracts concernenti anche decisioni non tradotte.

Si è giunti, all'inizio di quest'anno, alla definizione dell'infrastruttura tecnologica per la riapertura dell'archivio MERITO, secondo le nuove coordinate dettate dal progetto condiviso con il Consiglio Superiore della Magistratura; archivio che dovrà contenere una selezione delle sentenze relative ai giudizi di primo e di secondo grado trasmessi dai RAM (Referenti Archivio Merito) a livello periferico/distrettuale.

Il C.E.D., per dare continuità alla formazione su "*ItalgireWeb*" anche nel periodo di emergenza epidemiologica, ha predisposto le condizioni per lo svolgimento di corsi "da remoto", tramite quelle piattaforme telematiche, autorizzate dal Ministero della giustizia, che consentono l'interlocuzione a distanza. Inoltre, a seguito di intese con la Scuola Superiore della Magistratura, nell'ambito delle attività di formazione relative al sistema *ItalgireWeb* sono state predisposte alcune registrazioni dei corsi ("Pillole di *Italgire*") attraverso l'utilizzo del modulo Stream della piattaforma Microsoft Teams. Tali registrazioni sono fruibili in qualsiasi momento per gli utenti abilitati (in particolare, MOT e magistrati in genere).

A seguito di iniziativa congiunta di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e Corte di cassazione — e per essa del CED, che gestisce (ai sensi del d.P.R. g. 195/2004) la banca dati giuridica nazionale nota, per l'appunto, come “*italgiureWeb*” - in data 6 febbraio 2020 è stata stipulata, tra il Ministero della giustizia e la Cassa Forense una convenzione speciale, per l'accesso alla banca dati “*italgiureWeb*” da parte di tutti degli avvocati iscritti alla Cassa, che vengono a fruire del servizio senza personali esborsi, assumendosi la Cassa l'onere dell'abbonamento alla banca dati (pari ad euro 600.000,00, di cui almeno euro 300.000,00 da destinarsi ad obiettivi di sviluppo dell'informatica in cassazione). La Convenzione, animata dall'esigenza di diffondere presso il ceto forense, nel suo complesso, la migliore e più ampia conoscenza della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, ha ampliato in misura assai significativa la platea degli utenti della banca dati (precedentemente costituita per l'85% da magistrati di ogni ordine e grado), che attualmente raggiunge il ragguardevole numero di circa 240.000.

Ad una platea ancor più vasta di utenti si rivolge l'archivio *SentenzeWeb*, aperto nel 2014, inserito nel sito web www.cortedicassazione.it ed accessibile gratuitamente e senza limitazioni. L'archivio contiene tutte le sentenze civili e penali (circa 440.000 documenti) nel loro testo integrale emesse dalla Corte di cassazione e pubblicate negli ultimi cinque anni. In quest'ambito particolare attenzione è stata data alla tutela della riservatezza delle persone, in quanto con il decreto del Primo Presidente 14 dicembre 2016 n. 178* sono state dettate nuove e più dettagliate disposizioni per la protezione dei dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica.

Infine, il C.E.D. ha dato attuazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2011 (2011/C - 127/C), che invitano gli Stati membri ad adottare, su base volontaria, il sistema *European Case Law identifier* (ECM) per l'identificazione univoca a livello europeo delle sentenze pubblicate su Internet, nonché ad arricchire le proprie sentenze di metadati idonei a consentire la successiva indicizzazione sul portale europeo e-Justice.

Con la recente completa ristrutturazione della rete LAN, che è stata anche potenziata, la Corte di cassazione potrà giovare di una nuova architettura di rete che consentirà un aumento sensibile dell'affidabilità e stabilità del sistema. Il C.E.D. ha, poi, predisposto, di recente, un progetto di fattibilità per la implementazione della rete Wi-Fi pubblica ai fini della connettività alle aule d'udienza, alle camere di consiglio, ad alcuni Uffici, all'URP, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla normativa di settore.

Il Primo Presidente



CURZIO PIETRO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06.05.2021
08:07:08 UTC